



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

I nuovi principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato: analisi dell'impatto su un campione di aziende

Relatore

Ch. Prof. Moreno Mancin

Laureando

Marina Gallina

Matricola 821191

Anno Accademico

2013 / 2014

Indice

Elenco delle figure.....	6
Elenco delle tabelle.....	6
Introduzione.....	9

Capitolo I

La disciplina

1.1 Premessa.....	13
1.2 Il concetto di gruppo.....	13
1.3 Il bilancio consolidato.....	15
1.4 I metodi di consolidamento e le teorie di consolidamento.....	17
1.5 Il quadro normativo.....	21
1.5.1 La disciplina nazionale.....	22
1.5.2 I principi contabili internazionali.....	23
1.6 Area di consolidamento.....	25
1.7 Soggetti obbligati alla redazione.....	30
1.7.1 L'obbligo di redazione nella disciplina nazionale.....	31
1.7.2 L'obbligo di redazione nella disciplina internazionale.....	33
1.8 Considerazioni conclusive.....	34

Capitolo II

Il bilancio consolidato nei principi contabili internazionali

2.1 Premessa.....	37
2.2 Bilancio consolidato e separato: IAS 27.....	38
2.2.1 Il controllo e l'area di consolidamento.....	39
2.2.2 Le procedure di consolidamento.....	47
2.2.3 Gli interessi non di controllo.....	51
2.2.4 L'assestamento delle partecipazioni.....	52
2.2.5 Perdita di controllo.....	53

2.2.6	Informazioni integrative.....	55
2.2.7	Bilancio separato.....	56
2.3	Partecipazioni in società collegate: IAS 28.....	59
2.3.1	Influenza notevole.....	60
2.3.2	Applicazione del metodo del patrimonio netto.....	62
2.3.3	La <i>disclosure</i> sulle partecipazioni di collegamento.....	69
2.4	Partecipazioni in <i>joint venture</i> : IAS 31.....	70
2.4.1	Il controllo congiunto.....	71
2.4.2	Le tipologie di <i>joint venture</i>	72
2.4.3	Il metodo di consolidamento proporzionale.....	75
2.4.4	<i>Disclosure</i> per le partecipazioni a controllo congiunto.....	79
2.5	Considerazioni conclusive.....	79

Capitolo III

Il set dei nuovi principi contabili internazionali e le loro novità

3.1	Premessa.....	83
3.2	Un set di nuovi principi per i rapporti partecipativi.....	84
3.3	Bilancio consolidato: IFRS 10.....	88
3.3.1	Nuova definizione di controllo.....	89
3.3.2	I diritti che conferiscono il controllo.....	98
3.3.3	Il controllo di fatto.....	101
3.3.4	<i>Structured entities</i>	104
3.3.5	I silo.....	106
3.3.6	Informativa sulle partecipazioni: IFRS 12.....	107
3.4	Accordi a controllo congiunto: IFRS 11.....	111
3.4.1	Controllo congiunto.....	112
3.4.2	Una nuova distinzione tra <i>joint operation</i> e <i>joint venture</i>	113
3.4.3	Eliminazione del metodo di consolidamento proporzionale per le <i>joint venture</i>	117
3.4.4	La <i>disclosure</i> per partecipazioni in <i>joint arrangement</i> e in collegate: IFRS 12.....	122

3.5 I nuovi IAS 28: Partecipazioni in società collegate e <i>joint venture</i> e IAS 27: Bilancio separato.....	124
3.6 Considerazioni conclusive.....	128

Capitolo IV

L'analisi dell'impatto dei nuovi principi contabili internazionali sul bilancio consolidato condotta su alcune aziende

4.1 Premessa.....	133
4.2 Il campione di aziende.....	133
4.3 L'analisi.....	135
4.3.1 Basf.....	136
4.3.2 Bayer.....	138
4.3.3 BP Group.....	140
4.3.4 Nestlé.....	141
4.3.5 Rio Tinto.....	143
4.3.6 Veolia Environnement.....	145
4.3.7 Vodafone Group.....	147
4.4 Riflessioni sui risultati ottenuti.....	149
Conclusioni.....	153
Bibliografia.....	157
Bilanci consultati e sitografia.....	164

Elenco delle figure

<u>Fig. 1:</u> Valutazione partecipazioni nel bilancio separato.....	58
<u>Fig. 2:</u> Applicazione dell' <i>equity method</i>	65
<u>Fig. 3:</u> Controllo congiunto.....	72
<u>Fig. 4:</u> Criteri contabili applicabili alle <i>joint venture</i>	75
<u>Fig. 5:</u> Come orientarsi nell'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali..	88
<u>Fig. 6:</u> Elementi per la valutazione del controllo di fatto.....	104
<u>Fig. 7:</u> <i>Joint operation o joint venture?</i>	115
<u>Fig. 8:</u> Definizione di un accordo contrattuale attraverso un veicolo societario.....	117
<u>Fig. 9:</u> Differenze IAS 31 – IFRS 11.....	122

Elenco delle tabelle

<u>Tab. 1:</u> Modelli a confronto.....	43
<u>Tab. 2:</u> Le tipologie di <i>joint venture</i>	73
<u>Tab. 3:</u> Modifiche e novità.....	87
<u>Tab. 4:</u> Consolidamento società veicolo con la previgente definizione di controllo...	94
<u>Tab. 5:</u> Consolidamento società veicolo con la nuova definizione di controllo.....	94
<u>Tab. 6:</u> Differenze tra modelli.....	97
<u>Tab. 7:</u> Il campione di aziende.....	134
<u>Tab. 8:</u> Sede e settore predominante.....	134
<u>Tab. 9:</u> Impatto dei nuovi principi contabili internazionali.....	135
<u>Tab. 10:</u> Effetto iniziale nell'impiego dell'IFRS 10 e 11 sulla voce Partecipazioni...	136
<u>Tab. 11:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	137
<u>Tab. 12:</u> Variazioni voci al 1 gennaio 2012.....	138
<u>Tab. 13:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	139
<u>Tab. 14:</u> Partecipazioni in <i>joint venture</i> al 31 dicembre 2012.....	139
<u>Tab. 15:</u> Partecipazioni in società collegate al 31 dicembre 2012.....	140
<u>Tab. 16:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	141
<u>Tab. 17:</u> Suddivisione voce Partecipazioni.....	141

<u>Tab. 18:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	142
<u>Tab. 19:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	142
<u>Tab. 20:</u> Variazioni voci al 1 gennaio 2012.....	143
<u>Tab. 21:</u> Partecipazioni in entità a controllo congiunto al 31 dicembre 2012.....	144
<u>Tab. 22:</u> Partecipazioni in società collegate al 31 dicembre 2012.....	145
<u>Tab. 23:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	146
<u>Tab. 24:</u> Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012.....	146
<u>Tab. 25:</u> Dettaglio voce Partecipazioni.....	146
<u>Tab. 26:</u> Variazione delle voci presenti nel bilancio al 31 marzo 2013.....	147
<u>Tab. 27:</u> <i>Joint venture</i> al 31 marzo 2013.....	148
<u>Tab. 28:</u> Partecipazioni in società collegate al 31 marzo 2013.....	148
<u>Tab. 29:</u> Riepilogativa.....	150

Introduzione

Negli anni il fenomeno delle aggregazioni aziendali è cresciuto, ed il gruppo risulta essere la forma organizzativa privilegiata in quanto, grazie alla sua struttura forte e flessibile, è in grado di affrontare le variabili esterne e di cogliere le opportunità presenti nel mercato. Di qui la necessità di rappresentare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale del gruppo, attraverso un apposito documento: il bilancio consolidato.

Visto il crescente fenomeno aggregativo, l'Unione Europea ha riconosciuto la necessità di standardizzare i principi di redazione dei bilanci consolidati delle aziende comunitarie, individuando così nei principi contabili emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB), il corpo normativo di riferimento.

L'Italia ha prestato scarsa attenzione alla materia concernente la redazione del bilancio consolidato fino a quando, mediante il D.lgs. n. 127 del 1991, non è stata accolta la IV e VII Direttiva CEE. La contestuale presenza nel nostro ordinamento di due discipline contabili per la redazione del bilancio consolidato, ovvero quelle nazionali e quelle dei principi contabili internazionali, è stato possibile a seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005.

Per la formazione del bilancio consolidato è indispensabile individuare l'area di consolidamento, quest'ultima è strettamente correlata al concetto di controllo.

Nel corso degli anni si è osservato, da parte dello IASB, l'accettazione della logica *entity*, che ha condotto alla rivisitazione a passi successivi del concetto di controllo, contenuto nello IAS 27, modificando di conseguenza l'individuazione dell'area di consolidamento. Inoltre, grazie al susseguirsi dell'eliminazione dei casi di esclusione, si assiste ad un ampliamento dell'area di consolidamento fino a quasi farla coincidere con i confini del gruppo. Anche i concetti di influenza notevole e di controllo congiunto negli anni hanno subito una evoluzione, finendo con il prediligere l'aspetto sostanziale a quello formale.

L'adesione a questo modello di consolidamento, il processo di convergenza tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP, e la crisi finanziaria del 2008, hanno condotto il Board a

pubblicare nel 2011 il nuovo set di principi per il bilancio consolidato: IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 e IAS 28.

Con la nuova disciplina viene ridefinito il concetto di controllo, di controllo congiunto e di influenza notevole, di conseguenza si sono rideterminati i criteri per la definizione dell'area di consolidamento colmando il vuoto lasciato dai principi previgenti in materia di controllo di fatto, inoltre, vengono introdotti nuovi obblighi in tema di *disclosure*.

In aggiunta, sono introdotte delle novità in merito ai metodi di consolidamento, a seguito delle critiche espresse dagli utilizzatori dei principi.

Il presente elaborato si prefigge, quindi, il compito di analizzare l'impatto che il nuovo set di principi contabili internazionali apporta ai bilanci consolidati dopo aver presentato l'evoluzione della disciplina di riferimento.

Il lavoro di ricerca è suddiviso in quattro capitoli.

Nel primo capitolo, dopo aver brevemente presentato il concetto di gruppo, di bilancio consolidato e dei metodi e delle teorie di consolidamento, si illustrerà il quadro normativo di riferimento, evidenziando la coesistenza nel nostro Paese del corpo normativo nazionale e di quello dettato dai principi contabili internazionali.

Infine si esporrà il tema dell'area di consolidamento e dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato secondo le due normative.

Nel proseguo dell'elaborato (secondo capitolo), saranno esposti i previgenti principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato, evidenziando le modifiche più importanti che nel corso degli anni sono avvenute. In particolare, sarà affrontato il concetto di controllo, contenuto nello IAS 27, il quale è fondamentale per la determinazione dell'area di consolidamento, verrà inoltre presentato il metodo di consolidamento integrale contenuto nel medesimo *standard*.

Nello stesso capitolo saranno trattate altresì le partecipazioni in *joint venture* e in imprese collegate, dove saranno trattate in modo chiaro e lineare i metodi di consolidamento proporzionale e del patrimonio netto.

La disamina delle novità che il nuovo set di principi contabili internazionali inerenti i rapporti partecipativi tra imprese introducono, saranno oggetto del terzo capitolo dell'elaborato. Questi principi sono il risultato di un lungo percorso che ha come obiettivo principale la ridefinizione del concetto di controllo.

Per concludere nel quarto ed ultimo capitolo, verranno presentati i risultati dell'impatto dei nuovi principi contabili internazionali, derivanti dall'analisi condotta su un campione di aziende.

Capitolo 1 La disciplina

1.1. Premessa

In questo capitolo, partendo dal presupposto che il contesto economico mondiale spinge le imprese ad aggregarsi e a scegliere il “gruppo” quale forma organizzativa per fare impresa, si illustra brevemente il concetto di gruppo e di bilancio consolidato.

Successivamente si analizzeranno i metodi di consolidamento e le teorie di consolidamento, le quali hanno una influenza sui principi e sulla logica di formazione del bilancio consolidato.

In seguito sarà esaminato il quadro normativo di riferimento per la redazione del documento. Posto che in Italia come in altri Paesi appartenenti all’Unione Europea, si ha la coesistenza di due corpi normativi: quello nazionale e quello dettato dai principi contabili internazionali.

Sarà poi affrontato il tema dell’area di consolidamento, la quale svolge un ruolo critico, fondamentale per passare alla fase di consolidamento vera e propria. L’argomento sarà trattato anche dal punto di vista della disciplina nazionale.

Per concludere, si individueranno i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato in base alle due normative.

1.2. Il concetto di gruppo

Il crescente dinamismo delle variabili aziendali ed ambientali che le imprese si trovano oggi a dover affrontare, spinge quest’ultime verso il fenomeno aggregativo, permettendo così di creare una struttura forte e al tempo stesso flessibile, in grado di cogliere le opportunità presenti sul mercato e di adattarsi ai cambiamenti del contesto esterno.

Il gruppo aziendale rappresenta una forma di aggregazione tra un insieme di aziende. Esso può essere definito come un complesso economico di due o più imprese, le quali, pur essendo dotate di una propria autonomia giuridica, sono coordinate da un unico soggetto economico secondo un indirizzo unitario¹.

Da quanto sopra scritto è necessaria la coesistenza di alcune caratteristiche fondamentali per essere in presenza di un gruppo e non di una qualsiasi aggregazione.

¹ Cfr. COSTA, *Il bilancio consolidato e l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Cacucci editore, 2007, p. 16.

Tali caratteri sono: l'esistenza di una pluralità di aziende aventi ciascuna un'autonomia giuridica, la presenza di un unico soggetto economico e il legame partecipativo tra imprese, che permette alla capogruppo di esercitare una direzione unitaria. *«L'indipendenza giuridica formale delle singole unità si contrappone, dunque, alla loro dipendenza economica sostanziale da una direzione unitaria accentrata nel soggetto economico del gruppo aziendale»².*

La costituzione dei gruppi aziendali può nascere dall'evoluzione di rapporti tra imprese quando, una di queste, acquisisce il controllo sulle altre con lo scopo di realizzare migliori condizioni di economicità. In questo caso il gruppo aziendale è il frutto di un processo di crescita esterna, il quale permette di aumentare le dimensioni aziendali in tempi ristretti. Oltre alla ragione economica appena citata ve ne sono altre che giustificano la creazione di gruppi, le principali sono:

- lo sfruttamento delle economie di scala, di raggio di azione e delle economie di transizione;
- il frazionamento dei rischi in tanti sottosistemi quante sono le unità economiche relative;
- lo sfruttamento della leva azionaria che permette all'azionista di controllo di sottoporre alla propria influenza un maggior numero di attività economiche con il minor ammontare di capitale investito;
- il raggiungimento di vantaggi fiscali e finanziari, attraverso lo sfruttamento dei diversi sistemi impositivi in presenza di unità economiche autonome situate in territori con differenti regimi tributari.

Esiste una seconda modalità con la quale può nascere un gruppo aziendale, ed è attraverso la costituzione di nuove società di cui la capogruppo detiene il controllo. Rispetto a prima *«si realizza un processo di crescita interna che, sulla base di specifici giudizi di convenienza, spinge un'azienda ad ampliare il capitale investito. In tale ambito, ciò avviene attraverso la costituzione di nuove realtà produttive dotate di autonomia giuridica, ma economicamente dipendenti dal soggetto economico dell'azienda promotrice della nascita del gruppo»³.*

² RIJA, *Comunicazione economica-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei gruppi aziendali: analisi teorica e riscontri empirici*, editore Franco Angeli, 2010, p. 16.

³ FORNACIARI, *Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia*, G. Giappichelli editore, 2011, p. 3.

Il fenomeno dei gruppi si presta alle più svariate classificazioni. Da un punto di vista meramente aziendalistico la distinzione più rilevante è quella secondo l'intensità dei legami tecnico-economici fra le varie società del gruppo che permette di distinguere i gruppi in:

- economici;
- finanziari;
- misti.

Sono economici quando l'integrazione tecnico-operativa tra le aziende è massima; le attività tra di esse sono omogenee o complementari tra di loro. «Esempi rappresentativi di questo raggruppamento possono essere i gruppi integrati in senso verticale e quelli integrati in senso orizzontale. Mentre nel primo caso, siamo di fronte ad aziende strutturate a gruppo in cui le diverse unità operano nelle successive fasi di un medesimo ciclo produttivo, nel secondo le varie unità realizzano prodotti o servizi simili nell'ambito del medesimo settore di attività»⁴. I gruppi finanziari si contrappongono a quelli economici poiché l'integrazione tecnico-operativa è assente, in quanto le diverse unità svolgono attività eterogenee. Le varie imprese sono legate tra di loro esclusivamente dal possesso di partecipazioni o da vincoli contrattuali. Infine i gruppi misti presentano contemporaneamente delle caratteristiche riscontrabili sia nei gruppi economici che nei gruppi finanziari. «Si fa riferimento ad aziende che perseguono sia obiettivi di diversificazione della produzione che di integrazione della medesima in senso orizzontale e/o verticale»⁵.

1.3. Il bilancio consolidato

L'esigenza di rappresentare contabilmente il gruppo aziendale, trova la sua soluzione nel bilancio consolidato. «Il solo bilancio della capogruppo, infatti, non è in grado di fornire un quadro del gruppo in una visione unitaria, in quanto il semplice accostamento dei bilanci delle singole società – e, a maggior ragione, dei dati essenziali ricavabili da tali bilanci – non permette di distinguere con chiarezza e

⁴ FORNACIARI, Op. cit., p. 5.

⁵ Id., p. 6.

precisione i fenomeni di gestione interni al gruppo dalle operazioni economiche attuate tra il gruppo stesso e terze economie»⁶.

Il bilancio consolidato può essere definito come quel documento contabile che espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo aziendale⁷. Esso offre sinteticamente la rappresentazione di un'economia unitaria, ipotizzando che cada il diaframma giuridico che divide formalmente le varie unità aziendali appartenenti al gruppo. Per ottenere questa visione vengono effettuati una serie di passaggi fondamentali, che consistono: nella aggregazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio, nonché dei componenti positivi e negativi di reddito tra le varie unità del gruppo; nella eliminazione del valore delle partecipazioni detenute dalla capogruppo relativamente alle imprese controllate a fronte del patrimonio netto di queste ultime; nella eliminazione di quei valori che si generano a fronte di operazioni infragruppo. Per questo motivo, il bilancio consolidato può essere considerato come un bilancio di secondo livello in quanto deriva dall'aggregazione dei bilanci individuali delle imprese del gruppo, previa elisione, reinterpretazione e rettifica dei valori.

Il bilancio consolidato, secondo la normativa italiana, è costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato e dalla nota integrativa⁸. Quest'ultima deve comprendere il rendiconto finanziario consolidato, il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato, il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato e il rendiconto del patrimonio destinato ove applicabile⁹. Inoltre, esso deve essere corredato dalla relazione sulla gestione¹⁰.

Nei confronti dei bilanci della capogruppo e delle altre aziende è bene ribadire che il bilancio consolidato non può sostituirsi integralmente ad essi, ma funge da strumento complementare, in grado di rappresentare una realtà differente di quella della singola impresa.

«Lo scopo immediato del bilancio consolidato, come d'altronde quello del bilancio d'esercizio rispetto alla singola unità produttiva, è di fornire dati sugli investimenti

⁶ GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè editore, 2010, p. 35.

⁷ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, *Bilancio consolidato*, editore Il Sole 24 Ore, 2011, p. 1.

⁸ Cfr. D.lgs. 127/1991, art. 29, comma 1.

⁹ Cfr. OIC 17, *Il bilancio consolidato*, paragrafo 8.1.

¹⁰ Cfr. D.lgs. 127/1991, art. 40, comma 1.

realizzati, sui finanziamenti ottenuti e, quindi, sulla solidità del patrimonio netto (mediante lo stato patrimoniale consolidato) e sulla formazione e consistenza del reddito di gruppo (attraverso il conto economico consolidato)»¹¹. L'analisi comparata del reddito di periodo del gruppo, e le modalità di formazione dello stesso, permettono di ottenere un giudizio d'insieme sulla gestione svolta inoltre, verso l'esterno garantisce una comunicazione dell'andamento del gruppo nonché assume una funzione di informativa interna, a beneficio degli attori che gravitano nell'orbita del soggetto, ossia gli azionisti della capogruppo, gli azionisti di minoranza delle controllate e il management.

Infine è importante evidenziare, come il bilancio consolidato rispetto al bilancio d'esercizio presenta un maggior livello di soggettività, dovuto alla preliminare individuazione dell'area di consolidamento e dalle ulteriori stime e supposizioni che si devono eseguire durante l'effettuazione delle elaborazioni tecniche di consolidamento.

1.4.I metodi di consolidamento e le teorie di consolidamento

Sono state elaborate dalla dottrina e dalla prassi contabile nazionale e internazionale svariate concezioni del fenomeno del gruppo che hanno una influenza sui principi e sulla logica di formazione del bilancio consolidato. Queste visioni danno luogo a modelli contabili di riferimento basati su premesse di valore, scopi conoscitivi, schemi di rappresentazione ed implicazioni quantitative; alternativi fra di loro infatti, tali modelli comportano la determinazione di risultati di sintesi differenti, essi si basano su due dimensioni: le teorie di consolidamento e i metodi di consolidamento¹².

I metodi di consolidamento rappresentano l'approccio con cui i bilanci delle unità aziendali appartenenti al gruppo vengono integrati in quello della capogruppo, al fine di redigere il consolidato. I metodi più conosciuti ed impiegati nella prassi sono:

- il metodo integrale;
- il metodo proporzionale;
- il metodo del patrimonio netto (*equity method*).

Con il metodo di consolidamento integrale, si inglobano, per ogni singola voce, tutti i valori compresi nel bilancio d'esercizio della capogruppo con i valori presenti nei bilanci d'esercizio delle controllate, in maniera totalitaria, «a prescindere della

¹¹ RIJA, Op. cit., p. 25.

¹² Cfr. ANTONELLI, *Il bilancio consolidato: tecniche di redazione*, editore Il Sole 24 Ore, 2007, p. 31.

percentuale di partecipazione della casa madre nei capitali delle controllate»¹³. In quest'ultimo caso, nel bilancio consolidato, dovrà essere evidenziata la porzione di patrimonio netto delle controllate sulla quale estendono i loro diritti i soci di minoranza.

Con il metodo di consolidamento proporzionale i valori presenti nei bilanci delle società controllate vengono aggregati ai valori della capogruppo, in proporzione alla percentuale di controllo della consolidante. Ne consegue l'esclusione dal bilancio consolidato delle quote di capitale netto e di reddito d'esercizio di spettanza delle minoranze.

Con il metodo del patrimonio netto, le partecipazioni delle società affiliate vengono valutate sulla base del medesimo metodo e rimangono esposte tra le attività dello stato patrimoniale consolidato.

I primi due metodi di consolidamento, «sono metodi cosiddetti “analitici” poiché comportano la sostituzione della voce “partecipazione” con i singoli elementi attivi e passivi componenti il patrimonio dell'affiliata. Il metodo del patrimonio netto, invece, è un metodo di consolidamento sintetico poiché la sua applicazione non determina l'evidenziazione in consolidato di tutti gli elementi patrimoniali dell'affiliata analiticamente considerati»¹⁴.

Da questa premessa possiamo capire che sono i metodi di consolidamento analitico ad esprimere al meglio il fenomeno del gruppo come un'unica entità economica, grazie al fatto che, dalla loro applicazione, emergono delle informazioni di dettaglio che con il metodo sintetico non sarebbero conoscibili.

«Il metodo di consolidamento da impiegare per il trattamento delle partecipazioni nel bilancio consolidato dipende, dalla tipologia di legame partecipativo che è stato instaurato tra capogruppo e ciascuna singola affiliata»¹⁵. Per le imprese controllate il metodo più opportuno è quello analitico, mentre per le imprese collegate al gruppo è sufficiente utilizzare il metodo sintetico. La scelta tra metodo integrale o metodo proporzionale dipende dalla teoria di consolidamento a cui si fa riferimento per l'interpretazione del rapporto tra impresa controllante e imprese controllate.

¹³ GARDINI, Op. cit., p. 46.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ GARDINI, Op. cit., p. 46-47.

Le teorie di consolidamento sono delle differenti impostazioni per poter redigere il bilancio consolidato in maniera coerente rispetto la configurazione del gruppo. Se ne annoverano quattro ovvero:

- la teoria della proprietà;
- la teoria dell'entità;
- la teoria della capogruppo;
- la teoria estesa della capogruppo.

La teoria della proprietà, di origine anglosassone, considera come elemento fondamentale per l'esistenza di un gruppo, il rapporto partecipativo di controllo tra la casa madre e le società affiliate. Tale relazione di dipendenza tra imprese trae la sua legittimità da una situazione di diritto individuato dal possesso azionario, che permette alla capogruppo di godere di un potere di controllo sulle partecipate, a prescindere da un esercizio effettivo di tale potere¹⁶.

In questo quadro il bilancio consolidato viene ad essere considerato una estensione del bilancio della capogruppo, illustrando i risultati conseguiti dalla controllante e dalle controllate, limitatamente alla quota di interessenza in queste da parte della casa madre, dunque, gli interessi delle minoranze non sono rappresentati. Inoltre, l'elisione dei valori reciproci e l'eliminazione dei margini infragruppo, vengono effettuate in base alla percentuale di partecipazione detenuta dalla controllante. Risulta così il metodo di consolidamento proporzionale quello che meglio risponde a tali esigenze informative.

La teoria dell'entità, di matrice tedesca, si colloca in netta contrapposizione alla teoria della proprietà. Concepisce il gruppo come una unità economica, *«nata grazie alla instaurazione di legami non solo partecipativi ma anche di diversa natura; in altri termini, l'ottica sostanziale dell'unità economica prevale su quella formale del controllo giuridico della capogruppo sulle controllate»*¹⁷.

Il gruppo viene quindi inteso come entità e risulta essere un complesso autonomo sovraordinato rispetto ai suoi proprietari (sia di maggioranza che di minoranza),

¹⁶ Cfr. PRENCIPE, TETTAMANZI, *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e analisi secondo i nuovi principi internazionali*, editore Egea, 2009, p. 23.

¹⁷ MONTRONE, *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali: un quadro alla luce di nuovi principi contabili internazionali*, editore Franco Angeli, 2010, p. 54.

pertanto esso si configura come un'azienda unitaria, costituita da una pluralità di imprese giuridicamente distinte ma soggette da un'unica direzione.

In questa ottica il bilancio consolidato rappresenta gli andamenti economici e finanziari del gruppo nel suo insieme, a favore di tutti i proprietari (sia di controllo che di minoranza), dunque considerando al *fair value* il 100% dei diritti delle minoranze. L'elisione dei valori reciproci e l'eliminazione dei margini infragruppo viene effettuata integralmente. Il metodo di consolidamento applicato per questa visione di gruppo è quello integrale.

La teoria della capogruppo (*o Parent Company Theory*), tipicamente seguita nei Paesi nord-americani, è derivata dalla teoria della proprietà e concepisce il gruppo come un aggregato autonomo, ma al tempo stesso riconosce che l'unitario soggetto economico opera al servizio degli interessi della capogruppo e dei suoi azionisti. Quindi, la capofila si trova in una posizione privilegiata rispetto alle altre aziende del gruppo, e tramite il bilancio consolidato si vuole offrire un quadro della situazione del gruppo dal punto di vista degli interessi della casa madre.

Gli elementi dell'attivo e del passivo delle controllate sono espressi al valore corrente unicamente in proporzione alla percentuale di partecipazione detenuta dalla maggioranza, mentre i diritti delle minoranze, indicati separatamente tra le passività dello stato patrimoniale e nel conto economico, vengono calcolati sulla base dei valori contabili presenti nel bilancio della controllata. Inoltre, i valori reciproci si elidono integralmente, mentre i margini infragruppo si elidono in base alla percentuale di partecipazione della controllante nelle controllate. Il metodo di consolidamento che meglio risponde a queste esigenze informative è quello integrale¹⁸.

La teoria modificata della capogruppo (*o Modified Parent Company Theory*), «è un'estensione della precedente teoria di consolidamento che in alcuni aspetti contabili riporta delle "contaminazioni" della teoria dell'entità»¹⁹.

Nel bilancio consolidato (sia stato patrimoniale, sia conto economico) sono così evidenziate separatamente le voci relative alle minoranze azionarie. Rispetto alla teoria della capogruppo i diritti delle minoranze si calcolano sul patrimonio netto al *fair value*²⁰. I valori reciproci e l'eliminazione dei margini infragruppo vengono

¹⁸ Cfr. PRENCIPE, TETTAMANZI, Op. cit., p. 24.

¹⁹ MONTRONE, Op. cit., p. 57.

²⁰ Cfr. PRENCIPE, TETTAMANZI, Op. cit., p. 25.

effettuati integralmente. Anche per questa teoria, come per quella della capogruppo, il metodo di consolidamento più appropriato è quello integrale.

Ciascuna delle teorie di consolidamento, pur presentando sia degli aspetti positivi che degli aspetti criticabili, consente il perseguimento di determinati obiettivi conoscitivi in relazione alla configurazione di gruppo che si vuole assumere

«La configurazione di gruppo che è stata accolta dal Legislatore nazionale ai fini della predisposizione delle regole inerenti alla redazione del bilancio consolidato è quella tipica della teoria della capogruppo»²¹. Pertanto, per le imprese controllate si applica il metodo di consolidamento integrale, mentre per le imprese a controllo congiunto si applica il metodo proporzionale.

Invece, i principi contabili internazionali si sono ispirati alla teoria modificata della capogruppo, prevedono anche l'opzione di applicare la teoria dell'entità; per i metodi di consolidamento si è individuato per le imprese controllate il metodo integrale, per le imprese a controllo congiunto si è lasciata la possibilità di utilizzare il metodo proporzionale o sintetico.

1.5. Il quadro normativo

La realtà dei gruppi aziendali travalica i confini nazionali ed europei, alla ricerca di nuove opportunità al fine di individuare vantaggi e sinergie con altre realtà economiche.

«Una realtà imprenditoriale che voglia operare e finanziarsi a livello internazionale, deve rendersi “trasparente” rispetto ad una gamma di stakeholder appartenenti a Paesi fra loro diversificati per impostazione e cultura economico-aziendale, nonché per “linguaggio contabile”»²². Per far ciò, è necessaria la presenza di uno strumento in grado di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, secondo quelli che sono dei principi accettati e riconosciuti da tutti i Paesi.

In quest'ottica, per l'Unione Europea l'uniformità dei bilanci delle aziende comunitarie, rappresenta, uno degli obiettivi da perseguire, per favorire il processo d'internazionalizzazione delle aziende europee²³. Per raggiungere tale obiettivo, il

²¹ GARDINI, Op. cit., p. 51-52.

²² MONTRONE, Op. cit., p. 73.

²³ Cfr. FORNACIARI, Op. cit., p. 19.

Legislatore europeo, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, ha così scelto lo strumento della direttiva per promuovere l'armonizzazione contabile.

Grazie all'introduzione nell'ordinamento italiano del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, relativi alla redazione del bilancio consolidato, il nostro sistema normativo prevede la presenza di due discipline contabili (delle quali si discorre nei successivi sottoparagrafi)²⁴.

1.5.1. I principi contabili nazionali

In Italia, la materia relativa alla redazione del bilancio consolidato ha ricevuto scarsa attenzione rispetto agli altri Paesi, almeno fino a quando non è stata recepita la IV e VII Direttiva CEE, concernente i conti annuali e i conti consolidati, attraverso il D.lgs. n. 127 del 1991.

Con tale decreto il Legislatore ha disciplinato *«le finalità e le modalità di redazione del bilancio consolidato determinandone la struttura e fissando le regole da seguire e le tecniche di consolidamento da adottare nella redazione del documento recependo, in larga misura, quanto già anticipato dalla prassi e dalla dottrina contabile ed integrando la IV Direttiva CEE che aveva indicato i principi da seguire per la redazione del bilancio di esercizio, le modalità di pubblicazione e le ulteriori informazioni richieste per il bilancio e gli allegati»*²⁵.

In particolare, con il secondo comma all'articolo 29 del D.lgs.127/1991 viene stabilito che il bilancio consolidato *«deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate»*²⁶, similmente a quanto affermato, dall'articolo 2423, comma secondo, del codice civile.

Quindi, anche il Legislatore, imponendo l'obbligo del bilancio consolidato, ha riconosciuto ad esso la finalità di strumento conforme a comprendere la realtà patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo aziendale, inteso come entità distinta dalle singole imprese che lo compongono.

²⁴ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 24.

²⁵ COSTA, *Il bilancio consolidato e l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Cacucci editore, 2007, p. 21.

²⁶ D.lgs. 127/1991, art. 29, comma 2.

Attraverso il D.lgs. 127/1991 il Legislatore nazionale, ha però preferito dettare le norme essenziali e generali per la valutazione e l'esposizione nel bilancio consolidato di alcune poste contabili, rimandando ai principi contabili, la risoluzione degli aspetti più tecnici della redazione²⁷.

Quindi, a seguito dell'emanazione del testo normativo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nel 1996 ha emanato il Documento n. 17 (Bilancio consolidato), successivamente rivisitato dall'OIC 17 in data 16/09/2005.

Tale documento aggiornando il precedente principio n. 8 degli stessi Consigli Nazionali, si pone come scopo quello *«di definire le regole tecnico-contabili per la predisposizione del bilancio consolidato sulla base dei principi basilari stabiliti dalla legge. Inoltre, esso è stato predisposto con l'intento di fornire una guida tecnica per addivenire a un bilancio consolidato redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo, in conformità ai principi contabili»*²⁸.

Riassumendo, in relazione a quanto sopra esposto, per i soggetti che redigono i bilanci consolidati in conformità alla disciplina nazionale, le fonti di riferimento sono dunque:

- il D.lgs. 127/1991;
- l'OIC 17²⁹.

1.5.2. I principi contabili internazionali

Gli organismi comunitari hanno riconosciuto da tempo la necessità di standardizzare i principi di redazione dei bilanci delle imprese europee, rendendo così confrontabili gli stessi bilanci³⁰.

L'Unione Europea ha così identificato nei principi contabili emanati dall' International Accounting Standards Board (IASB), denominati principi IAS/IFRS, il corpo normativo di riferimento verso cui far convergere i criteri di redazione dei bilanci delle imprese e dei gruppi residenti negli Stati membri³¹.

In Italia, i principi contabili internazionali, IAS/IFRS, sono applicabili per la predisposizione del bilancio consolidato di alcune tipologie di gruppi.

²⁷ Cfr. COSTA, Op. cit., p. 29.

²⁸ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 27.

²⁹ Cfr. GARDINI, Op. cit., p. 54.

³⁰ Cfr. COSTA, Op. cit., p. 30.

³¹ Cfr. BIANCONE, BUSSO, CISI, PISONI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Giuffrè editore, 2007, p. 2.

Con l'entrata in vigore del «Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si ha reso obbligatorio l'uso dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato dei gruppi quotati su un qualunque mercato regolamentato avente sede nel territorio della UE a partire dal bilancio dell'esercizio 2005 (inclusivo dei dati comparativi relativi all'esercizio 2004)»³².

Nell'ambito delle opzioni concesse dall'articolo 5 del sopraddetto Regolamento, l'Italia ha formulato le proprie scelte attraverso l'articolo 25 della Legge 306 del 31 ottobre 2003, al quale ha fatto seguito il D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, per la definizione delle norme applicative³³.

L'articolo 25 ha disposto che devono utilizzare gli IAS/IFRS, per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, anche le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, invece, per le imprese assicurative, vige l'obbligo solo se quotate.

La facoltà (non l'obbligo), di fare uso dei principi internazionali è invece previsto per le società non quotate che redigono il bilancio in forma completa e per le società consolidate da uno dei soggetti indicati in precedenza (società quotate, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche e intermediari finanziari, imprese assicurative)³⁴.

Il D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, ha previsto, a partire dal 2005, l'obbligo, per le società quotate, e la facoltà per quelle non quotate, di redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS. In particolare, gli articoli 2 e 3 prevedono:

«l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dal 2005, per:

- a) le società quotate;*
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;*
- c) le banche, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie iscritte all'elenco speciale, gli istituti di moneta elettronica;*

³² MEZZABOTTA, "IFRS 10 un nuovo principio per il bilancio consolidato", *Rivista dei dottori commercialisti*, 3/2012, p. 689.

³³ Cfr. ANDREI, *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, G. Giappichelli editore, 2006, p. 6.

³⁴ Cfr. COSTA, *Op. cit.*, p. 33.

d) le società assicurative;

-la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dal 2005, per tutte le società diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile»³⁵.

Le due norme, hanno così considerevolmente ampliato la platea dei soggetti che utilizzano, per obbligo o per opzione, i principi contabili internazionali, individuando anche il divieto di utilizzo degli stessi per alcune tipologie di società.

Per i soggetti, nell'ambito dell'Unione Europea, che redigono i bilanci consolidati in conformità ai principi contabili internazionali, le principali fonti normative di riferimento sono:

-IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” concerne la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento contabile riservato alle differenze di consolidamento;

-IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” disciplina il consolidamento delle partecipazioni in società controllate, dal 1° gennaio 2014 è sostituito dallo IAS 27 *Separate Financial Statements* e l'IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*;

-IAS 28 “Partecipazioni in società collegate” disciplina le partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole, dal 1° gennaio 2014 è sostituito dallo IAS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures* e dall'IFRS 12 *Disclosure of Interests in Other Entities*;

-IAS 31 “Partecipazioni in *joint venture*” disciplina il consolidamento delle partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, dal 1° gennaio 2014 è sostituito dall'IFRS 11 *Joint Arrangements* e dall'IFRS 12 *Disclosure of Interests in Other Entities*;

-tutti gli altri principi contabili internazionali che hanno impatto sulla redazione bilancio consolidato.

1.6.L'area di consolidamento

La delimitazione dell'area di consolidamento, insieme alla verifica delle condizioni di omogeneità dei valori, è notoriamente una delle operazioni più delicate prima di

³⁵ PRENCIPE, TETTAMANZI, Op. cit., p. 19.

procedere alla fase di consolidamento vera e propria. Questo perché l'individuazione dell'area di consolidamento impatta fortemente nella procedura di formazione del bilancio consolidato, *«atteso che l'inclusione o meno di un soggetto giuridico nella predetta area può influenzare in maniera determinante la configurazione e l'attendibilità del documento finale»*³⁶.

Si deduce che la nozione di gruppo non necessariamente coincide con il concetto di area di consolidamento. Infatti, *«mentre il gruppo si concepisce come un insieme interconnesso (o sistema) di imprese, composto da controllante e controllate, l'area di consolidamento è un insieme minore o, al più uguale a questo, dato che comprende solo quei soggetti appartenenti al gruppo aziendale, i cui bilanci devono essere sottoposti alla procedura di consolidamento»*³⁷.

Per individuare l'area è fondamentale precisare cosa si intenda per controllo, ovvero quale sia l'influenza esercitata in termini decisionali dalla casa madre sulle società presenti nel gruppo aziendale.

La dottrina economico aziendale stabilisce che si è in presenza di una situazione di controllo, qualora un'impresa ha il potere effettivo di condizionare le scelte riguardanti le politiche finanziarie, gestionali ed organizzative di un'altra unità aziendale³⁸.

*«Oltre alla effettività dell'esercizio di controllo, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso è esercitato, è necessaria una sua continuità. Pertanto il fatto di determinare le scelte gestionali e finanziarie in via del tutto transitoria non comporta l'esistenza di un controllo»*³⁹.

Dunque la dottrina predilige una dimensione di controllo sostanziale, considerando condizione sufficiente alla presenza di controllo l'effettivo esercizio dello stesso, ovvero a prescindere eventualmente da legami partecipativi tra le unità. *«Il concetto di controllo ai fini di consolidamento almeno nella disciplina nazionale, appare più restrittivo, ancorato ad un legame formale, rappresentato sempre anche dal vincolo partecipativo»*⁴⁰.

Premesso ciò, verifichiamo il contenuto della normativa italiana (quella internazionale sarà esposta nel capitolo seguente).

³⁶ COSTA, Op. cit., p. 40.

³⁷ RIJA, Op. cit., p. 52.

³⁸ Cfr. ANDREI, Op. cit., p. 38.

³⁹ Id., p. 39.

⁴⁰ GARDINI, Op. cit., p. 68-69.

La normativa nazionale ha definito l'area di consolidamento attraverso la lettura congiunta degli articoli 26 e 28 del D.lgs. 127/1991.

L'articolo 26, stabilisce quali sono le imprese controllate ai fini del consolidamento. Esso prevede quattro fattispecie di controllo valide ai fini del consolidamento, le prime due richiamano parte del contenuto dell'articolo 2359 del codice civile, le altre due sono rilevanti ai soli fini del bilancio consolidato⁴¹.

Relativamente alle prime due fattispecie, l'articolo 2359 del codice civile al primo comma, recita:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa»⁴².

Al sub 1) viene individuata la fattispecie di controllo di diritto, generata dalla possibilità di governare la società, attraverso la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Al sub 2) viene individuata la fattispecie di controllo di fatto, generata dalla possibilità di governare la società anche attraverso la disponibilità di voti rappresentanti una percentuale inferiore alla maggioranza assoluta, ma rappresentativi comunque di una maggioranza relativa (tale controllo deve essere dimostrato).

Al sub 3) viene individuata la fattispecie di controllo contrattuale, *«generata da una situazione di fatto, per cui la possibilità dell'esercizio dell'influenza dominante prescinde dallo strumento del voto in assemblea»⁴³.*

Quest'ultima tipologia però non viene inclusa ai fini della redazione del bilancio consolidato, in quanto l'articolo 26 al primo comma stabilisce che: *«agli effetti dell'articolo 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile»⁴⁴.*

⁴¹ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 48.

⁴² Codice civile, art. 2359, comma 1.

⁴³ GARDINI, Op. cit., p. 88.

⁴⁴ D.lgs. 127/1991, art. 26, comma 1.

Le altre due fattispecie di controllo individuate dall'articolo 26 sono il controllo contrattuale o da clausola statutaria e il controllo da accordi con altri soci. Infatti, l'articolo 26 recita: *«agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:*

- a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;*
- b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei i diritti di voto»⁴⁵.*

Il controllo al sub a), da non confondere con la tipologia di controllo contrattuale prevista dal codice civile, deriva da contratti di dominazione o clausole statutarie che attribuiscono ad un solo soggetto il potere di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

Nello specifico, *«il contratto di dominazione rappresenta una forma di legame tra aziende per cui un'impresa si trova sotto il dominio di un'altra essendo l'oggetto del contratto la sottomissione di un'impresa alla direzione di un'altra»⁴⁶*. Malgrado i contratti di dominazione in Italia siano vietati, il Legislatore ha ritenuto di dover regolamentare la fattispecie, nel caso in cui un'impresa controllata estera abbia sede in un Paese in cui la normativa vigente consenta la stipulazione di questa tipologia di contratti, ad esempio la Germania.

Il controllo per clausola statutaria trova fondamento nello statuto societario dell'impresa figlia, l'inserimento nello stesso di particolari clausole che attribuiscono ad un soggetto il potere di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, conferisce al soggetto stesso una posizione dominante nei confronti della società.

«Come i contratti di dominazione anche le clausole statutarie non sono consentite, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia anche in questo caso il legislatore ha contemplato l'ipotesi di controllo derivante da clausola statutaria nell'eventualità che il diritto applicabile ai rapporti con un'impresa controllata estera consenta l'inserimento di tali clausole negli statuti della società»⁴⁷.

⁴⁵ D.lgs. 127/1991, art. 26, comma 2.

⁴⁶ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 52.

⁴⁷ Id., p. 53.

Il controllo al sub b) concerne tutti gli accordi il cui fine sia quello di attribuire ad un solo azionista, il controllo della maggioranza, tale maggioranza può anche essere solo relativa.

Invece, l'articolo 28 dispone alcuni casi di esclusione facoltativa dall'area di consolidamento, le casistiche sono le seguenti:

- irrilevanza;
- limitazioni nei diritti della controllante;
- impossibilità di reperire le informazioni;
- controllate destinate all'alienazione.

Riguardo la prima ipotesi di esclusione, l'irrilevanza, ci si riferisce alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo attraverso il bilancio consolidato. Essa però non va interpretata per le imprese considerate singolarmente ma nel loro complesso, *«questo significa che si può presentare la situazione per cui alcune controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della rappresentazione del gruppo, complessivamente considerate non siano più irrilevanti»*⁴⁸. La ratio che soggiace a tale possibilità di esclusione, è quella di non sostenere i costi di consolidamento di una partecipazione che, sarebbe irrilevante ai fini della capacità segnaletica del consolidato.

I principi contabili stabiliscono alcuni parametri quantitativi idonei a misurare l'irrilevanza ma precisano anche che *«ragioni non meramente quantitative possono, per contro, indurre al consolidamento dell'impresa, come quando, ad esempio, questa occupi una posizione strategica di rilievo nell'ambito del gruppo»*⁴⁹. In questo modo l'irrilevanza viene misurata anche attraverso dei parametri qualitativi.

*«Circa la seconda delle cause facoltative di esclusione, ovvero, quella legata a gravi e durature restrizioni all'esercizio del controllo da parte della capogruppo, bisogna sottolineare che si deve trattare di restrizioni effettive e non meramente eventuali. Le stesse poi devono possedere i caratteri della gravità e della durabilità»*⁵⁰.

Relativamente alla gravità, si ritiene che ci si riferisca a quei casi in cui viene pregiudicato l'esercizio dei poteri attraverso i quali si manifesta il controllo. *«Devono venire compromessi, ad esempio, i poteri di votare liberamente nelle assemblee*

⁴⁸ ANDREI, Op. cit., p. 50.

⁴⁹ OIC 17, *Il bilancio consolidato*, paragrafo 5.4.

⁵⁰ COSTA, Op. cit., p. 47.

ordinarie che nominano gli amministratori o il potere di rimpatriare il capitale o i dividendi della controllata estera»⁵¹.

La durabilità invece, fa riferimento a situazioni che perdurino nel tempo, non temporanee, cosicché il controllo ne risulti stabilmente pregiudicato. Le esemplificazioni, individuano i casi di assoggettamento della controllata a procedure concorsuali, diverse da quelle che hanno per oggetto il risanamento dell'impresa, di procedimenti di espropriazione in corso dell'impresa controllata, dell'esistenza di eventi di natura politica, quali le guerre, in corso nel Paese in cui si trova la controllata⁵².

In particolare, sulla terza delle cause di esclusione facoltativa, dovuta alla presenza di ostacoli per l'ottenimento delle necessarie informazioni, il Legislatore suggerisce due ipotesi distinte: da un lato, l'impossibilità di ottenerle tempestivamente, dall'altro l'eccessiva e sproporzionata onerosità di ottenimento delle stesse⁵³. È necessario che si tratti di situazioni veramente eccezionali e di oggettiva difficoltà, come ad esempio quella in cui i libri e i documenti contabili sono andati distrutti per opera di un incendio.

In ultimo, sulla quarta delle cause di esclusione facoltativa, ossia quando le azioni siano possedute solamente in vista di una prossima alienazione, lo scopo economico di detenzione della partecipazione non è quindi il controllo e il suo inserimento nella unità direzionale del gruppo, ma la sua speculazione⁵⁴. L'esclusione è quindi dettata dal fatto che il bilancio della controllata risentirebbe della prospettiva di cessione, prevedendo l'applicazione di criteri differenti da quelli di funzionamento, e l'iscrizione della partecipazione nell'attivo circolante e non nelle immobilizzazioni immateriali⁵⁵.

1.7.Soggetti obbligati alla redazione

«Occorre anzitutto richiamare che per tutte le società italiane, al fine di stabilire se esista o meno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato la normativa a cui fare riferimento è quella nazionale. E ciò, indipendentemente da quale sia, la disciplina di

⁵¹ GARDINI, Op. cit., p. 105.

⁵² Cfr. COSTA, Op. cit., p. 47.

⁵³ Cfr. COSTA, Op. cit., p. 48.

⁵⁴ Cfr. MONTRONE, Op. cit., p. 148.

⁵⁵ Cfr. ANDREI, Op. cit., p. 51-52.

riferimento, per la redazione del bilancio consolidato medesimo: principi contabili internazionali ovvero disciplina nazionale»⁵⁶. Infatti, la Commissione Europea tramite una comunicazione, ha disposto che «per stabilire se una società debba o meno redigere i conti consolidati ci si continuerà a basare sul diritto nazionale attuativo della Settima Direttiva del Consiglio»⁵⁷.

1.7.1. L'obbligo di redazione nella disciplina nazionale

Per individuare i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato, bisogna leggere congiuntamente gli articoli 25 e 27 del D.lgs. 127/1991.

Dunque a norma dell'articolo 25, le imprese obbligate a redigere il consolidato sono:

-le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che controllano un'impresa, quest'ultima può anche essere una società di persone o un'impresa individuale;

-gli enti pubblici economici, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata⁵⁸.

In virtù delle disposizioni contenute nel D.lgs. 127/1991 non risultano soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato le capogruppo costituite in forma di imprese individuali, società di persone e associazioni o fondazioni anche se esercitano attività d'impresa. Tuttavia, l'obbligo alla redazione del bilancio consolidato, viene esteso alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, che controllano un'impresa, nel caso in cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali⁵⁹.

L'articolo 27 disciplina i casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per quei soggetti che rientrano tra quelli indicati nell'articolo 25. Le casistiche sono le seguenti:

- l'esonero per imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni;
- l'esonero dei sottogruppi;
- l'esonero per irrilevanza.

⁵⁶ PRENCIPE, TETTAMANZI, Op. cit., p. 36.

⁵⁷ FORNACIARI, Op. cit., p. 36.

⁵⁸ Cfr. MONTRONE, Op. cit., p. 138.

⁵⁹ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 36.

Nel caso di esonero dimensionale, l'articolo 27 al primo comma stabilisce che: non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio⁶⁰.

«L'esonero decade invece già dal primo esercizio in cui due dei suddetti limiti siano stati superati. Dal punto di vista operativo, l'esercizio dell'esonero per modeste dimensioni risulta essere piuttosto flessibile in quanto, i parametri che non devono essere superati possono essere anche diversi da esercizio ad esercizio»⁶¹.

Il Legislatore nazionale al fine di non imporre costosi conteggi consolidati per verificare l'esistenza dell'esonero, ha stabilito che per determinare i limiti rappresentanti il totale degli attivi patrimoniali e dei ricavi, deve essere fatta la somma di tali valori, risultanti dai bilanci d'esercizio della capogruppo e delle controllate⁶².

Infine, l'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. In quest'ultima disposizione, la *ratio* risiede nell'importanza informativa che il bilancio consolidato assume in quei gruppi che fanno appello al pubblico risparmio.

Il caso di esonero delle sub-holding, cioè delle imprese che controllano un sottogruppo e che risultano a sua volta controllate da una capogruppo di ordine superiore, viene individuato dall'articolo 27 al terzo e al quarto comma, attraverso le seguenti condizioni:

- la controllante della sub-holding è titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;
- l'impresa controllante della sub-holding è soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato in base alle disposizioni nazionali o di un altro Stato membro;

⁶⁰ Cfr. MONTRONE, Op. cit., p. 143.

⁶¹ FORNACIARI, Op. cit., p. 33.

⁶² Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 38.

-la controllata non ha emesso titoli quotati in borsa⁶³.

«La ratio dell’esonero risiede nell’esistenza di informazioni più ampie di gruppo prodotte da un altro soggetto, la capogruppo superiore, che ricomprendono i dati economico-finanziari del sottogruppo controllato dalla sub-holding»⁶⁴. La presenza di un consolidato a livello superiore, a volte potrebbe comunque non garantire di per sé la comprensibilità delle informazioni in capo alla sub-holding. Pertanto viene prevista, la possibilità da parte dei soci di minoranza di richiedere la redazione di un bilancio consolidato anche in capo alla sub-holding, della quale sono soci.

Infine, il quinto comma prevede che, nella nota integrativa del bilancio della sub-holding, oltre a riportare i motivi dell’esonero, devono essere indicati la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato, la copia dello stesso, la copia della relazione sulla gestione e la copia dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana. Tali documenti devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata⁶⁵.

Il D.lgs. n. 56 del 31 marzo 2011 ha apportato una integrazione all’articolo 27 prevedendo il caso di esonero per irrilevanza. La modifica deriva dall’attuazione, nell’ordinamento italiano, della direttiva 2009/49/CE. Il nuovo comma 3-bis prevede che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 29. Ossia, viene meno l’obbligo di consolidamento per quelle società controllate che, sia singolarmente sia nel loro insieme, non presentino un interesse rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico del complesso di imprese incluse nel consolidamento⁶⁶.

1.7.2. L’obbligo di redazione nella disciplina internazionale

Per i principi contabili internazionali, sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, tutte le entità che ne controllano altre. *«Per lo IAS 27 la forma giuridica della controllante e delle controllate non riveste alcuna discriminante ai fini*

⁶³ Cfr. GARDINI, Op. cit., 78.

⁶⁴ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 42.

⁶⁵ Cfr. Ibid.

⁶⁶ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 44-45.

dell'individuazione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato»⁶⁷. Il principio definisce la controllante con un termine neutro e di ampia accezione, che ricomprende nella posizione di capogruppo “*all profit oriented entities*”⁶⁸.

I principi contabili internazionali prevedono un caso di esonero. Nello specifico, una controllante che al tempo stesso si trovi nella posizione di sub-holding può non redigere il bilancio consolidato solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:

-la sub-holding è un'impresa a sua volta interamente o parzialmente controllata da un'altra entità e gli eventuali azionisti di minoranza non oppongono alcuna obiezione alla omessa presentazione del bilancio consolidato;

-i propri titoli di debito o strumenti rappresentativi di quote di capitale non sono negoziati in un mercato regolamentato;

-la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;

-la sub-holding è un'impresa a sua volta controllata (direttamente o indirettamente), da un'altra che, redige il bilancio consolidato per uso pubblico nel rispetto dei principi contabili internazionali⁶⁹.

La capogruppo esonerata deve indicare nella note al bilancio di esercizio, il ricorso all'esonero, le ragioni dello stesso, la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale della capogruppo superiore che pubblica il consolidato in conformità agli IAS/IFRS, l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale documento⁷⁰.

Rispetto alla normativa italiana, i principi contabili internazionali, non considerano le modeste dimensioni come motivo di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Ciò comporta l'obbligo di redazione del bilancio consolidato indipendentemente dalla dimensione, così come dalla forma giuridica⁷¹.

1.8.Considerazioni conclusive

Il fenomeno internazionale che spinge le aziende ad aggregarsi, per essere più competitive nel mercato, ha portato alla nascita di molti gruppi aziendali. Le

⁶⁷ GARDINI, Op. cit., p. 82.

⁶⁸ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 45.

⁶⁹ Cfr. MONTRONE, Op. cit., p. 144.

⁷⁰ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 47.

⁷¹ Cfr. MONTRONE, Op. cit., p. 144.

caratteristiche che distinguono i gruppi dalle altre aggregazioni sono: la presenza del legame partecipativo tra imprese e di un unico soggetto economico, il quale è capace di esercitare una direzione unitaria su una pluralità di aziende ciascuna avente la propria autonomia giuridica.

Il bilancio consolidato ha la finalità di rappresentare in modo veritiero e coerente la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e la sua capacità di generare reddito, permettendo di dare un giudizio sulla gestione svolta ed evidenziando l'andamento del gruppo. La rappresentazione risulta differente in base ai metodi di consolidamento e alle teorie di consolidamento applicati. La scelta di quali metodi e di quali teorie discende anche, dai principi contabili che si utilizzano, se nazionali o internazionali.

L'Unione Europea ha visto la necessità di produrre una normativa comunitaria, per la redazione dei bilanci consolidati, adeguata a tutti i Paesi membri, trovando così negli IAS/IFRS un buon corpo normativo di riferimento, rispetto agli US GAAP che sono più adatti per il mercato americano.

L'Italia ha iniziato a porre una maggiore attenzione alla materia attraverso il D.lgs. 127/1991, il quale ha recepito la IV e VII Direttiva CEE, e successivamente ha individuato quali soggetti devono o hanno la facoltà di redigere i consolidati secondo i principi contabili internazionali inoltre, si può notare come la platea che applica tali principi si sia ampliata, questo anche per rendere le imprese italiane più appetibili ad investimenti esteri.

La definizione dell'area di consolidamento è una fase delicata e precedente al consolidamento vero e proprio. Nella dottrina economico aziendale, la circoscrizione di tale area è legata alla definizione di controllo, prediligendo una dimensione del controllo sostanziale, mentre la disciplina nazionale ha privilegiato la dimensione formale, portando spesso a non far coincidere i confini del gruppo aziendale con l'area di consolidamento.

Relativamente all'obbligo di redazione del bilancio consolidato si può notare come la disciplina internazionale non pone attenzione alla forma giuridica della controllante e delle controllate, bensì tutti i gruppi sono tenuti alla produzione del documento, invece, la disciplina nazionale pone attenzione alla forma giuridica, prevedendo la presenza di società di capitali tra le controllate o le controllanti. Inoltre, rispetto alla normativa nazionale i principi contabili internazionali prevedono un solo caso di

esonero, quello delle sub-holding, il quale è simile a quello della disciplina italiana, malgrado la maggiore informativa richiesta. Possiamo dunque dedurre, che la posizione che i principi contabili internazionali sia volta ad estendere l'obbligo di redazione del documento consolidato a tutti i gruppi a prescindere dalla dimensione e dalla natura giuridica delle imprese.

Capitolo 2 Il bilancio consolidato nei principi contabili internazionali

2.1.Premessa

In questo capitolo, l'obiettivo è di presentare i principi contabili internazionali e la loro evoluzione, per la predisposizione del bilancio consolidato, evidenziando le modifiche più importanti che negli anni sono avvenute. Tali principi erano in vigore fino all'introduzione dal 1° gennaio 2014 del nuovo set di principi contabili internazionali (Reg. UE n. 1254/2012).

Si partirà dall'esposizione dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, in particolare si approfondiranno il concetto di controllo il quale è fondamentale per stabilire quali controllate consolidare e delimitare così l'area di consolidamento, in seguito si illustreranno le elaborazioni di preconsolidamento necessarie per passare alla fase di consolidamento vera e propria, per la quale viene utilizzato il metodo integrale, successivamente si descriverà come vengono valorizzati gli interessi non di controllo, per poi spiegare rapidamente la fase di assestamento delle partecipazioni. Brevemente si tratterà della perdita di controllo e le conseguenze che essa comporta e si esporranno le informazioni integrative richieste dal principio, infine, si definirà il bilancio separato e la sua funzione.

In seguito si analizzerà lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, specialmente il concetto di influenza notevole e il relativo metodo di consolidamento ovvero il metodo del patrimonio netto e la sua applicazione, inoltre, in breve, sarà esposta la *disclosure* relativa a tali partecipazioni.

Per concludere, si illustrerà lo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*, in particolar modo il concetto di controllo congiunto, le tipologie di *joint venture* e le relative modalità di contabilizzazione. Nello specifico si approfondirà il metodo di consolidamento proporzionale il quale è il metodo di consolidamento consigliato per contabilizzare delle entità a controllo congiunto alternativo al metodo del patrimonio netto e infine si descriverà in breve la *disclosure* richiesta per le partecipazioni a controllo congiunto.

2.2. Bilancio consolidato e separato IAS 27

Lo IAS 27 regola la materia relativa alla redazione del bilancio consolidato e separato. Tale principio è stato pubblicato dall'International Accounting Standards Committee nell'aprile del 1989, ed è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 1990, con il titolo *Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate*⁷². Esso ha sostituito la IAS 3 intitolato *Bilancio consolidato*, pubblicato nel giugno del 1976 ed in vigore dal 1977, ad eccezione di quelle parti riguardanti la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. L'introduzione dello IAS 27 «*innova profondamente la disciplina del bilancio consolidato toccando gli aspetti concernenti la nozione di controllo, la forma giuridica delle imprese, gli oneri per i sottogruppi e le esclusioni di controllate dal consolidamento*»⁷³.

Il principio è stato rivisto nella forma nel 1994, e successivamente, ha subito alcuni emendamenti nel 1998 e nel 2000, che tuttavia non ne hanno modificato la sostanza⁷⁴.

Lo Standing Interpretations Committee ha elaborato due Interpretazioni relative allo IAS 27; la SIC 12 *Consolidamento-Società a destinazione specifica* emanata nel giugno del 1998 e applicabile dal 1° luglio 1999 e la SIC 33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto*, emessa nell'agosto del 2001 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2002, relativa alla considerazione degli elementi potenziali nella determinazione del controllo⁷⁵.

Nel 2004 (Reg. CE n. 2238/2004) lo IAS 27 è stato sostituito da una nuova versione intitolata *Bilancio consolidato e separato*, la quale, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, e recependo le indicazioni contenute nell'Interpretazione SIC 33, ha abrogato quest'ultima, e ha modificato la SIC 12.

In un secondo momento, alle modifiche all'uopo descritte, sono seguite delle rettifiche da parte dei seguenti principi contabili internazionali: IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*, IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, IFRS 8 *Settori operativi* e IAS 1 *Presentazione del bilancio*⁷⁶.

⁷² Cfr. SACCON, *L'area di consolidamento nella previsione normativa internazionale*, G. Giappichelli editore, 2003, p. 142.

⁷³ SACCON, *Il sistema regolativo del bilancio di gruppo*, editore Cafoscarina, 2008, p. 95.

⁷⁴ Cfr. Ibid.

⁷⁵ Cfr. SACCON, *L'area Op. cit.*, p. 142.

⁷⁶ Cfr. IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*.

Infine, nel 2008 (Reg. CE n. 69/2009) è stata effettuata una revisione dello IAS 27, e nei mesi successivi a mezzo dei (Regolamenti CE nn. 70/2009 e 494/2009) sono stati apportati ulteriori miglioramenti.

Dalla lettura del principio contabile, si comprende come *«esso deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo, nonché per la contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio d'esercizio proprio della capogruppo»*⁷⁷.

Il principio è costituito da un testo principale e da appendici. Il testo principale si sofferma dapprima sull'ambito di applicazione e sugli obiettivi dello stesso, per poi esporre le regole principali per determinare l'esistenza o meno di controllo e regolamentare la redazione ed i soggetti obbligati a redigere i bilanci consolidati. Inoltre, come tutti i principi contabili internazionali, fornisce alcune definizioni.

Esso definisce il bilancio consolidato come il bilancio di un gruppo, considerato come se fosse un'unica entità economica. *«Il gruppo è inteso come un insieme di imprese costituito dalla capogruppo (parent) e da tutte le controllate (subsidiaries), le quali sono delle entità economiche, anche senza personalità giuridica, come nel caso di partnership, controllate da un'altra entità (controllante)»*⁷⁸. Ulteriori definizioni fornite riguardano il controllo, la partecipazione di minoranza e il bilancio separato (di cui tratteremo nei successivi paragrafi).

2.2.1. Il controllo e l'area di consolidamento

La determinazione dell'area di consolidamento per i principi contabili internazionali è strettamente correlata alla nozione di controllo.

Il controllo viene individuato dallo IAS 27, mentre la SIC 12, identifica l'esposizione alla maggioranza dei rischi e dei benefici in una *Special purpose entity*, come criterio di controllo e dunque di consolidamento⁷⁹.

Il principio contabile internazionale 27, al paragrafo 4, definisce il controllo come: *«il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di*

⁷⁷ MONTRONE, *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali: un quadro alla luce di nuovi principi contabili internazionali*, editore Franco Angeli, 2010, p. 100.

⁷⁸ TEODORI, *Il bilancio consolidato: la metodologia di costruzione e il profilo informativo*, Giuffrè editore, 2012, p. 258.

⁷⁹ Cfr. FERRARI, PANZIRONI, "IFRS 10 «consolidated financial statements»", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2/2013, p. 11.

ottenere i benefici dalle sue attività»⁸⁰. Tale definizione di controllo caratterizzava anche lo IAS 3, inoltre dalla sua lettura possiamo ravvisare che il concetto di controllo, a cui i principi contabili internazionali si ispirano, è di tipo sostanziale.

Le indicazioni presenti nello IAS 27 presumono l'esistenza del controllo quando la capogruppo possiede, in modo diretto o indiretto, più della metà dei diritti di voto in un'altra impresa. Il principio contempla dunque, «una tipologia di controllo “di diritto”, ovvero basato sulla possibilità di esercizio, sia direttamente che indirettamente, della maggioranza assoluta dei diritti di voto in assemblea ordinaria»⁸¹.

In aggiunta a quanto enunciato dallo IAS 3, il principio contabile internazionale 27 stabilisce che, laddove la detenzione dei diritti di voto non si attesti alla maggioranza assoluta, devono essere tenute in considerazione una serie di elementi, volti, a validare l'ipotesi di controllo, ovvero:

- l'esistenza di accordi con altri investitori, che portino a controllare la maggioranza dei voti;
- la presenza di clausole statutarie o di un accordo, che consentono la gestione finanziaria e operativa dell'impresa;
- il potere di nominare o di revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo⁸².

Nelle circostanze appena richiamate è possibile individuare un controllo non “di diritto”, ovvero basato sul possesso della maggioranza delle azioni o quote, ma connesso all'esercizio di un'influenza dominate. Quest'ultima è esercitabile attraverso degli strumenti operativi differenti (contratto o clausola statutaria, accordi con altri

⁸⁰ IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 4.

⁸¹ GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè editore, 2010, p. 115.

⁸² Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, *Bilancio consolidato*, editore Il sole 24 ore, 2011, pp. 67-68.

soci, minoranza qualificata di voti)⁸³. In questo modo lo IAS 27, rispetto al principio contabile 3, amplia e definisce in maniera più dettagliata il concetto di controllo⁸⁴.

Secondo lo IAS 27, ai fini della individuazione del concetto di controllo, quest'ultimo è da intendersi estensibile, anche alle circostanze che, pur in assenza delle condizioni precedentemente richiamate, di fatto permettono una influenza dominante.

Nel 2005 lo IASB ha precisato che, pur in assenza di uno specifico richiamo all'interno dello IAS 27, la fattispecie di controllo "di fatto" è inclusa nel concetto di controllo. *«Secondo il Board, il possesso riferito ad una quota inferiore al 50% può, infatti, definire situazioni di controllo, anche in assenza di specifici accordi che attribuiscono formalmente la titolarità della maggioranza dei diritti di voto. Tale indicazione, ha apportato un contributo chiarificatore in relazione a talune situazioni d'incertezza interpretativa emerse nell'applicazione dello IAS 27»*⁸⁵.

Pertanto, il concetto di controllo, può essere esteso a quelle situazioni partecipative in cui si detiene la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, grazie alla presenza di un azionariato frazionato, incapace di organizzarsi in modo da poter esprimere opinioni unitarie, permettendo di fatto il controllo.

*«Va peraltro rilevato che la dipendenza economica (esistente, ad esempio, in relazioni di fornitura o nelle ipotesi in cui esiste un unico cliente o un unico ente finanziatore) non costituisce di per sé una forma di controllo»*⁸⁶.

Lo IAS 27, nelle linee guida, specifica che un'entità detiene il controllo, a prescindere dal fatto che il controllo stesso venga esercitato.

Con il Reg. CE n. 2238/2004 lo IAS 27 incorpora quanto contenuto nella SIC 33, in cui si prevedeva ai fini della valutazione circa l'esistenza del controllo, di considerare anche i diritti di voto potenziali⁸⁷. Si tratta di diritti che derivano dal *«possessione di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la*

⁸³ Cfr. BIANCONE, BUSSO, CISI, PISONI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Giuffrè editore, 2007, pp. 52-53.

⁸⁴ Cfr. SACCON, *Il sistema* Op. cit., p. 101.

⁸⁵ BIANCONE, BUSSO, CISI, PISONI, Op. cit., p. 55.

⁸⁶ PRENCIPE, TETTAMANZI, *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e analisi secondo i nuovi principi internazionali*, editore Egea, 2009, p. 40.

⁸⁷ Cfr. POZZOLI, POZZOLI, "IAS 28: partecipazioni in società collegate", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 3/2005, p. 62.

potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità»⁸⁸.

In seguito, il principio precisa che tali diritti di voto vengono rilevati solo quando sono correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da un'altra impresa, non sono invece correntemente esercitabili o convertibili *«i diritti di voto potenziali quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro»⁸⁹.*

Infine, per stabilire se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, la società deve esaminare tutti gli elementi e le circostanze che condizionano i diritti di voto, escludendo l'intenzione della direzione aziendale e la capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti. *«È evidente che la capacità di esercitare il potere non esiste se i diritti di voto potenziali non hanno sostanza economica (es.: se il prezzo di esercizio è fissato in maniera tale da precluderne l'esercizio o la conversione in qualsiasi circostanza possibile)»⁹⁰.* È bene sottolineare come tali diritti vengano utilizzati solo per valutare l'esistenza del controllo su un'impresa e, dunque, decretare se quest'ultima rientra nell'area di consolidamento. Infine va evidenziato, che nel momento in cui si redige il bilancio consolidato si deve considerare solo l'attuale ed effettiva quota di partecipazione posseduta dalla controllante, escludendo quindi l'ulteriore quota di partecipazione derivante dalla possibilità di esercitare o convertire tali diritti di voto, nonostante essi siano correntemente esercitabili o convertibili⁹¹.

L'impostazione dello IAS 27 consiste, nell'includere nell'area di consolidamento tutte le controllate. Il principio non prevede nessun caso di esclusione dall'area di consolidamento per le entità controllate, modificando così quanto precedentemente previsto.

Muovendo da questa premessa, il principio disciplina che, una controllata rientri nell'area di consolidamento anche se la sua attività è dissimile da quella delle altre imprese del gruppo, eliminando così il caso di esclusione che era previsto dallo IAS 3.

Viene dunque richiesta, per le controllate con una attività differente, una informativa aggiuntiva nella note al bilancio consolidato, come ad esempio le informazioni

⁸⁸ IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 14.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ BIANCONI, BUSO, CISI, PISONI, Op. cit., p. 58.

⁹¹ Cfr. PRENCIPE, TETTAMANZI, Op. cit., p. 43.

integrative individuate dall'IFRS 8 *Settori operativi*, le quali permettono di comprendere la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo⁹².

«Secondo i pronunciamenti internazionali le informazioni sulla situazione del gruppo risultano più significative se nel bilancio consolidato vengono rappresentate anche le imprese con attività diversa da quella prevalente nel gruppo»⁹³.

Con la nuova versione del principio contabile internazionale 27 (Reg. CE n. 2238-2004), è stata eliminata la fattispecie di esclusione per “gravi e durature restrizioni”, le quali pregiudicano eloquentemente la capacità della controllata di trasferire fondi alla controllante. Questo caso di esclusione che era previsto anche dallo IAS 3, si configurava solo quando le restrizioni sono pesanti, di lungo periodo e compromettono in maniera significativa il trasferimento di fondi⁹⁴. Escludendo quindi la partecipazione dall'area di consolidamento, la si contabilizzava in base allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

Successivamente, grazie all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, è stato eliminato il caso di esclusione per controllo temporaneo, il quale si configurava qualora la scelta di alienare la partecipazione fosse antecedente alla data dell'acquisizione⁹⁵. «Lo IAS 3 risultava meno stringente in quanto consentiva la possibilità di escludere una controllata dal consolidamento qualora la controllante decidesse, successivamente all'acquisto, per la vendita della partecipazione»⁹⁶. Con la versione del 2004 (Reg. CE n. 2238-2004), il principio 27 ha ristretto ulteriormente tali casi, riferendosi alle partecipazioni acquisite con il solo scopo di rivendita entro i 12 mesi dall'acquisizione. La partecipazione, come per il caso di esclusione per “gravi e durature restrizioni”, veniva contabilizzata secondo lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*⁹⁷.

Notiamo che negli anni, l'orientamento dei principi contabili internazionali ha condotto verso la restrizione dei casi di esclusione per controllo temporaneo, portando alla fine l'eliminazione di tale fattispecie.

⁹² Cfr. CECCHI, *Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato*, editore Angeli, 2010, p. 146.

⁹³ SACCON, *Il sistema Op. cit.*, p. 105.

⁹⁴ Cfr. SACCON, *L'area Op. cit.*, p. 154.

⁹⁵ Cfr. *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Cfr. Reg. CE n. 2238/2004, IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 16.

Per le partecipazioni a controllo temporaneo vi è dunque l'obbligo di consolidamento, tuttavia viste le peculiarità di tale partecipazione, le attività e le passività di tale partecipata debbono essere classificate distintamente dalle altre e valutate secondo quanto previsto dall'IFRS 5⁹⁸.

I cambiamenti che si sono susseguiti nel principio svelano l'intenzione dei principi contabili internazionali, di far coincidere l'area di consolidamento con l'intero gruppo, rispettando così il concetto di controllo a cui essi si ispirano.

«Il principio non prevede come possibile causa di esclusione il costo sproporzionato o la non tempestività delle informazioni nell'ottenimento delle informazioni necessarie al consolidamento da parte della controllata. Il precedente IAS 3 affermava che esclusioni basate su simili argomentazioni risultano soggettive e di impiego discrezionale»⁹⁹.

Non è prevista neppure l'esclusione per irrilevanza anche se, i principi contabili internazionali, come disposto dalla loro Prefazione al paragrafo 12, non si applicano a elementi irrilevanti, risulta possibile escludere dal consolidamento le consociate che nel loro insieme sono valutate essere irrilevanti.¹⁰⁰

Va rilevato che rientrano nell'area di consolidamento anche le entità senza personalità giuridica, come le partnership.

Come precedentemente accennato, sono considerate nell'area di consolidamento, in base la SIC 12, anche le *Special purpose entities* (SPE), o società veicolo. Quest'ultime sono costituite per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito (ad esempio: cartolarizzazione dei crediti, attività di ricerca e sviluppo, operazioni di leasing e così via), nell'interesse di un altro soggetto detto *sponsor*. Esse possono assumere diverse forme giuridiche (società di capitali, società di persone, società fiduciarie o società di fatto), e sono anche frequentemente costituite attraverso accordi legali che impongono vincoli rigidi alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi. Per quest'ultimo motivo vengono spesso definite società "autopilota".

«Una entità a destinazione specifica deve essere considerata controllata da un'altra impresa – e inclusa nell'area di consolidamento – quando il legame tra imprese si

⁹⁸ Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 260.

⁹⁹ SACCON, *L'area* Op. cit., p. 155.

¹⁰⁰ Cfr. Ibid.

manifesta con il trasferimento di benefici economici»¹⁰¹. Ciò è valido anche quando i legami partecipativi sono minimi o addirittura assenti se:

- a) le attività della SPE sono gestite per conto dell'entità, che ne ottiene i benefici;
- b) l'entità sostanzialmente detiene il potere decisionale o i diritti per ottenere la maggior parte dei benefici della SPE;
- c) l'entità sostanzialmente detiene i diritti per ottenere la maggior parte dei benefici della SPE e per tale motivo è esposta ai relativi rischi;
- d) l'entità detiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SPE o ai suoi beni, al fine di ottenere benefici dalle attività¹⁰².

In aggiunta a questa elencazione, che non deve considerarsi esaustiva, la SIC 12 attraverso un'appendice, fornisce alcuni esempi di indicatori che debbono congiuntamente o disgiuntamente verificarsi affinché si possa affermare l'esistenza di controllo sulla SPE. Nello specifico l'interpretazione suddivide le circostanze individuate in classi di indicatori, i quali concernono le attività svolte dalla SPE, il potere decisionale, i benefici economici generati dalla SPE e i rischi connessi alle attività:

- a) le attività svolte dalla SPE, sono gestite dalla entità che redige il bilancio, la quale, ha creato direttamente o indirettamente la SPE finalizzandola alle proprie esigenze aziendali. Degli esempi si hanno quando la SPE è principalmente impegnata a fornire una fonte di finanziamento all'entità che redige il bilancio oppure, quando la SPE fornisce un servizio accessorio all'attività propria dell'entità che redige il bilancio. È bene sottolineare, che la dipendenza economica di una società veicolo dall'entità che redige il bilancio non determina, di per sé, una situazione di controllo¹⁰³.
- b) L'entità che redige il bilancio, nella sostanza, *«dispone dei poteri decisionali per il controllo della SPE o delle sue attività, anche nel caso in cui tali poteri sorgano in un momento successivo a quello della creazione della SPE»¹⁰⁴. Di*

¹⁰¹ MOSCARINI, "La nozione di «controllo» nella disciplina del bilancio consolidato. Confronto con i principi contabili internazionali", *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 3/4/2006, p. 182.

¹⁰² Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 70.

¹⁰³ Cfr. POZZOLI, "Consolidamento delle società veicolo nei bilanci conformi agli IAS", *Guida alla contabilità & bilancio*, 22/2007, p. 58.

¹⁰⁴ MEZZABOTTA, "IFRS: cessione di attivi a società veicolo", *Amministrazione & finanza*, 24/2009, p. 14.

nessun rilievo è il fatto che questi poteri siano stati oggetto di delega a terzi a seguito della formazione di un meccanismo di “pilota automatico”. Questi poteri possono ad esempio riguardare la facoltà: di sciogliere con decisione unilaterale la SPE, di modificare lo statuto o regolamento della SPE, di porre il veto su proposte di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo della SPE¹⁰⁵.

- c) *«L’entità che redige il bilancio, nella sostanza, detiene il diritto ad ottenere la maggior parte dei benefici delle attività della SPE, tramite statuto, contratto, accordo, atto fiduciario o qualsiasi altro schema, accordo o mezzo»¹⁰⁶*. Come per esempio, il diritto ad ottenere la maggioranza dei flussi finanziari futuri netti o altri benefici economici distribuiti dalla SPE; o, il diritto ad ottenere la maggior parte delle partecipazioni a causa di distribuzioni residuali programmate o di liquidazione della SPE¹⁰⁷.
- d) L’entità che redige il bilancio continua a sopportare i rischi della SPE, nonostante la cessione degli attivi a favore della stessa, *«per esempio garantendo agli investitori esterni che forniscono sostanzialmente attraverso la stessa SPE, un rendimento prefissato o una protezione del credito concesso»¹⁰⁸*. In questi casi, l’entità mantiene i rischi connessi alle attività trasferite, e gli investitori sono dei meri finanziatori poiché la loro esposizione ai profitti e perdite è limitata. Ciò si ha per esempio quando: i fornitori di capitale non hanno un interesse nell’attivo netto della SPE, i fornitori di capitale non hanno diritto ai benefici economici futuri della SPE oppure non sono sostanzialmente esposti ai rischi inerenti le attività della stessa, i fornitori di capitale ricevono una remunerazione assimilabile all’interesse di mercato per il prestito in denaro¹⁰⁹.

Possiamo affermare che, dalla applicazione dello IAS 27 e della SIC 12, si ha il consolidamento di una SPE anche in assenza degli strumenti tradizionali di controllo, qualora si presenti un potere effettivo di gestione su di esse.

Da quanto esposto si rileva la presenza di due differenti definizioni di controllo, la prima presente nello IAS 27, si fonda sulla “capacità di esercitare il controllo”, la

¹⁰⁵ Cfr. SIC 12, *Consolidamento – Società a destinazione specifica*, appendice.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Cfr. Ibid.

¹⁰⁸ MEZZABOTTA, Op. cit., p. 15.

¹⁰⁹ Cfr. POZZOLI, Op. cit., p. 58.

seconda contenuta nella SIC 12, si basa sul “trasferimento dei benefici economici e sulla esposizione dei rischi”. A riguardo si dispone la seguente tabella che pone in evidenza i principali punti delle due definizioni.

Tab. 1 Modelli a confronto

IAS 27	SIC 12
Il consolidamento dipende dal controllo	Il consolidamento dipende dal controllo
Il controllo è il potere di governare le politiche finanziarie ed operative di un'impresa per ottenere benefici	Il prevalente indicatore di controllo è l'esposizione alla maggioranza dei rischi e benefici della SPE
Il controllo viene esercitato mediante: <ul style="list-style-type: none"> • la maggioranza dei diritti di voto anche attraverso accordi con altri investitori • accordi contrattuali o clausole statutarie che consentono di raggiungere la maggioranza dei diritti di voto • la nomina o la revoca della maggioranza del consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo equivalente • la capacità di indirizzare la maggioranza dei voti in seno al consiglio di amministrazione o altro organo equivalente 	Si detiene il controllo nonostante i legami partecipativi tra l'entità e la SPE sono minimi o assenti, se: <ul style="list-style-type: none"> • le attività della SPE sono gestite per conto dell'entità, che ne ottiene i benefici • il potere decisionale o i diritti per ottenere la maggioranza dei benefici della SPE appartengono all'entità • l'entità detiene i diritti per ottenere la maggior parte dei benefici della SPE e per tale ragione è esposta ai relativi rischi • l'entità detiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SPE o ai suoi beni, al fine di ottenere benefici dalle attività.

Per concludere, l'evoluzione dello IAS 27 ha condotto all'inclusione nell'area di consolidamento tutte le entità controllate; comprese, le entità senza personalità giuridica, le entità che svolgono attività differenti da quelle delle altre imprese del gruppo e le SPE. In questo modo, i principi contabili internazionali, cercano di far coincidere l'area di consolidamento con l'intero gruppo.

2.2.2. Le procedure di consolidamento

Nella sezione dedicata alla “Procedura di consolidamento” lo IAS 27 disciplina in parte le elaborazioni di preconsolidamento, le quali *«sono elaborazioni contabili preliminari e, quindi, propedeutiche al consolidamento dei bilanci. Esse sono volte a rendere sufficientemente omogenei i sistemi parziali di valori accolti nei bilanci da aggregare, così da consentire un efficace sviluppo delle successive fasi del processo di consolidamento e da garantire all'origine la significatività dei dati dai quali scaturirà la rappresentazione a valori dell'economia del gruppo aziendale»*¹¹⁰.

¹¹⁰ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 153.

Il principio contabile 27 dispone dunque, le elaborazioni che attengono all'omogeneità sostanziale e all'omogeneità temporale. Con riguardo invece all'omogeneità formale e all'omogeneità nell'unità di conto, si deve fare riferimento:

-allo IAS 1 *Presentazione del bilancio*, ed allo IAS 7 *Rendiconto finanziario*;

-allo IAS 21 *Operazioni in valuta*¹¹¹.

Il principio contabile, al paragrafo 24, disciplina l'omogeneità sostanziale e in merito dispone che «*i bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando i principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili*»¹¹².

Ovviamente per un bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali, per “principi contabili uniformi” ci si riferisce agli IAS/IFRS. Se una componente del gruppo utilizza principi contabili difformi dagli IAS/IFRS, per esempio i principi nazionali del codice civile o gli US GAAP, si devono apportare le opportune rettifiche al bilancio della stessa. A tale principio non sono ammesse deroghe. Si ricorda però che la precedente versione, in vigore fino al 31 dicembre 2004, concedeva la possibilità di utilizzare criteri differenti quando l'applicazione di criteri contabili uniformi fosse di difficile realizzazione, e di questo bisognava darne notizia nella nota integrativa, illustrando le motivazioni che impedivano di utilizzare il principio congiuntamente all'ammontare dei valori del bilancio consolidato a cui doveva essere applicato il diverso trattamento contabile¹¹³. A tal proposito, la modifica effettuata dallo IASB, ha apportato un miglioramento della qualità delle informazioni del bilancio consolidato.

Il principio, al paragrafo 22, definisce l'omogeneità temporale e ne fissa il seguente principio generale: «*i bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data*»¹¹⁴.

Il principio continua stabilendo che in caso di discrepanza tra le date di chiusura, la controllata deve redigere, ai fini del consolidamento, un bilancio annuale intermedio la cui durata è pari a quella dell'esercizio della controllante.

Nel caso in cui la stesura del bilancio intermedio non sia fattibile, lo IAS, nel paragrafo successivo, disciplina che può essere utilizzato un bilancio redatto ad una

¹¹¹ Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 261.

¹¹² IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 24.

¹¹³ Cfr. SACCON, *Il sistema* Op. cit., p. 109.

¹¹⁴ IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 22.

data di chiusura diversa purché il differimento temporale tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non sia superiore ai tre mesi. In questo caso il principio richiede di eseguire sui bilanci con data difforme delle «rettifiche per tenere conto dell'effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo»¹¹⁵. Viene richiesto inoltre che, che la durata degli esercizi ed eventuali discrepanze nelle date di chiusura siano le stesse di esercizio in esercizio¹¹⁶.

Sarebbe quindi necessario che la capogruppo emanasse delle direttive in modo da omogeneizzare le date di chiusura dei bilanci di tutte le entità appartenenti al gruppo, evitando così di dover individuare le operazioni considerate significative sulle quali devono essere effettuate le rettifiche¹¹⁷.

Una volta effettuate le opportune elaborazioni di preconsolidamento, si passa alla vera e propria fase di consolidamento.

La procedura di consolidamento individuata dallo IAS 27, prevede l'applicazione del metodo integrale, ed è composta da una prima fase di aggregazione, delle voci presenti nei bilanci della capogruppo e delle sue controllate, pertanto si sommano tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi linea per linea. E da una seconda fase attinente alle operazioni di rettifica, le quali sono necessarie per presentare le informazioni contabili del gruppo come un'unica entità economica nel bilancio consolidato¹¹⁸. Le rettifiche più rilevanti sono le seguenti:

- a) « l'eliminazione del valore contabile della partecipazione della capogruppo in ciascuna controllata e della corrispondente parte del patrimonio netto avviene»¹¹⁹ in aderenza alle disposizioni contenute nell'IFRS 3;
- b) l'identificazione delle partecipazioni di minoranza nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio delle controllate consolidate;
- c) relativamente alle controllate consolidate, le partecipazioni di minoranza nell'attivo netto devono essere rappresentate separatamente dalla quota di

¹¹⁵ IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 23.

¹¹⁶ Cfr. Ibid.

¹¹⁷ Cfr. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè editore, 2010, p. 150.

¹¹⁸ Cfr. FERRARI, STORTI, "Bilancio consolidato secondo gli IAS", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 4/2009, p. 65.

¹¹⁹ SACCON, *Il sistema Op. cit.*, p. 110.

patrimonio netto di pertinenza della capogruppo. Le partecipazioni di minoranza nell'attivo netto, consistono nel valore della quota di pertinenza di terzi alla data di acquisizione della partecipazione, calcolato in base quanto disposto dall'IFRS 3, e nella quota parte delle variazioni nel patrimonio netto di pertinenza di terzi dalla data dell'aggregazione¹²⁰.

In seguito il principio dispone che i saldi, le operazioni, i ricavi, i costi infragruppo devono essere integralmente eliminati. Anche se non è espressamente stabilito dal principio 27 è da ritenersi che importi irrilevanti non siano eliminati, «*in virtù delle caratteristiche qualitative dell'informativa di bilancio statuite dal Conceptual Framework, in particolare relevance e balance between benefit and cost*»¹²¹.

Sono integralmente eliminati anche gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo inclusi nel valore contabile delle attività, come ad esempio le rimanenze e le immobilizzazioni. L'eliminazione di utili e perdite darà origine a differenze temporanee, alle quali dovrà essere applicato lo IAS 12 *Imposte sul reddito* per il calcolo delle imposte anticipate o differite¹²².

«*Per quanto attiene alle perdite infragruppo, lo IAS 27 ricorda, inoltre, che esse possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare in bilancio consolidato, richiamando in questo modo l'ipotesi in cui potrebbe rendersi opportuno evitare l'eliminazione di tali valori in sede di redazione del bilancio di gruppo*»¹²³.

Anche in questo caso malgrado il principio contabile internazionale 27 non lo enunci esplicitamente, è da ritenersi che l'eliminazione dei margini reddituali non realizzati nei confronti di terze economie possa non essere effettuata se gli importi sono irrilevanti.¹²⁴

Tutte queste eliminazioni di operazioni infragruppo rispecchiano perfettamente l'intenzione da parte dei principi contabili internazionali, di rappresentare il gruppo come una unica entità (in quanto si sono ispirati alla teoria dell'entità), di conseguenza gli unici valori esposti nel bilancio consolidato sono quelli realizzati verso soggetti esterni al gruppo.

¹²⁰ Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 18.

¹²¹ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 211.

¹²² Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 21.

¹²³ ANDREI, *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, G. Giappichelli editore, 2006, p. 138.

¹²⁴ Cfr. Ibid.

I costi e i ricavi di una controllata, in base a quanto disposto dallo IAS 27 al paragrafo 26, «sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione, cioè dalla data in cui il controllo della società controllata si è di fatto trasferito all'acquirente, mentre i costi e i ricavi di una società controllata dismessa devono essere inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante cessa di avere il controllo della società controllata»¹²⁵.

In sintesi, una volta effettuate le operazioni di preconsolidamento, relative l'omogeneità sostanziale, temporale, formale e dell'unità di conto, si procede alla fase di consolidamento vera e propria, la quale si basa sul metodo di consolidamento integrale. Dopo aver sommato le voci presenti nei bilanci della capogruppo e delle sue controllate, si effettuano una serie di operazioni di rettifica, ed infine si eliminano le operazioni infragruppo, al fine di rappresentare il gruppo come un'unica entità.

2.2.3. Gli interessi non di controllo

Il principio contabile internazionale 27 «utilizza il termine *non-controlling interests* per identificare gli interessi delle minoranze, cioè la quota di patrimonio netto non riconducibile, direttamente o indirettamente, alla controllante»¹²⁶. Il termine è stato efficacemente modificato poiché nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004, gli interessi non di controllo erano chiamati *minority interest*. Essi devono essere esposti nello stato patrimoniale consolidato all'interno del patrimonio netto, ma separatamente dagli interessi di controllo, mentre nella versione precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2004, dovevano essere classificati separatamente nello stato patrimoniale consolidato tra il patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo e le passività.¹²⁷

«Il prospetto di conto economico complessivo deve mostrare, come suddivisione dell'utile (o della perdita) d'esercizio consolidato, l'utile (o la perdita) d'esercizio attribuibile agli interessi non di controllo e l'utile (o la perdita) d'esercizio di pertinenza degli azionisti della controllante; analoga ripartizione deve essere presentata con riferimento al totale del conto economico complessivo»¹²⁸.

¹²⁵ FERRARI, STORTI, Op. cit., pp. 64-65.

¹²⁶ TEODORI, Op. cit., p. 263.

¹²⁷ Cfr. AZZALI, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali problemi applicativi, soluzioni operative e potenzialità informative, 2002, Il Sole 24 ore, p. 491.

¹²⁸ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 246.

Relativamente alle modalità di calcolo degli interessi di controllo, si deve fare riferimento all'IFRS 3, che prevede con la nuova versione in rivista nel 2008 due metodi alternativi.

Con il primo metodo, gli interessi non di controllo sono calcolati in base alla quota parte emergente dalla valutazione a *fair value* delle attività e delle passività identificabili della controllata.

Con «*il secondo metodo, si ha la valorizzazione degli interessi non di controllo al loro fair value alla data di acquisizione della partecipazione di controllo*»¹²⁹.

L'appena citato *fair value* può essere calcolato in base alle quotazioni delle azioni della controllante, se ci si trova in presenza di un mercato attivo. In caso contrario l'IFRS 3 dispone che ci si possa servire di apposite tecniche di valutazione. L'introduzione di questa opzione valutativa risponde alla logica della teoria dell'entità, mentre l'altro approccio si basa sulla teoria della capogruppo modificata.

2.2.4. L'asestamento delle partecipazioni

In sede di asestamento delle partecipazioni possono emergere, dal confronto tra il corrispettivo pagato per l'acquisizione delle partecipazioni e il *fair value* della controllata, delle differenze di consolidamento, queste possono essere positive o negative.

Quando è positiva, deriva da un costo della partecipazione acquisita superiore al *fair value* della controllata, va iscritta nell'attivo del bilancio consolidato a titolo di avviamento.

L'ammontare dell'avviamento dipende dal metodo scelto da parte della controllante, nella valutazione degli interessi non di controllo. Qualora la controllante decida di valutare degli interessi non di controllo in base alla loro quota di pertinenza nel patrimonio netto della controllata espresso a *fair value*, l'avviamento che ne emerge a stato patrimoniale, è esclusivamente quello di pertinenza della controllante, per il quale è stato pagato un prezzo (*purchased goodwill approach*). Se invece la controllante sceglie di valutare gli interessi non di controllo al loro *fair value*,

¹²⁹ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 245.

l'avviamento che compare in bilancio consolidato sarà comprensivo della quota di pertinenza degli interessi non di controllo (*full goodwill approach*)¹³⁰.

L'avviamento non può essere ammortizzato ma viene invece sottoposto annualmente ad *impairment test*. Non è più previsto, in mancanza di una giustificazione della differenza di consolidamento come avviamento, il caso del “cattivo affare”.

Quando è negativa, deriva da un costo della partecipazione acquisita inferiore al *fair value* della controllata, e dunque causata o dalla conclusione di un buon affare da parte della controllata, o da errori nel calcolo del *fair value* oppure dalla richiesta, da parte dei principi contabili internazionali, di rilevare alcuni elementi patrimoniali ad un valore differente dal loro *fair value*¹³¹.

A tal proposito l'IFRS 3 chiede di «*rivedere l'identificazione e la valutazione delle attività e delle passività nonché la valutazione del costo della partecipazione per verificare eventuali errori di misurazione*»¹³². Se un'eccedenza persiste, quest'ultima viene considerata quale utile da buon affare e deve essere imputata a conto economico consolidato, tra i componenti positivi dell'utile (perdita) d'esercizio e deve essere integralmente attribuita alla controllante¹³³. Dallo IAS 27 non viene più previsto l'avviamento negativo.

2.2.5. Perdita di controllo

Il principio contabile internazionale 27 dedica alcuni paragrafi alla perdita di controllo, la quale, nel momento in cui si realizza, comporta il deconsolidamento della partecipata e la rilevazione del risultato economico conseguente.

*«La perdita di controllo si verifica quando la controllante perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenere i benefici dalla sua attività»*¹³⁴

La perdita di controllo può verificarsi con delle modificazioni del possesso partecipativo, come nel caso, ad esempio, di vendita del pacchetto partecipativo, oppure, senza cambiamenti a livello di proprietà assoluta o relativa. Questo caso può

¹³⁰ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 247.

¹³¹ Cfr. Id., p. 250.

¹³² SACCON, *Il sistema* Op. cit., p. 111.

¹³³ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 250.

¹³⁴ CONFALONIERI, “Le partecipazioni e i principi contabili internazionali IAS/IFRS”, *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 11/12/2007, p. 604.

verificarsi, ad esempio, quando, la controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione o anche a seguito di un accordo contrattuale¹³⁵.

Nel caso di dismissione totale della partecipazione, a partire dalla data in cui si è realizzata la dismissione avviene l'interruzione dell'utilizzo del metodo integrale e il conseguente deconsolidamento della partecipazione. La controllante, con la perdita di controllo, deve:

- eliminare le attività (compreso ogni avviamento) e le passività della controllata secondo i loro valori contabili alla data della perdita del controllo;
- eliminare i valori contabili di qualsiasi partecipazione di minoranza nella ex controllata alla data della perdita di controllo;
- rilevare il *fair value* del pagamento, in caso ricevuto, a seguito dell'operazione che ha comportato la perdita del controllo;
- rilevare l'assegnazione delle azioni della controllata ai soci, nel caso in cui l'operazione che ha causato la perdita di controllo comporta una distribuzione di azioni
- riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita d'esercizio), o inserire direttamente negli utili portati a nuovo se stabilito da altri principi, tutti i valori rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo concernenti quella controllata;
- registrare eventuali differenze risultanti come utile o perdita nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio riconducibili alla controllante¹³⁶.

Nella data in cui si realizza il disinvestimento della partecipazione, si assiste al deconsolidamento delle attività e delle passività della partecipata e la rilevazione dell'utile/perdita nel conto economico consolidato, mentre i ricavi e i costi della controllata (come precedentemente illustrato), rimangono inclusi nel conto economico consolidato fino alla data della perdita di controllo.

Con la perdita totalitaria del controllo si ha l'iscrizione nel bilancio consolidato della plusvalenza/minusvalenza determinata dalla cessione, questo importo deriva dalla differenza tra il *fair value* del corrispettivo e il valore contabile dell'attivo netto della

¹³⁵ Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 32.

¹³⁶ Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 34.

controllata alla data in cui avviene la perdita di controllo¹³⁷. «In questo contesto è importante identificare gli utili/perdite differiti nel patrimonio netto e rilevati in esercizi precedenti tra “gli altri componenti del conto economico complessivo” attribuibili alla controllata ceduta. L’ammontare cumulato degli altri componenti del conto economico complessivo accumulato nel patrimonio netto della controllata è considerato parte del valore contabile della controllata ed è incluso nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione»¹³⁸.

Nel caso in cui la cessione della partecipazione non sia totale, a partire dalla data in cui si è realizzata la dismissione deve essere interrotto l’utilizzo del consolidamento integrale. È necessario che il legame partecipativo che permane venga opportunamente qualificato pertanto, la partecipazione residua potrà essere qualificata come:

-partecipazione in società collegata, qualora la partecipante riesca ad esercitare una influenza notevole, di conseguenza sarà valutata in base al metodo del patrimonio netto, previsto dallo IAS 28;

-partecipazione in una *joint venture*, qualora si compia una variazione nel possesso partecipativo insieme alla sottoscrizione di un accordo di controllo congiunto. La partecipazione verrà contabilizzata ai sensi dello IAS 31, secondo la tipologia di *joint venture* che si è formata.

-altra partecipazione, qualora non sia possibile esercitare né un’influenza notevole né un controllo congiunto, pertanto sarà contabilizzata secondo lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*¹³⁹.

2.2.6. Informazioni integrative

Il principio più volte ha chiesto di specificare alcune informazioni nella nota integrativa al fine di rendere più comprensibile ed esauriente il contenuto del bilancio consolidato.

In particolare con riferimento all’area di consolidamento lo IAS 27 dispone che nel bilancio consolidato vengano fornite le seguenti informazioni integrative:

¹³⁷ Cfr. RINALDI, TOSELLI, *La variazione della quota di partecipazione nel bilancio consolidato*, Il Sole 24 ore, 2012, p. 146.

¹³⁸ RINALDI, TOSELLI, *Op. cit.*, pp. 146-147.

¹³⁹ Cfr. BIANCONE, BUSSO, CISI, PISONI, *Op. cit.*, p. 246.

- il tipo di legame tra la controllata e la capogruppo qualora quest'ultima non possieda (direttamente o indirettamente), più della metà dei voti esercitabili in assemblea;
- le ragioni, della mancanza del controllo, malgrado il possesso (diretto o indiretto) della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali;
- la data di riferimento del bilancio di una controllata, se diversa e le motivazioni del perché ci si riferisce ad una data di chiusura o ad un esercizio differente da quello della capogruppo;
- le indicazioni di qualsiasi restrizione significativa, relativa alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di dividendi o rimborsi di prestiti;
- la spiegazione degli effetti che ha la variazione nelle percentuali del controllo nonostante queste non comportino la perdita dello stesso;
- le indicazioni attinenti gli utili o le perdite causate dalla perdita di controllo di una partecipata¹⁴⁰.

«È inoltre richiesto di fornire un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea, nonché una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni»¹⁴¹.

2.2.7. Bilancio separato

Lo IAS 27 al paragrafo 4 definisce il bilancio separato come *«il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate»¹⁴².*

Dalla lettura della definizione possiamo evincere che il bilancio separato consiste nel bilancio di una capogruppo, la quale presenta il proprio bilancio d'esercizio accanto al

¹⁴⁰ Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 41.

¹⁴¹ GARDINI, Op. cit., p. 316.

¹⁴² IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 4.

bilancio consolidato. Rispetto a quest'ultimo, il bilancio separato ha lo scopo di fornire un'informativa aggiuntiva¹⁴³.

«La presentazione del bilancio separato può essere frutto di un'autonoma e discrezionale scelta dell'impresa oppure essere imposto dalle disposizioni normative del singolo Paese»¹⁴⁴.

Rispetto al bilancio consolidato, i principi da utilizzare per la redazione del bilancio separato sono leggermente diversi, specialmente per quanto concerne le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, le quali devono essere alternativamente, iscritte al costo o contabilizzate in conformità allo IAS 39¹⁴⁵. In realtà con la versione pubblicata nel 2008 dal Board, si fa riferimento ai contenuti dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, e non dello IAS 39 infatti, in ragione al subentro dello stesso al principio 39 a partire dal 1° gennaio 2015. L'utilizzo di questi due criteri valutativi permette di misurare direttamente il ritorno degli investimenti effettuati in partecipazioni.

Con la nuova versione dello IAS 27 in vigore dal 1° gennaio 2005 (Reg. CE n. 2238/2004), non risulta più possibile contabilizzare le partecipazioni attraverso il metodo del patrimonio netto in base a quanto disposto dallo IAS 28¹⁴⁶.

Lo IAS 27 prosegue, enunciando, che lo stesso criterio deve essere applicato per ciascuna categoria di partecipazioni. Il principio specifica inoltre che le partecipazioni contabilizzate al costo devono essere valutate in conformità all'IFRS 5 qualora siano classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione, mentre non subiscono alcuna modifica di valutazione se sono contabilizzate in base allo IAS 39¹⁴⁷.

In riferimento a quanto appena esposto si riporta la seguente figura.

¹⁴³ Cfr. CONFALONIERI, Op. cit., p. 608.


¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Cfr. SAVIOLI, *I principi contabili internazionali*, Giuffrè editore, 2008, p. 332.

¹⁴⁶ Cfr. GHIOTTO, PIGNOTTI, *IAS: principi contabili internazionali e consulenza del lavoro*, IPSOA, 2006, p. 213.

¹⁴⁷ Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 38.

Fig. 1: Valutazione partecipazioni nel bilancio separato



Il principio stabilisce che «le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante»¹⁴⁸.

Anche per il bilancio separato lo IAS 27 dispone una serie di indicazioni relative alla disclosure; sono previste però alcune differenze in funzione alla tipologia di entità che lo redige.

Se una controllante è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, devono essere inserite nel bilancio separato le seguenti informazioni:

- l'indicazione che il documento in oggetto è un bilancio separato;
- l'informazione di esonero dalla redazione del bilancio consolidato;
- la denominazione e la sede della entità che redige il bilancio consolidato in conformità con gli IFRS, oltre all'indirizzo in cui il consolidato è disponibile;
- l'elenco delle partecipazioni di rilievo, individuando la denominazione, la sede operativa e/o legale; la quota di partecipazione e, se differente, la percentuale di voti esercitabile in assemblea;
- il criterio di valutazione applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni di cui al punto precedente¹⁴⁹.

Se invece chi redige il bilancio separato è una entità diversa da quella sopra descritta, le ulteriori informazioni richieste sono:

- la specificazione che il bilancio in oggetto è un bilancio separato;
- i motivi per cui viene predisposto se non obbligatorio per legge;

¹⁴⁸ IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 40.

¹⁴⁹ Cfr. TEODORI, Op. cit., pp. 291-292.

-l'elenco delle partecipazioni di rilievo, individuando la denominazione, la sede operativa e/o legale; la quota di partecipazione e, se differente, la percentuale di voti esercitabile in assemblea;

-il criterio di valutazione applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni di cui al punto precedente¹⁵⁰.

2.3.Partecipazioni in società collegate: IAS 28

Lo IAS 28 «disciplina la contabilizzazione delle partecipazioni in imprese collegate sia con riferimento alla redazione del bilancio consolidato che con riferimento alla stesura del bilancio d'esercizio proprio della partecipante»¹⁵¹.

Il principio è stato pubblicato dall'International Accounting Standards Committee nell'aprile del 1989 con il titolo *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*, subentrando in quelle parti dello IAS 3 *Bilancio consolidato* che non erano state sostituite dallo IAS 27.

Lo IAS 28 è stato rivisto nella forma nel 1994 e successivamente, ha subito alcune modifiche nel 1998, 1999 e 2000.

Lo Standing Interpretations Committee ha elaborato tre Interpretazioni relative al principio contabile 28 e sono: la SIC 3 *Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate*, la SIC 20 *Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto - Rilevazione di perdite* e la SIC 33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto - Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*, emanate rispettivamente nel 1997, 2000 e 2001¹⁵².

Nel 2004 (Reg. CE n. 2238/2004) lo IAS 28 è stato sostituito da una nuova versione intitolata *Partecipazioni in società collegate*, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, sostituendo le SIC 3, SIC 20 e SIC 33.

In un secondo momento, lo IAS 28, è stato modificato dai seguenti principi contabili internazionali: IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*, IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate* e IAS 1 *Presentazione del bilancio*.

¹⁵⁰ Cfr. IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, paragrafo 43.

¹⁵¹ GHIOTTO, PIGNOTTI, Op. cit., p. 216.

¹⁵² Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*.

In aggiunta, attinente al principio contabile internazionale 28, v'è l'Interpretazione IFRIC 5 *Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali* pubblicata nel dicembre del 2004.

Per concludere, vanno evidenziate le rettifiche allo IAS 28 ad opera dei *Miglioramenti agli IFRS*, avvenute rispettivamente nel 2008 (Reg. CE n. 70/2009) e 2011 (Reg. CE n. 149/2011), ed infine la modifica effettuata attraverso la revisione dello IAS 27 (Reg. CE n. 494/2009).

Il principio è costituito da un testo principale e da una appendice. Il testo principale si sofferma dapprima sull'ambito di applicazione, per poi definire l'influenza notevole, ed esporre il metodo del patrimonio netto e la sua applicazione.

La contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate rappresenta l'ambito applicativo dello IAS 28, con esclusione delle società collegate detenute da società di investimento in capitale di rischio e fondi comuni, fondi d'investimento compresi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni. *«In tal caso, infatti, il principio contabile di riferimento è lo IAS 39, “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione”»*¹⁵³.

2.3.1. Influenza notevole

Lo IAS 28, al paragrafo 2, definisce come collegata l'entità, anche priva di personalità giuridica, *«in cui la partecipante detiene un'influenza notevole e che non è né una controllata, né una partecipazione in una joint venture»*¹⁵⁴.

Da lettura della definizione, si può immediatamente appurare come tutto il principio contabile internazionale ruota attorno al concetto di influenza notevole.

L'influenza notevole viene definita come *«il potere di partecipare alle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto»*¹⁵⁵.

Il principio specifica che per presupporre l'esistenza di influenza notevole è necessario che una partecipante possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili in assemblea della partecipata, a meno che non si possa dimostrare il contrario. Viceversa, si suppone che la partecipante non abbia una influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente, una quota inferiore del

¹⁵³ POZZOLI, POZZOLI, Op. cit., p. 61.

¹⁵⁴ IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 2.

¹⁵⁵ Ibid.

20% dei voti esercitabili in assemblea della partecipata, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata¹⁵⁶.

Infine, una partecipante può avere un'influenza notevole, nonostante un'altra partecipante detenga la maggioranza assoluta o relativa.

Il principio, al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione dell'influenza notevole, fornisce una serie di circostanze che, al verificarsi di una o più di esse, solitamente indicano l'esistenza del rapporto di collegamento tra una partecipante e la sua partecipata. Le circostanze sono le seguenti:

- a) *«la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;*
- b) *la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o di altre modalità di distribuzione degli utili;*
- c) *l'esistenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;*
- d) *l'interscambio di personale dirigente; o*
- e) *la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali»¹⁵⁷.*

Attraverso la nuova versione (Reg. CE n. 2238/2004) il principio contabile n. 28 incorpora quanto contenuto nella SIC 33, in cui si prevedeva ai fini della valutazione circa l'esistenza dell'influenza notevole (così come per il controllo), di considerare anche i diritti di voto potenziali.

Come già affrontato nel precedente paragrafo, i diritti di voto potenziali sono rappresentati da warrant, opzioni d'acquisto, strumenti finanziari di debito o di capitale. La caratteristica di questi strumenti consiste nella loro capacità di conferire all'investitore dei diritti di voto, o di ridurre quelli di altri investitori. Al fine di valutare l'esistenza dell'influenza notevole è dunque necessario considerare i diritti di voto potenziali correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità. *«Pertanto non devono essere considerati né i diritti potenziali di voto, né i diritti che possono essere esercitati in una data futura o se sottoposti a un evento futuro o condizione sospensiva»¹⁵⁸.*

Il principio al paragrafo 10, disciplina la possibilità di perdita dell'influenza notevole su una collegata nel momento in cui viene meno *«il potere di partecipare alle*

¹⁵⁶ Cfr. POZZOLI, POZZOLI, Op. cit., p. 63.

¹⁵⁷ IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 7.

¹⁵⁸ GHIOTTO, PIGNOTTI, Op. cit., pp. 217-218.

decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata, il che può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa»¹⁵⁹.

Come, ad esempio, qualora la collegata venga assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione oppure anche a seguito di un accordo contrattuale¹⁶⁰.

Da quanto esposto, si rileva, che il concetto di influenza notevole è correlato alla sostanza economica dei rapporti esistenti tra partecipante e partecipata e non alla mera forma giuridica.

2.3.2. Applicazione del metodo del patrimonio netto

La contabilizzazione in bilancio consolidato di una partecipazione in collegata avviene attraverso il metodo del patrimonio netto (*equity method*). Con questo metodo la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente «*il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione*»¹⁶¹.

Devono essere inclusi nel conto economico per la quota di pertinenza della partecipante, gli utili e le perdite della collegata, mentre, i dividendi ricevuti da quest'ultima, sono portati a riduzione del valore della partecipazione.

Sono rilevate direttamente nel patrimonio netto della partecipante, per la sua quota di pertinenza, le variazioni del patrimonio netto della collegata conseguenti da rivalutazioni di immobili, impianti e macchinari e le differenze di conversione di partite in valuta estera¹⁶².

Sintetizzando quanto disposto dallo IAS 28, il differenziale tra il valore emergente dall'utilizzo del metodo del patrimonio netto ed il valore della partecipazione iscritta, è imputabile:

- a conto economico per gli utili o perdite corrispondenti alla partecipazione della collegata, opportunamente rettificati;

¹⁵⁹ POZZOLI, POZZOLI, Op. cit., p. 64.

¹⁶⁰ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 10.

¹⁶¹ IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 11.

¹⁶² Cfr. SANTESSO, SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Il Sole 24 ore, Milano, 2011 p. 402.

- al passivo patrimoniale, in una apposita riserva, per la parte risultante da altre variazioni di patrimonio netto della collegata non imputate a conto economico¹⁶³.

«Di fatto, quindi, il metodo del patrimonio netto (o equity method) consiste nel mantenere in bilancio consolidato la partecipazione, adeguandola, di anno in anno, alla corrispondente frazione di patrimonio netto»¹⁶⁴. Se però attraverso tale metodo viene rilevato un valore negativo, questo non deve essere contabilizzato.

Viene pertanto realizzato un consolidamento “sintetico”, in quanto malgrado non vengano inserite le attività, le passività, i costi e i ricavi della partecipata, «il bilancio consolidato è influenzato dall’andamento economico della impresa partecipata, dal momento che ogni anno viene inserita nel bilancio consolidato la frazione di utile o di perdita conseguita dalla società partecipata»¹⁶⁵.

In seguito, il principio specifica (come per lo IAS 27), che in presenza di diritti di voto potenziali, al fine di applicare il metodo del patrimonio netto, la quota di pertinenza della partecipante è determinata in base agli attuali assetti proprietari, nonostante vi sia la possibilità che tali diritti siano correntemente esercitabili o convertibili¹⁶⁶.

Il principio richiede che tutte le partecipazioni in società collegate siano valutate, in bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione dei seguenti casi:

-nel caso in cui la partecipazione è identificata come posseduta per la vendita, in base a quanto disposto dall’IFRS 5;

-nel caso in cui venga applicata l’eccezione esposta nel paragrafo 10 dello IAS 27, ovvero quando una capogruppo, che possiede anche una partecipazione in una società collegata, non redigere il bilancio consolidato;

-nel caso ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) la partecipante, che a sua volta è completamente o parzialmente controllata da un’altra entità e gli azionisti terzi, compresi quelli privi di diritto di voto, sono a conoscenza della mancata applicazione del metodo del patrimonio netto e non hanno espresso obiezioni in merito;

¹⁶³ Cfr. TALAMONTI, “La contabilizzazione delle partecipazioni nelle imprese collegate e nelle joint ventures: IAS 28 e IAS 31”, *Impresa Ambiente Management*, 3/2008, p. 392.

¹⁶⁴ BIANCONE, BUSSO, CISI, PISONI, *Op. cit.*, p. 257.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 12.

- b) i titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale della partecipante non sono scambiati in un mercato ufficiale;
- c) la partecipante non deve aver depositato il proprio bilancio, né lo sta facendo, presso una commissione di controllo del mercato borsistico o in un altro organismo di regolamentazione allo scopo di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato regolamentato;
- d) la capogruppo (diretta o indiretta) della partecipante, redige il bilancio consolidato per uso pubblico nel rispetto dei principi contabili internazionali¹⁶⁷.

Precedentemente erano previste due eccezioni, le quali con la nuova versione dello IAS 28 in vigore dal 1° gennaio 2005 (Reg. CE n. 2238/2004), sono state eliminate in modo analogo a quanto verificatosi per le equivalenti partecipazioni in entità controllate.

La prima eccezione, consentiva di non applicare il metodo del patrimonio netto per le collegate soggette a gravi e durature restrizioni. Si può dunque evitare di applicare *l'equity method* solamente nell'eventualità in cui le restrizioni sono tali da ritenere dubbia la sussistenza stessa del collegamento, venendo a mancare la capacità di esercitare l'influenza notevole. «*E pertanto, come precisato dal al paragrafo 19 dello IAS 28, se cade il rapporto di collegamento la partecipazione deve essere valutata al fair value seguendo le regole previste dallo IAS 39*»¹⁶⁸.

La seconda eccezione, permetteva di non applicare il metodo del patrimonio netto, bensì lo IAS 39, qualora la partecipazione fosse stata acquistata e posseduta esclusivamente per una successiva dismissione. Come sopradetto in questo caso, possono ricorrere le condizioni per applicare l'IFRS 5. «*In questa ipotesi, lo IAS 28 non può essere preso in considerazione e l'equity method non deve essere utilizzato, richiedendosi la valorizzazione delle interessenze in argomento al minore tra costo e fair value. Mentre, nel caso in cui la cessione determini una discontinued operation, coinvolgendo la dismissione di un importante segmento di business, gli effetti devono essere evidenziati in una voce apposita del conto economico*»¹⁶⁹.


In riferimento a quanto poc' anzi illustrato si riporta la seguente figura.

¹⁶⁷ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 13.

¹⁶⁸ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 127.

¹⁶⁹ Id., pp. 127-128.

Fig. 2: Applicazione dell'equity method



Lo IAS 28, stabilisce che dalla data in cui l'investitore cessa di detenere un'influenza notevole sulla collegata, deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto e, a partire da quella data, contabilizzare la partecipazione in conformità allo IAS 39, se la società collegata non assume le caratteristiche di una controllata o una *joint venture*¹⁷⁰.

Possiamo dunque affermare che, come regola di carattere generale, la partecipazione deve essere contabilizzata con l'*equity method* per la cui applicazione è essenziale distinguere il primo esercizio di consolidamento della partecipazione da quelli successivi.

Lo IAS 28 stabilisce dunque che, nel momento in cui si acquisisce la partecipazione, ogni differenza (sia positiva che negativa) che sorge dal confronto tra il costo della stessa e la quota d'interessenza della partecipante nel *fair value* netto, deve essere contabilizzata in base a quanto disposto dall'IFRS 3.

L'avviamento concernente una società collegata è dunque incluso nel valore contabile della partecipazione, però tale avviamento non è ammortizzabile.

«Per contro, qualunque eccedenza della quota d'interessenza del partecipante nel *fair value* netto della collegata, rispetto al costo della partecipazione, è esclusa dal valore

¹⁷⁰ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegata*, paragrafo 18.

contabile della stessa ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d'interessenza del partecipante nell'utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita»¹⁷¹.

Le applicazioni del metodo del patrimonio netto negli anni successivi all'acquisto della partecipazione, prevedono, che il costo inizialmente iscritto, venga poi periodicamente rettificato, al fine di riflettere la quota di pertinenza degli utili o delle perdite conseguiti dalla collegata.

Il principio precisa che nell'applicare il metodo del patrimonio netto, la partecipante deve avvalersi del bilancio più recente disponibile della società collegata¹⁷².

Come per lo IAS 27, anche per il principio contabile 28, è previsto che qualora la data di chiusura della partecipante sia differente da quella della collegata, quest'ultima deve predisporre un bilancio alla stessa data della prima. Se ciò non fosse possibile, può essere impiegato un bilancio con data difforme, ma la differenza non deve essere superiore ai tre mesi. In quest'ultimo caso, il principio richiede di eseguire sui bilanci con data differente delle *«rettifiche per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante»¹⁷³*. Infine, il principio precisa che la durata degli esercizi e delle eventuali discrepanze nelle date di chiusura siano le stesse di esercizio in esercizio.

In maniera del tutto analoga al principio contabile 27, lo IAS 28 dispone che *«il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari»¹⁷⁴*.

Qualora però una collegata adoperi principi contabili differenti da quelli utilizzati dalla partecipante, lo IAS 28, prevede la possibilità di utilizzare il bilancio della collegata, anche se redatto con principi difformi, effettuando le opportune rettifiche per conformare i principi della collegata a quelli della partecipante¹⁷⁵.

Secondo lo IAS 28 è necessario, per poter procedere all'applicazione del metodo del patrimonio netto, la conversione dei bilanci espressi in valuta estera, in base a quanto stabilito dallo IAS 21 e l'eliminazione degli utili interni. Relativamente a quest'ultimi il principio dispone che *«gli utili e le perdite derivanti da operazioni “verso l'alto” e*

¹⁷¹ POZZOLI, POZZOLI, Op. cit., p. 64.

¹⁷² Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 24.

¹⁷³ IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 25.

¹⁷⁴ POZZOLI, POZZOLI, Op. cit., p. 65.

¹⁷⁵ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 27.

“verso il basso” tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una società collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto proporzionalmente alla sua quota di interessenza nella collegata»¹⁷⁶. Per operazioni “verso l’alto” si intendono ad esempio le vendite di beni da parte di una collegata alla partecipante, viceversa, per le operazioni “verso il basso” si intendono ad esempio le vendite di beni da parte della partecipante ad una collegata. «La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della società collegata risultanti da tali operazioni è eliminata»¹⁷⁷. Possiamo notare come ciò sia differente dal metodo di consolidamento integrale, il quale prevede l’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo per l’intero importo.

Ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto è solamente necessario agire sulle operazioni che generano utili e perdite infragruppo, non devono essere dunque eliminate quelle operazioni infragruppo relative ai crediti/debiti o costi/ricavi.

Precedentemente abbiamo visto come lo IAS 28, nell’applicazione del metodo del patrimonio netto dispone che l’utile e la perdita d’esercizio della collegata, siano imputati a conto economico consolidato in base al principio di competenza economica, e che, di conseguenza, il valore della partecipazione in stato patrimoniale consolidato venga aumentato o diminuito. Il principio prevede poi delle regole speciali, nel caso in cui la quota delle perdite di una collegata, spettante alla partecipante, eguagli o superi il valore contabile della partecipazione. La partecipante si trova così nella situazione di dover interrompere la rilevazione della sua quota di pertinenza delle ulteriori perdite¹⁷⁸. Tali perdite, dopo aver azzerato il valore d’iscrizione della partecipazione, se eccedenti, devono essere accantonate e contabilizzate come passività, esclusivamente nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della collegata. Eventuali utili realizzati successivamente dalla collegata, potranno essere rilevati dalla partecipante solo dopo aver eguagliato la sua quota di perdite non rilevate¹⁷⁹.

¹⁷⁶ BIANCONE, BUSSO, CISI, PISONI, Op. cit., p. 269.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 29.

¹⁷⁹ Cfr. TALAMONTI, Op. cit., p. 393.

Dopo aver applicato il metodo del patrimonio netto, compresa la rilevazione delle perdite della società collegata, lo IAS 28 prescrive che al fine di rilevare eventuali perdite di valore subite dalla partecipazione, la partecipante deve applicare quanto disciplinato dallo IAS 39.

Ogni qualvolta dall'applicazione dello IAS 39 si rileva la possibile riduzione di valore della partecipazione, quest'ultima deve essere valutata in base a quanto disposto dallo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. Si deve pertanto confrontare il valore d'iscrizione della partecipazione, «*quale risulta dopo dall'applicazione dell'equity method, con il relativo valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d'uso e il fair value al netto dei costi di vendita*»¹⁸⁰.

Per la determinazione del valore d'uso l'entità può stimare il valore attuale dei flussi finanziari futuri che presumibilmente verranno generati dalla collegata oppure il valore attuale dei flussi futuri che si ipotizza deriveranno dai dividendi spettanti e dalla vendita dell'investimento¹⁸¹.

Va evidenziato che il valore recuperabile da considerare è quello relativo alla singola impresa, a meno che i flussi generati dalla collegata non siano del tutto indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità, in quest'ultimo caso è prevista la possibilità di far riferimento ad un aggregato più ampio¹⁸².

Nell'esercizio in cui dovessero venir a mancare i motivi che hanno portato alle precedenti svalutazioni della partecipazione, il ripristino del valore di iscrizione della partecipazione, diverso dall'avviamento, deve avvenire in base a quanto stabilito dallo IAS 36, ossia non deve superare i limiti del valore di iscrizione originario e la conseguente rettifica deve essere imputata a conto economico¹⁸³.

In sintesi, l'applicazione del metodo del patrimonio netto prevede il mantenimento della partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale, la quale viene inizialmente iscritta al costo e successivamente il valore contabile viene adeguato al fine di riflettere la quota di pertinenza degli utili o perdite conseguiti dalla collegata. Come per il metodo integrale è necessario che siano effettuate le opportune elaborazioni di

¹⁸⁰ TALAMONTI, Op. cit., pp. 393-394.

¹⁸¹ Cfr. IAS 28, *Partecipazioni in collegate*, paragrafo 33.

¹⁸² Cfr. TALAMONTI, Op. cit., p. 394.

¹⁸³ Cfr. Ibid.

preconsolidamento al fine di rendere i valori dei bilanci omogeni tra di loro e successivamente eliminare gli utili interni nonché gli utili e le perdite infragruppo.

Per concludere lo IAS 28 al paragrafo 35 affronta il tema del bilancio separato, facendone però pieno rimando a quanto disciplinato nello IAS 27.

2.3.3. La disclosure sulle partecipazioni di collegamento

Lo IAS 28 completa con gli obblighi di informazione integrativa, la *disclosure* sulle partecipazioni di collegamento. Il principio richiede pertanto di fornire le seguenti informazioni:

-il *fair value* delle entità collegate per le quali sono disponibili le quotazioni ufficiali dei prezzi;

-una sintesi dei dati economico-finanziari di bilancio delle entità collegate, compresi il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio;

-le motivazioni che hanno condotto a disconoscere l'influenza notevole in presenza di una percentuale di possesso maggiore del 20%;

-le motivazioni che hanno condotto a riconoscere l'influenza notevole in presenza di una percentuale di possesso minore del 20%;

-«*la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio della partecipata da cui si desumono le informazioni necessarie al consolidamento sintetico, qualora sia diversa da quella del bilancio consolidato*»¹⁸⁴;

-le indicazioni di qualsiasi restrizione significativa, relativa alla capacità della collegata di trasferire fondi alla partecipante a titolo di dividendi o rimborsi di prestiti;

-le informazioni attinenti la quota non rilevata delle perdite della collegata, sia riguardanti l'esercizio che complessive;

-l'elenco delle collegate che non vengono valutate secondo *l'equity method*;

-una sintesi dei dati economico-finanziari di bilancio delle entità collegate che non vengono valutate con il metodo del patrimonio netto, compresi il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio;

«*e in ultimo, indicazioni sulle eventuali passività potenziali e sugli impegni di una collegata di cui la partecipante può essere chiamata a rispondere*»¹⁸⁵.

¹⁸⁴ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 128.

¹⁸⁵ Ibid.

2.4. Partecipazioni in *joint venture*: IAS 31

Lo IAS 31 tratta gli accordi di *joint venture*. Tale principio è stato pubblicato dall'International Accounting Standards Board nel dicembre del 1990, con il titolo *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture*. Esso è stato rivisto nella forma nel 1994, e successivamente sono state apportate delle modifiche nel 1998, 1999 e 2000¹⁸⁶.

Nel 2004 (Reg. CE n. 2238/2004) lo IAS 31 è stato rivisto e sostituito con una nuova versione intitolata *Partecipazioni in joint venture*, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.

Fanno riferimento al principio contabile la SIC 13 *Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo* e l'IFRIC 5 *Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali*, emanate rispettivamente nel 1998 e nel 2004¹⁸⁷.

In un secondo momento, lo IAS 31, è stato modificato dai seguenti principi contabili internazionali: IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* e IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

Per concludere, vanno evidenziate le rettifiche allo IAS 31 ad opera dei *Miglioramenti agli IFRS*, avvenute rispettivamente nel 2008 (Reg. CE n. 70/2009) e 2011 (Reg. CE n. 149/2011), ed infine la modifica effettuata attraverso la revisione dello IAS 27 (Reg. n. 494/2009).

Il principio è costituito da un testo principale e da una appendice. Il testo principale si sofferma dapprima sull'ambito di applicazione, per poi definire il controllo congiunto, le tipologie di *joint venture* e le relative modalità di contabilizzazione.

«L'ambito applicativo dello IAS 31 si estende a tutti gli investimenti detenuti in *joint venture*, indipendentemente dalla loro forma o struttura societaria, con un'importante eccezione costituita dalle *joint venture* possedute da:

-società di investimento in capitale di rischio;

-fondi comuni, fondi d'investimento ed entità analoghe»¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Cfr. IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*.

¹⁸⁷ Cfr. Ibid.

¹⁸⁸ VERGANI, "IAS 31: partecipazioni in "joint venture"", *Guida alla contabilità & bilancio*, 16/2007, p. 49.

2.4.1. Il controllo congiunto

Lo IAS 31 al paragrafo 3, definisce la *joint venture* come «un accordo contrattuale tramite il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto»¹⁸⁹.

Dalla lettura della definizione si comprende come essa sia composta da due caratteristiche principali. La prima è l'esistenza di due o più partecipanti al controllo (*ventures*) legati tra di loro da un accordo contrattuale, la seconda consiste nel fatto che il medesimo accordo stabilisce il controllo congiunto sull'attività economica esercitata in comune.

Ciò che consente di distinguere le partecipazioni che comportano controllo congiunto, da quelle detenute in entità collegate, è l'esistenza di un accordo contrattuale alla base della *joint venture*. Nel primo caso le partecipazioni sono soggette allo IAS 31, mentre nel secondo allo IAS 28.

Inoltre, sempre in riferimento agli accordi contrattuali, il principio al paragrafo 10 stabilisce che essi possano manifestarsi in vari modi, ad esempio con la stipula di un contratto o dai verbali delle riunioni fra le partecipanti. In certi casi gli accordi possono essere individuati nell'atto costitutivo o in altri statuti della *joint venture*¹⁹⁰.

Indipendentemente da quale sia la forma, l'accordo contrattuale solitamente è scritto e disciplina i seguenti argomenti:

- a) «l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della *joint venture*;
- b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della *joint venture* e i diritti di voto delle partecipanti;
- c) gli apporti di capitale delle partecipanti; e
- d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della *joint venture* tra i partecipanti»¹⁹¹.

Il principio stabilisce che il controllo congiunto, vale a dire la condivisione del controllo sull'attività economica della *joint venture*, esiste solo quando le decisioni strategiche finanziarie ed operative dell'attività richiedono il consenso unanime delle parti, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta. Di conseguenza l'accordo non è qualificabile come *joint venture* se tale condizione non sussiste.

¹⁸⁹ IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*, paragrafo 3.

¹⁹⁰ Cfr. IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*, paragrafo 10.


¹⁹¹ Ibid.

L'introduzione del consenso unanime come criterio necessario per l'esistenza del controllo congiunto è avvenuta nel marzo del 2004 da parte dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

«La rigidità di tale criterio risiede, in parte, nella volontà di scongiurare la tendenza a strutturare le aggregazioni d'impresa sotto forma di *joint venture* al solo scopo di sottrarsi all'applicazione delle regole di contabilizzazione previste dall'IFRS 3»¹⁹².

Il controllo congiunto garantisce che nessun singolo partecipante sia in grado di controllare unilateralmente la gestione della *joint venture*. Pertanto, l'accordo deve stabilire quali decisioni richiedono il consenso unanime dei partecipanti e quali invece è sufficiente il consenso di una maggioranza qualificata. Inoltre, è possibile che l'accordo designi uno dei partecipanti come gestore o responsabile delle operazioni della *joint venture*¹⁹³.

Fig. 3 ¹⁹⁴: Controllo congiunto



2.4.2. Le tipologie di *joint venture*

Dopo aver definito la *joint venture*, lo IAS 31 ne identifica tre categorie:

- gestioni a controllo congiunto;
- beni a controllo congiunto;
- entità a controllo congiunto.

La prima tipologia si riferisce alla gestione di risorse in modo comune tra due o più imprese allo scopo di raggiungere dei determinati obiettivi, senza però costituire una società separata. In questo modo, ciascun soggetto aderente all'accordo, continua a disporre delle proprie risorse. Per illustrare questo tipo di *joint venture* lo IAS 31 fornisce un esempio in cui due o più *ventures* combinano le loro attività, le loro risorse e la loro esperienza per la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di uno specifico prodotto (un aereo). Le varie fasi del processo produttivo sono sviluppate da ciascun singolo partecipante in modo separato, inoltre, ciascuno sopporta

¹⁹² VERGANI, Op. cit., p. 50.

¹⁹³ Cfr. Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

i propri costi e riceve una parte del profitto in base a quanto determinato nell'accordo¹⁹⁵.

La seconda tipologia si differenzia dalla prima in quanto oltre alla condivisione delle risorse, è presente la condivisione della proprietà di uno o più beni apportati alla *joint venture* o acquistati e utilizzati per le sue finalità. È importante sottolineare che anche qui, come nella casistica precedente, è assente la creazione di un'entità giuridica separata per raggiungere gli obiettivi posti, inoltre, è presente nell'accordo, la specificazione della quota di costi che ogni singolo partecipante deve sostenere e la quota di profitti spettante. Lo IAS 31 espone questa categoria di *joint venture* attraverso l'esempio di due compagnie di estrazione di petrolio, le quali possono controllare congiuntamente e utilizzare un oleodotto¹⁹⁶.

La terza tipologia, a differenza delle due precedenti, comporta la costituzione di un'entità autonoma il cui controllo è detenuto dai partecipanti dell'accordo attraverso delle partecipazioni. «Tale società controlla i beni della *joint venture*, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della *joint venture*»¹⁹⁷.

Lo IAS 31 anche per quest'ultima categoria fornisce un esempio: un'impresa inizia un'attività in uno Stato estero insieme alle autorità governative del luogo, costituendo un'entità distinta, la quale viene controllata congiuntamente dall'impresa e dall'autorità governativa.

Per comprendere meglio quanto appena esposto, si riporta la seguente tabella riepilogativa.

Tab. 2¹⁹⁸: Le tipologie di *joint venture*

	Oggetto del controllo	Costituzione di un'entità separata	Suddivisione dei costi e dei benefici
Gestioni a controllo congiunto	Ciascun partecipante ha il controllo sulle proprie risorse	No	In base l'accordo contrattuale
Beni a controllo congiunto	I singoli beni apportati alla <i>joint venture</i>	No	In base alla quota di ciascun partecipante sui beni ad utilizzo congiunto
Entità sottoposte a controllo congiunto	La società sottoposta al controllo congiunto	Si	In base alla quota di partecipazione detenuta nella società costituita

¹⁹⁵ Cfr. BIANCHI, PEDOTTI, "IFRS 11, "Joint arrangements": principali novità rispetto allo IAS 31", *Contabilità finanza e controllo*, 8/9/2012, p. 651.

¹⁹⁶ Cfr. Ibid.

¹⁹⁷ VERGANI, Op. cit., p. 51.

¹⁹⁸ Ibid.

Relativamente alle tre tipologie di *joint venture* sopracitate, il principio contabile 31 descrive il connesso trattamento contabile.

Per le gestioni a controllo congiunto ciascun *venturer* deve rilevare nel proprio bilancio d'esercizio, e di conseguenza nel proprio consolidato, le attività e le passività che ha deciso di attribuire alla *joint venture*, registra inoltre in conto economico i relativi costi sostenuti e la quota di ricavi ad esso spettante. «*Non vi è alcuna procedura di consolidamento in quanto le attività e le passività in oggetto restano iscritte analiticamente nel patrimonio dell'impresa partecipante all'accordo*»¹⁹⁹.

Per i beni a controllo congiunto ogni *venturer* contabilizzerà nel proprio bilancio, la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura, le passività sostenute, la sua quota di passività riferita alla *joint venture* sostenuta con gli altri *venturer*, i proventi e gli oneri che si condividono in questa forma di collaborazione e qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione all'accordo²⁰⁰. Anche questa fattispecie, come nel caso precedente, non è interessata ad alcuna operazione di consolidamento.

«*Per entrambe queste fattispecie lo IAS 31 neanche prevede l'obbligo di predisporre un bilancio distinto, sebbene i partecipanti abbiano comunque la facoltà di produrre rendiconti gestionali separati in grado di evidenziare il risultato economico della joint venture*»²⁰¹.

Per l'entità a controllo congiunto, l'esistenza di un soggetto giuridico indipendente, comporta che l'entità stessa effettui le registrazioni contabili e predisponga i bilanci in conformità agli International Financial Reporting Standard, mentre, ciascun *venturer* deve consolidare nel proprio bilancio consolidato la partecipazione che detiene.

Il consolidamento di tale partecipazione può avvenire attraverso uno dei due metodi (alternativi tra di loro), previsti dallo IAS 31: il consolidamento proporzionale (considerato il metodo da privilegiare) o il metodo del patrimonio netto (considerato il trattamento contabile alternativo) ma, con l'obbligo di utilizzare il medesimo metodo per tutte le partecipazioni in entità a controllo congiunto. Giustamente il principio contabile indica questi due metodi in quanto la presenza del controllo congiunto non

¹⁹⁹ ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 116.

²⁰⁰ Cfr. GHIOTTO, PIGNOTTI, Op. cit., p. 230.


²⁰¹ TALAMONTI, Op. cit., p. 401.

consente l'identificazione di un'unica controllante e pertanto, impedisce l'utilizzo del metodo integrale, il quale presuppone il controllo individuale, diretto o indiretto²⁰².

Esistono tre eccezioni dall'applicazione dei due metodi di consolidamento e sono del tutto analoghe a quelle già illustrate per lo IAS 28.

A chiarimento di quanto sopra esposto si riporta la seguente figura.

Fig. 4²⁰³: Criteri contabili applicabili alle joint venture



2.4.3. Il metodo di consolidamento proporzionale

Il metodo di consolidamento proporzionale secondo lo IAS 31, prevede l'effettuazione di elaborazioni di consolidamento del tutto simili a quelle disposte dal principio contabile 27 relativamente al metodo di consolidamento integrale, ovviamente apportando le opportune modifiche, visto che gli interessi non di controllo non sono rappresentati nel bilancio consolidato, inoltre il principio contabile 31 rinvia, in caso di mancanza di regole specifiche per procedere alle elaborazioni necessarie, a quanto disposto dallo IAS 27²⁰⁴.

Dopo aver reso omogeni i valori che saranno sottoposti a consolidamento, sia dal punto di vista formale che sostanziale, è possibile procedere alle «elaborazioni di

²⁰² Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 265.

²⁰³ BIANCHI, PEDOTTI, Op. cit., p. 652.

²⁰⁴ Cfr. SOTTI, "Il consolidamento delle partecipazioni in joint venture", Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 1-2/2012, p. 49.

consolidamento relative all'assestamento della partecipazione e all'eliminazione delle operazioni tra partecipante e joint venture»²⁰⁵.

Applicando il metodo di consolidamento proporzionale, il *venturer* deve eliminare il valore della partecipazione nel bilancio consolidato ed incorporare nello stesso ciascun elemento attivo e passivo, così come ciascun componente positivo o negativo di reddito dell'entità sottoposta a controllo congiunto, in proporzione alla sua quota di pertinenza, senza rappresentare le interessenze di minoranza²⁰⁶.

Lo IAS 31 stabilisce che per l'aggregazione dei valori contabili, possano essere utilizzati due differenti schemi di bilancio che conducono alla rappresentazione di valori identici, sia in termini di risultato economico che di categorie di valori.

Il primo schema prevede che la partecipante possa sommare, linea per linea, la propria quota di ogni attività, passività, provento ed onere dell'entità a controllo congiunto con le rispettive voci del consolidato del *venturer*. Il secondo schema stabilisce che le quote di ogni attività, passività, provento e onere dell'entità a controllo congiunto, opportunamente raggruppate, siano esposte in voci distinte da quelle del bilancio consolidato del *venturer*²⁰⁷.

Il principio in seguito dispone che *«indipendentemente dallo schema espositivo utilizzato, è comunque vietata la compensazione di partite, a meno che non esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'estinzione della passività»²⁰⁸.*

In maniera del tutto analoga a quanto avviene per il metodo di consolidamento integrale, è necessario durante l'assestamento della partecipazione acquisita, quantificare le differenze di consolidamento che potrebbero derivare dalla divergenza di valori tra il corrispettivo pagato dal *venturer* per l'acquisto della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'entità a controllo congiunto alla data di assunzione del controllo congiunto²⁰⁹.

Il metodo di consolidamento viene impiegato dalla data in cui il partecipante detiene il controllo congiunto sull'entità a controllo congiunto, fino a quando non si perde tale controllo. Da quel momento la partecipazione verrà contabilizzata in base allo IAS 39,

²⁰⁵ SOTTI, Op. cit., p. 49.

²⁰⁶ Cfr. Id. p. 50.

²⁰⁷ Cfr. IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*, paragrafo 34.

²⁰⁸ TALAMONTI, Op. cit., p. 404.

²⁰⁹ Cfr. SOTTI, Op. cit., p. 50.

a meno che il legame partecipativo non muti in una situazione di controllo o di collegamento; in tale eventualità si adotteranno i rispettivi principi contabili di riferimento.

Come precedentemente detto, in alternativa al metodo di consolidamento proporzionale, il principio prevede la possibilità di utilizzare il metodo del patrimonio netto, il quale viene applicato secondo quanto disposto dallo IAS 28 in tema di partecipazioni in collegate.

In breve, la partecipazione viene inizialmente rilevata al costo, in seguito subisce una serie di rettifiche in base ai cambiamenti successivi di valore della quota del *venturer* nel patrimonio netto dell'entità assoggettata al controllo congiunto²¹⁰.

Come per il consolidamento proporzionale, l'applicazione del metodo di consolidamento a patrimonio netto, ha luogo a partire dalla data in cui si detiene il controllo congiunto e termina nel momento in cui si cessa di esercitare tale controllo. La successiva contabilizzazione della partecipazione avrà luogo, in conformità a quanto precedentemente detto.

Lo IAS 31 dichiara la preferenza dell'impiego del metodo di consolidamento proporzionale per la valutazione delle partecipazioni a controllo congiunto, in quanto, tale metodo è in grado di rappresentare meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione, ossia il controllo sulla quota dei benefici economici futuri²¹¹. A livello internazionale tuttavia sono state avanzate numerose critiche a tale preferenza. Lo stesso IAS 31, evidenzia alcune debolezze concernenti l'uso del metodo di consolidamento proporzionale, in quanto non è da ritenersi totalmente corretta la sommatoria di valori relativi a un controllo integrale con quelli relativi a un controllo congiunto²¹².

«In effetti, è opinione prevalente in letteratura quella secondo la quale l'utilizzo del metodo proporzionale di consolidamento altera la significatività dei valori economici e patrimoniali esposti nel bilancio consolidato, nel quale verrebbero a confluire, per l'effetto dell'aggregazione linea per linea, quantità eterogenee, scaturenti per mera sommatoria dei valori consolidati integralmente e di valori consolidati

²¹⁰ Cfr. TALAMONTI, Op. cit., p. 406.

²¹¹ Cfr. IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*, paragrafo 40.

²¹² Cfr. Ibid.

proporzionalmente»²¹³. Nella prassi inoltre, è ritenuto spesso difficile riuscire a distinguere le società a controllo congiunto dalle società collegate.

Malgrado tutto ciò, lo IAS 31 predilige tale metodo di consolidamento, appurato che esso meglio rappresenta in bilancio consolidato la sostanza dell'accordo su cui si fonda l'entità a controllo congiunto.

L'applicazione dei due metodi appena descritti è valida per tutte le entità a controllo congiunto, a meno delle partecipazioni detenute per la vendita, le quali devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dall'IFRS 5, che sono l'unica eccezione vigente²¹⁴.

Lo IAS 31 espone una sezione relativa alle "operazioni tra partecipante e *joint venture*", frequentemente infatti, possono sorgere operazioni tra *venturer* e *joint venture*. Risulta quindi importante dettare delle regole di contabilizzazione, per gli utili e le perdite realizzati internamente, al fine di avere una corretta rappresentazione della sostanza economica dell'operazione.

Il principio dispone che gli utili conseguiti dal *venturer* nelle vendite di beni alle entità a controllo congiunto, siano eliminati solamente per la quota di partecipazione in quest'ultima (si rileva pertanto la quota di partecipazione degli altri partecipanti al controllo congiunto), però fino a quando tali beni permangono in essa. La medesima eliminazione viene eseguita da parte della entità a controllo congiunto per gli utili realizzati dalla vendita di beni al *venturer*²¹⁵.

Per le perdite il principio prevede che esse siano oggetto di eliminazione, similmente a quando esposto per gli utili, a meno che non rappresentino «*una perdita durevole di valore o una riduzione del valore netto di realizzo del bene oggetto dell'operazione. Da notare che per le joint venture non si applica la deroga, prevista invece nel trattamento della partecipazioni in collegate al ricorrere di determinate condizioni, consistente nel non rilevare l'ulteriore perdita che supera il valore contabile della partecipazione, essendo questa ulteriore perdita già riflessa nel bilancio consolidato»²¹⁶.*

²¹³ TALAMONTI, Op. cit., p. 407.

²¹⁴ Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 266.

²¹⁵ Cfr. TALAMONTI, Op. cit., p. 405.

²¹⁶ Id., pp. 405-406.

Per concludere, lo IAS 31 al paragrafo 46 affronta il tema del bilancio separato, facendone però pieno rimando a quanto disciplinato nello IAS 27.

2.4.4. Disclosure per le partecipazioni a controllo congiunto

Lo IAS 31 pone alcune richieste in termini di *disclosure* relativamente alle partecipazioni a controllo congiunto, la prima delle quali consiste nel descrivere il metodo di consolidamento adottato. «È anche necessario indicare separatamente dagli altri elementi della medesima categoria, le eventuali passività potenziali ed i possibili impegni connessi direttamente alle joint venture. Infine, una partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota posseduta. »²¹⁷. Qualora una partecipante consolidi le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto attraverso il metodo proporzionale, utilizzando lo schema di rappresentazione che prevede la sommatoria dei dati propri e dell'entità assoggettata al controllo congiunto, o attraverso il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori totali delle attività e delle passività (correnti e non correnti), dei costi e dei ricavi attinenti alle sue partecipazioni in *joint venture*²¹⁸.

2.5. Considerazioni conclusive

Dalla breve evoluzione storica descritta, si nota che l'orientamento dei principi contabili internazionali è indirizzato all'accettazione della logica *entity*.

Il principio cardine per la redazione del bilancio consolidato è lo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*. Nel corso degli anni il principio ha cercato di ampliare e di definire in maniera più dettagliata il concetto di controllo. Lo stesso IASB nel 2005 ha dichiarato che la fattispecie di controllo di fatto seppur non espressamente prevista è compresa nel principio stesso ed inoltre, con l'incorporazione della SIC 33 nello IAS 27, si devono considerare ai fini della valutazione del controllo anche i diritti di voto potenziali. Le modifiche descritte evidenziano come, nello stabilire l'esistenza del controllo, il principio si avvicini al concetto di controllo sostanziale cui i principi contabili internazionali si ispirano.

Per quanto concerne la definizione dell'area di consolidamento, in particolare, attraverso la costante eliminazione dei casi di esclusione dall'area, si denota una

²¹⁷ TEODORI, Op. cit., p. 266.

²¹⁸ Cfr. Ibid.

tendenza all'ampliamento del perimetro di consolidamento sino a farlo, quasi, coincidere con l'intero gruppo, rispettando così la teoria dell'entità a cui i principi contabili internazionali si ispirano.

Le procedure di consolidamento previste dal principio stabiliscono dei comportamenti contabili volti a migliorare la significatività dei valori consolidati. Quanto appena esposto trova conferma nel confronto effettuato in sede di assestamento delle partecipazioni tra il rispettivo ammontare pagato e il *fair value* delle stesse alla data di acquisizione, e la conseguente iscrizione dell'avviamento riferibile agli interessi non di controllo.

La mancanza di eccezioni per le eliminazioni di operazioni infragruppo dimostra, ancora una volta, l'orientamento dei principi contabili internazionali ad accogliere una logica di tipo *entity*.

Lo stesso principio definisce il bilancio separato, il quale ha lo scopo di conferire un'informativa aggiuntiva. Va evidenziato che la scelta di iscrivere le partecipazioni al costo o in conformità allo IAS 39, consente di misurare direttamente il ritorno degli investimenti effettuati nelle stesse.

Relativamente alle partecipazioni in società collegate lo IAS 28 definisce il concetto di influenza notevole (come per il concetto di controllo), ponendo l'accento più sulla sostanza di essa che sulla formalità. Un esempio di quanto appena detto è la considerazione dei diritti di voto potenziali (attraverso l'inclusione della SIC 33), ai fini della valutazione dell'influenza notevole.

Il principio disciplina il metodo del patrimonio netto, chiamato anche metodo di consolidamento sintetico, poiché il bilancio consolidato viene influenzato dalla società collegata, attraverso l'inserimento di anno in anno della quota di utile o perdita che la stessa consegue o patisce, piuttosto che dall'inclusione delle sue attività, passività, costi e ricavi.

Le modifiche avvenute per l'esenzione dall'applicazione dell'*equity method* sono del tutto coerenti con il criterio che ispira i principi contabili internazionali, ovvero la prevalenza della sostanza sulla forma.

Per quanto riguarda le partecipazioni in *joint venture*, lo IAS 31 ha saputo disciplinare in modo esauriente la materia, trattando la contabilizzazione anche delle particolari

forme di *joint venture* che non prevedono la costituzione di una entità distinta ma che spesso, sono utilizzate nel mercato.

Importante è l'introduzione, avvenuta nel 2004, del consenso unanime come criterio necessario per l'esistenza del controllo congiunto. L'inserimento di questo criterio è stato fondamentale per evitare abusi dello IAS 31 al fine di non applicare le regole di contabilizzazione dell'IFRS 3.

Infine lo IAS 31 ha continuato a privilegiare l'utilizzo del metodo di consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto malgrado le critiche che a livello internazionale sono giunte.

A confermare l'intenzione dei principi contabili internazionali di migliorare la qualità dell'informativa di bilancio consolidato così da renderla maggiormente comprensibile ed esaustiva, tutti e tre i principi richiedono alcune informazioni integrative relative alla *disclosure* sulle corrispondenti partecipazioni.

Capitolo 3 Il set dei nuovi principi contabili internazionali e le loro novità

3.1.Premessa

In questo capitolo sarà esposto il nuovo set di principi contabili internazionali relativi ai rapporti partecipativi pubblicati il 12 maggio 2011 dal Board.

Prima di tutto saranno esplicate le ragioni che hanno spinto il Board ad ideare tali principi e si evidenzieranno gli obiettivi che con questo progetto ha cercato di perseguire. In seguito, sarà illustrata una rappresentazione grafica, ideata dal Board, la quale aiuta gli utilizzatori del nuovo set di principi, ad orientarsi nella loro applicazione.

Dopo questa introduzione che ha portato alla nascita di questo set di nuovi principi contabili internazionali, si andranno ad analizzare le novità apportate dai singoli documenti.

In particolare, dopo una presentazione della struttura dell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, si esaminerà la nuova definizione di controllo in esso contenuta, la quale rappresenta il fulcro del progetto dello IASB. Nello specifico, si esporranno i tre elementi sulla quale essa poggia, per poi approfondire quali sono i diritti che conferiscono il potere all'investitore. In seguito, si illustrerà la fattispecie del controllo di fatto, la quale, a differenza del precedente IAS 27, viene disciplinata dal principio, il tema delle entità strutturate e la relativa *disclosure*, per poi esporre una novità in merito il controllo di una parte dell'*investee*. Infine, dopo una breve presentazione dell'IFRS 12 *Informativa sulle interessenze in altre entità*, sarà trattata la *disclosure* relativa alle partecipazioni in società controllate.

Successivamente si andrà ad analizzare l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*. Dopo una breve presentazione della struttura del principio si esporranno le novità che esso apporta, nello specifico, la nuova definizione di controllo congiunto, la nuova suddivisione in due tipologie di tali accordi e il relativo trattamento contabile, per il quale come vedremo, è stata eliminata la possibilità di scelta tra l'utilizzo del metodo proporzionale e il metodo del patrimonio netto, individuando in quest'ultimo l'unico criterio di consolidamento. Infine, sarà esposta la relativa *disclosure*, la quale è disciplinata insieme a quella relativa alle partecipazioni in società collegate.

Per concludere, saranno esposte le novità che le nuove versioni dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e in joint venture* e dello IAS 27 *Bilancio separato* introducono.

3.2. Un set di nuovi principi per i rapporti partecipativi

Il 12 maggio 2011 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato quattro nuovi principi contabili internazionali: l'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, l'IFRS 12 *Informativa sulle interessenze in altre entità* e l'IFRS 13 *Misurazioni al fair value*, inoltre, lo stesso giorno sono state emanate le nuove versioni dello IAS 27 *Bilancio separato* e dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e in joint venture*. Questi nuovi principi fatti, eccezione per l'IFRS 13 (di cui non ci occuperemo), devono essere letti congiuntamente, in quanto si riferiscono al medesimo ambito di riferimento, ovvero i rapporti partecipativi tra imprese. Conseguentemente, all'introduzione dei principi contabili internazionali sopradetti, è seguita una serie di modifiche ad altri principi preesistenti, coordinandoli a nuovo set di Standards emanati dallo IASB²¹⁹.

Il Board ha disposto l'obbligo di applicazione dei nuovi principi a partire dal 1° gennaio 2013, era inoltre incoraggiata l'applicazione anticipata delle disposizioni in essi contenute. Se si optava per l'applicazione anticipata, i documenti dovevano essere adottati contestualmente (essendo strettamente correlati tra di loro), con un'unica eccezione per l'IFRS 12, il quale disciplina la sola informativa e pertanto poteva essere applicato separatamente.

Per le imprese appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea, l'utilizzo obbligatorio dei principi è stato posticipato di un esercizio, rispetto a quanto stabilito dallo IASB. Questo sfasamento temporale è avvenuto a causa del processo di omologazione necessario per poter applicare i principi contabili internazionali nella UE.

²¹⁹ Cfr. CASONE, VILLA, "Nuovo consolidato al via già dal 2013", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 1/2014, p. 46.

Il processo di omologazione che viene effettuato dalle autorità politiche dell'Unione, termina «con la pubblicazione del testo dei principi stessi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE»²²⁰.

Per il nuovo set di principi contabili internazionali l'omologazione è avvenuta mediante «il Regolamento UE dell'11 dicembre 2012, n. 1254, pubblicato il 29 dicembre 2012 in Gazzetta Ufficiale UE, n. 360, Serie L»²²¹, il quale ha omologato anche le modifiche di coordinamento effettuate ai principi preesistenti.

Il Regolamento all'art. 2 dispone che i nuovi principi contabili internazionali siano «adottati al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva»²²². Anche in questo caso era consentita l'applicazione anticipata delle disposizioni in essi contenute e l'adozione doveva essere effettuata contemporaneamente per tutti i principi, comprese le modifiche apportate a quelli preesistenti. Vigeva sempre l'eccezione per l'IFRS 12, il quale poteva essere applicato separatamente.

Nel giugno del 2003 ha avuto inizio il progetto di revisione dei principi contabili internazionali concernenti il bilancio consolidato, la ragione principale che ha indotto il Board a modificare le disposizioni sul bilancio consolidato è stata la necessità di ridefinire il concetto di controllo, al fine di disporre di una definizione più solida, eliminando così alcuni dubbi interpretativi ed alcune incoerenze esistenti nei principi preesistenti²²³.

A conferma di quanto appena illustrato, basti pensare alle diverse definizioni di controllo presenti nella previgente versione dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* e alle connesse disposizioni contenute nella SIC 12 *Consolidamento-Società a destinazione specifica* inerenti le società veicolo²²⁴. La prima basata sulla “capacità di esercitare il controllo”, la seconda focalizzata sul “trasferimento dei benefici economici e sulla esposizione dei rischi”.

²²⁰ MEZZABOTTA, “I nuovi principi IFRS 10-12 e le modifiche a IAS 27 e IAS 28; il nuovo principio IFRS 13, FAIR VALUE MEASUREMENT; i principali progetti in corso presso lo IASB”, *Rivista dei dottori commercialisti*, 2/2012, p. 497.

²²¹ CASCONI, VILLA, Op. cit., p. 46.

²²² Reg. UE n. 1254/2012, articolo 2.

²²³ Cfr. PORTALUPI, “La nuova definizione di controllo nell'IFRS 10: novità e impatti nell'area del consolidamento”, *Bilancio e reddito d'impresa*, 9/2013, p. 41.

²²⁴ Cfr. CASCONI, VILLA, Op. cit., p. 46.

Il progetto ha subito una forte accelerazione a seguito della crisi finanziaria globale del 2008 e dalle specifiche richieste di organizzazioni internazionali, per una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati finanziari. In particolare il G20, aveva richiesto una soluzione per la scarsa informativa concernente le SPE non consolidate, problema che la crisi del 2008 aveva evidenziato²²⁵.

Il progetto ha dunque come finalità principale l'individuazione di principi univoci per la determinazione del controllo, di controllo congiunto e di influenza notevole, di conseguenza, si sono rideterminati i criteri per la definizione dell'area di consolidamento. Un ulteriore obiettivo, da non tralasciare, riguarda l'intenzione di predisporre una informativa uniforme in grado di individuare i rischi relativi ai rapporti, a prescindere dalla natura del rapporto stesso.

Un altro obiettivo che il Board ha cercato di perseguire attraverso il nuovo set di principi consiste nel chiarire quei dubbi riscontrati «*nel campo del controllo di fatto, delle relazioni di mandato, del controllo esclusivo di alcune attività della partecipata, dei diritti potenziali e dei diritti protettivi*»²²⁶ e tutte quelle situazioni in cui non vi è il controllo di diritto sulla partecipata e la partecipata non esercita una mera influenza notevole, bensì qualcosa in più, oppure il controllo di diritto sussiste ma è ristretto da accordi contrattuali o da vincoli statutari.

Questo progetto, si pose gli scopi pocanzi illustrati, ma è anche il frutto di un processo di convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP. Esso è importante in quanto tende a delineare delle regole contabili uniformi a livello internazionale per la redazione dei bilanci consolidati, rispondendo alle richieste di una informativa omogenea su scala globale come richiesto dal fenomeno della globalizzazione. Inoltre, da questo processo di convergenza è nata la necessità di ridefinire il tema degli accordi congiunti. I punti principali che lo IASB ha affrontato, attraverso la pubblicazione dell'IFRS 11, riguardano la classificazione delle fattispecie di accordo in base alla sostanza e non solo secondo la forma contrattuale ed i metodi di consolidamento con i quali tali partecipazioni devono essere contabilizzate.

²²⁵ Cfr. FABI, "Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 10 sul bilancio consolidato novità e criticità", *ANDAF magazine*, 3/2012, p. 13.

²²⁶ BINI, "La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali", *Le Società*, 9/2011, p. 1067.

A chiarimento delle modifiche e delle novità introdotte dal Board mediante questo progetto si riporta la seguente tabella.

Tab. 3: Modifiche e novità

	2008 Standards	2011 Standards
Bilancio consolidato	IAS 27 - SIC 12	IFRS 10
Bilancio separato	IAS 27 - SIC 12	IAS 27 (2011)
Accordi a controllo congiunto	IAS 31	IFRS 11
Partecipazioni in società collegate e in <i>joint venture</i>	IAS 28	IAS 28 (2011)
Informativa sulle interessenze in altre entità	IAS 27 - IAS 28 - IAS 31	IFRS 12

Lo IASB ha inoltre disposto una rappresentazione grafica in modo da aiutare gli utilizzatori del nuovo set di principi ad orientarsi nella applicazione di quest'ultimi. I redattori del bilancio consolidato devono pertanto effettuare tutta una serie di valutazioni in base ad un ordine prestabilito.

«Il punto di partenza di qualsiasi analisi è, evidentemente, la qualificazione del tipo di rapporto che lega due o più entità e, in particolare, la verifica dei requisiti che definiscono il controllo ovvero altra forma di interessenza tra le predette entità»²²⁷.

Un volta appurata l'esistenza del controllo in base a quanto stabilito dall'IFRS 10 (nel successivo paragrafo sarà approfondito tale argomento), l'operatore verifica se il controllo è esercitato singolarmente (*Control alone*) oppure congiuntamente da due o più soggetti in base ad un accordo (*Joint control*). Nel primo caso il bilancio consolidato viene redatto in base alle disposizioni contenute nell'IFRS 10 e alle indicazioni contenute nell'IFRS 12 relativamente alla *disclosure* sulle partecipazioni in entità controllate.

Nel secondo caso si dovrà verificare se si è in presenza del controllo congiunto secondo la definizione fornita dall'IFRS 11 (che sarà affrontata in un paragrafo successivo), sulla base del medesimo principio l'operatore deve identificare se si tratta di una *joint operation* o di una *joint venture*.

Se si tratta di una *joint operation* verranno applicate le disposizioni contenute nell'IFRS 11 e le indicazioni contenute nell'IFRS 12 relativamente alla *disclosure* per tali partecipazioni, se invece è una *joint venture* la partecipazione sarà contabilizzata in conformità allo IAS 28, e sarà applicato l'IFRS 12 che tratta quella tipologia di accordo, relativamente alla *disclosure*.


²²⁷ CASCONI, VILLA, Op. cit., p. 48.

Va per altro rilevato che si può realizzare la situazione in cui una società partecipi ad una *joint venture* senza detenerne il controllo congiunto. In questo caso la società dovrà contabilizzare tale interessenza secondo l'IFRS 9 *Strumenti finanziari* oppure in conformità allo IAS 28 se esercita una influenza notevole.

«Analogamente, se l'influenza di un soggetto sulla gestione di un altro soggetto non è tale da conferire il controllo (singolo o congiunto), si applicheranno rispettivamente i principi IAS 28 ovvero IFRS 9 a seconda che detta influenza sia “notevole” ovvero “non qualificata”»²²⁸.

A conferma di quanto appena illustrato ecco la rappresentazione grafica fornita dallo IASB.

Fig. 5²²⁹: Come orientarsi nell'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali



3.3. Bilancio consolidato: IFRS 10

L'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, sostituisce parte dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* per la parte inerente il bilancio consolidato, ed ingloba la SIC 12 *Consolidamento-Società a destinazione specifica*.

Il nuovo principio contabile internazionale è composto da un testo principale e da un rilevante apparato di appendici. Il testo principale disciplina l'ambito di applicazione e

²²⁸ CASCONI, VILLA, Op. cit., p. 49.

²²⁹ Id. p. 48.

gli obiettivi del principio, successivamente illustra le regole principali per stabilire l'esistenza del controllo e le disposizioni contabili per il consolidamento²³⁰, quest'ultime non sono variate rispetto a quanto disposto nella versione del 2008 dello IAS 27.

Il testo principale è sintetico, consta infatti di 26 paragrafi ma, come appena esposto, è accompagnato da appendici, le quali forniscono una importante guida applicativa del principio. Nello specifico, l'Appendice A definisce la terminologia impiegata nel principio. L'Appendice B consiste in una minuziosa guida applicativa per la determinazione del controllo e le disposizioni contabili per la predisposizione del bilancio consolidato. L'Appendice C fornisce informazioni riguardanti la data di prima applicazione del principio e le disposizioni transitorie, infine, l'Appendice D illustra le modifiche che il nuovo principio apporta agli altri principi contabili internazionali in vigore²³¹.

Il principio dispone che le entità tenute alla presentazione del bilancio consolidato, sono le entità controllanti, ossia le entità che ne controllano altre. Inoltre, come per lo IAS 27, l'IFRS 10 individua il medesimo caso di esonero dalla redazione del consolidato, vale a dire per le controllanti che al tempo stesso si trovano nella posizione di sub-holding²³².

In aggiunta, l'IFRS 10 stabilisce che sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato i piani per benefici ai dipendenti successivi al termine del rapporto di lavoro, ai quali si applica lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*²³³.

3.3.1. Nuova definizione di controllo

La novità più importante introdotta dall'IFRS 10 è sicuramente la definizione di controllo, la quale, come vedremo, è stata resa ancora più sostanziale rispetto alla previgente versione.

²³⁰ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il consolidamento", *Bilancio e reddito d'impresa*, 8/2011, p. 49.

²³¹ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il bilancio consolidato", *Rivista dei dottori commercialisti*, 3/2012, p. 691.

²³² Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, *Bilancio consolidato*, editore Il Sole 24 Ore, 2011, p. 74.

²³³ Cfr. IFRS 10 *Bilancio consolidato*, paragrafo 4.

Il principio stabilisce che l'esistenza del controllo deve essere accertata indipendentemente dalla natura del rapporto tra un investitore (*investor*) e l'entità oggetto di investimento (*investee*).

«Un investitore ha il controllo sul suo investimento quando è esposto (o ha diritto) alla variabilità dei risultati derivanti dall'investimento ed ha la possibilità di influire e determinare questi risultati attraverso il potere che ha sull'investimento»²³⁴.

Affinché un investitore detenga il controllo sull'entità oggetto dell'investimento, il principio prevede la presenza contemporanea di tre elementi, tali requisiti sono:

- il potere sull'*investee*;
- l'esposizione, o il diritto, ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'*investee*;
- la capacità di esercitare tale potere sull'*investee*, in modo da influenzare l'ammontare dei suoi rendimenti²³⁵.

Nel verificare se l'investitore detiene il controllo su un'entità oggetto di investimento, il principio dispone che gli amministratori devono considerare tutti i fatti e le circostanze di potenziale interesse, inoltre, qualora si individuino delle variazioni in uno o più degli elementi sopra elencati, l'analisi dei fatti e delle circostanze deve essere ripetuta²³⁶.

Nell'eventualità in cui il controllo sia esercitato da due o più investitori in modo congiunto, ovvero qualora le decisioni strategiche finanziarie ed operative dell'attività richiedono il consenso unanime delle parti, gli amministratori devono applicare le disposizioni contenute nell'IFRS 11 e non quelle disposte nell'IFRS 10. Se invece, non si realizza la fattispecie appena illustrata, l'IFRS 10 stabilisce che gli amministratori adottino le norme riportate nello IAS 28 o quelle individuate nell'IFRS 9, a seconda che l'investitore eserciti una influenza notevole o "non qualificata" sull'entità oggetto dell'investimento²³⁷.

In seguito, il principio analizza i tre elementi sopraelencati e specifica che nello stabilire l'esistenza del controllo debba essere effettuata una analisi dettagliata, volta ad individuare le finalità e il profilo strutturale dell'entità oggetto di investimento, necessarie per identificare le attività rilevanti per la sua gestione, le modalità con cui

²³⁴ VAGNOZZI, "IFRS 10, il bilancio consolidato", *Strumenti finanziari e fiscalità*, 6/2012, p. 151.

²³⁵ Cfr. CASCONE, VILLA, Op. cit., p. 50.

²³⁶ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il bil", Op. cit., p. 693.

²³⁷ Cfr. Ibid.

sono prese le decisioni e i soggetti che influiscono su quest'ultime nonché coloro che beneficiano dei risultati²³⁸.

Il primo requisito è rappresentato dal potere, esso viene «*definito come la capacità attuale (current ability) di svolgere attività rilevanti per influenzare in modo significativo i rendimenti ritraibili dall'investee*»²³⁹.

In merito, va evidenziata la scelta del principio di utilizzare il termine “capacità”, il quale non ha come immediato significato quello di “esercizio effettivo”; va inoltre notato che usufruendo di tale termine il principio comprende quelle situazioni in cui il controllo sia potenzialmente esercitabile²⁴⁰. A tal proposito si fa riferimento ai diritti di voto potenziali per i quali il principio introduce delle novità rispetto a quanto stabilito nella versione del 2008 dello IAS 27, il tema sarà affrontato nel successivo sottoparagrafo.

L'IFRS 10, fornendo nei paragrafi 11-13 dell'Appendice B un elenco esemplificativo che però non deve considerarsi esaustivo, aiuta i redattori del bilancio consolidato a comprendere quali siano le attività rilevanti che influenzano i rendimenti derivanti dall'*investee*, fondamentali per monitorare l'esistenza del controllo.

Ne sono un esempio le operazioni di acquisto e vendita di beni e servizi, le operazioni di investimento e disinvestimento di attività, la gestione di attività finanziarie, la nomina e la revoca del personale chiave e le scelte circa la loro retribuzione²⁴¹.

L'IFRS 10 introduce una novità rispetto al precedente IAS 27, la quale sussiste nel fatto che, ai fini del controllo, non è necessario che l'investitore controlli tutte le attività svolte dalla partecipata, bensì è sufficiente che controlli le più rilevanti: ovvero quelle che maggiormente incidono sui risultati economici della partecipata²⁴².

«*Una volta identificate le attività rilevanti, occorre stabilire chi esercita effettivamente i poteri decisionali sulle stesse*»²⁴³.

Il potere discende da diritti detenuti dal soggetto controllante, i quali, in alcuni casi, possono essere individuati facilmente, basti pensare ai diritti di voto conferiti da

²³⁸ QUAGLI, “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, *Amministrazione & Finanza*, 9/2011, p. 7.

²³⁹ QUAGLI, “IFRS 10”, Op. cit., p. 7.

²⁴⁰ Cfr. Ibid.

²⁴¹ Cfr. Ibid.

²⁴² Cfr. BINI, Op. cit., p. 1070.

²⁴³ CALANDRINI, “L'IFRS 10 Consolidated Financial Statements: fu vera gloria?”, *Bancaria*, 1/2013, p. 69.

azioni, in altri casi devono essere effettuate delle valutazioni più complesse, ad esempio in presenza di accordi contrattuali²⁴⁴. Il principio precisa che un investitore con la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell'entità oggetto di investimento, detiene il potere su quest'ultima malgrado tali diritti non siano ancora stati esercitati.

Viene richiesta inoltre una analisi parcellizzata dell'attività economica svolta dalla entità considerata, funzionale all'individuazione del soggetto che la controlla, nell'ipotesi in cui due o più investitori detengono diritti che assegnano la capacità attuale di gestire unilateralmente differenti attività rilevanti. Il principio, in merito, dispone che il soggetto che detiene il potere è colui che ha la capacità attuale di amministrare le attività rilevanti che influenzano maggiormente i risultati della partecipata²⁴⁵. Può accadere che un investitore detenga il potere su un'entità oggetto dell'investimento nonostante altri soggetti partecipino alla gestione delle attività rilevanti, ad esempio qualora tali soggetti abbiano un'influenza significativa²⁴⁶.

Infine, il principio effettua una precisazione per quegli investitori che detengono esclusivamente diritti di protezione, stabilendo che per quest'ultimi non sussiste il potere e pertanto non controllano l'entità oggetto di investimento.

Il secondo requisito consiste nell'esposizione ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento, quest'ultimi possono essere sia favorevoli che sfavorevoli all'investitore. *«Si tratta, ad evidenza, di un requisito necessario, ancorché non sufficiente a stabilire l'esistenza del controllo, in quanto l'esposizione alla variabilità dei rendimenti di una società esiste anche per gli investitori che non detengono il controllo, come per esempio gli azionisti di minoranza»*²⁴⁷.

Il principio specifica che per rendimenti variabili si intendono quelli non fissi che possono essere positivi, negativi, o positivi e negativi contestualmente, e il loro andamento è normalmente legato al risultato economico conseguito dal soggetto controllato. *«Nel valutare se esiste controllo, si deve considerare anzitutto, se i rendimenti sono variabili e, in secondo luogo, in che misura essi sono variabili in*

²⁴⁴ Cfr. CALANDRINI, Op. cit., 69.

²⁴⁵ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il cons" Op. cit., p. 51.

²⁴⁶ Cfr. Ibid.

²⁴⁷ MEZZABOTTA, "IFRS 10: controllo e area di consolidamento", *Amministrazione & finanza*, 6/2014, p. 8.

connessione alla sostanza del contratto e indipendentemente dalla forma giuridica di questo»²⁴⁸. Ne sono un esempio gli interessi fissi corrisposti a fronte di un prestito obbligazionario. Gli stessi sono considerati variabili in ragione del rischio di credito dell'emittente a cui è esposto l'investitore. Quest'ultimo infatti, a fronte del pagamento degli interessi risulta però soggetto al rischio di default²⁴⁹.

Inoltre, con il termine rendimenti il principio vuole comprendere «i risultati derivanti dalle sinergie (come ad esempio benefici fiscali attesi o economie di scala) ma anche benefici diretti, come la distribuzione di un dividendo o l'apprezzamento del valore della partecipazione»²⁵⁰. L'IFRS 10 ha così voluto espandere il concetto di rendimenti variabili.

Infine, il principio precisa che non è necessario che l'investitore sia l'unico a beneficiare dei rendimenti della partecipata ma vi possono esser altri soggetti che partecipano a tali risultati, ciò non pregiudica la capacità dell'investitore di controllare l'entità oggetto dell'investimento.

L'IFRS 10 introducendo questo elemento per la valutazione del controllo apporta una importante novità, infatti, tale elemento era esclusivamente previsto dalla SIC 12 e non dallo IAS 27. Questo è un chiaro esempio di come il Board attraverso questo nuovo principio abbia voluto ridefinire il concetto di controllo, fornendo un'unica definizione.

Questa scelta operata dallo IASB va ad incidere sulla questione del consolidamento delle società veicolo, tema che aveva manifestato la sua criticità con la crisi finanziaria globale del 2008. Come già esplicitato, queste società spesso sono costituite con l'intenzione di escludere dal bilancio attività deteriorate o passività.

Sappiamo che la SIC 12 disponeva che il soggetto che risultava *«maggiormente esposto alla variabilità dei risultati economici attesi dal veicolo è generalmente anche colui che ha il potere di dirigere le attività dello stesso (e viceversa)»²⁵¹.*

La nuova definizione di controllo fornita dall'IFRS 10 invece evidenzia come sia necessaria la coesistenza dei due elementi, il potere e l'esposizione ai rendimenti, anziché inferire il primo dalla seconda (come predisposto dalla SIC 12).

²⁴⁸ MEZZABOTTA, "IFRS 10: controllo", Op. cit., p. 8.

²⁴⁹ Cfr. Id., p. 9.

²⁵⁰ PORTALUPI, Op. cit., p. 43.

²⁵¹ CALANDRINI, Op. cit., p. 73.

L'applicazione del nuovo principio comporta pertanto il mancato consolidamento di tutte quelle entità in cui si manifestano situazioni ibride, ove i requisiti sono parzialmente o totalmente separati e pertanto non rispondenti ai dettami del principio stesso²⁵².

Tab. 4²⁵³: Consolidamento società veicolo con la previgente definizione di controllo

IAS 27/SIC 12		Controllo	
		SI	NO
Rischi e benefici	SI	Consolidamento	Consolidamento
	NO	Consolidamento	-

Tab. 5²⁵⁴: Consolidamento società veicolo con la nuova definizione di controllo

IFRS 10		Controllo	
		SI	NO
Rischi e benefici	SI	Consolidamento	-
	NO	-	-

Questa nuova definizione di controllo offre la possibilità agli operatori di costituire società veicolo al fine di non consolidarle per non far comparire le attività deteriorate e le passività in bilancio, semplicemente facendo sì che uno dei due requisiti non venga soddisfatto. Emerge così un punto debole, seppur in via del tutto teorica, della nuova definizione di controllo.

Il terzo requisito consta nel legame tra il potere e i rendimenti.

La sola presenza del potere sulla partecipata e l'esposizione ai suoi benefici non sono sufficienti perché si configuri il controllo, è necessario pertanto verificare se sussiste la capacità da parte dell'investitore di esercitare il proprio potere in modo da influenzare l'ammontare dei rendimenti che derivano dai risultati generati dall'*investee* per poter affermare la presenza del controllo. Tale requisito rappresenta una novità assoluta in quanto non era previsto né nella precedente versione dello IAS 27 né nella SIC 12.

²⁵² Cfr. CALANDRINI, Op. cit., p. 73.

²⁵³ Cfr. Ibid.

²⁵⁴ Cfr. Ibid.

«In merito, la questione principale che si pone l'IFRS 10 riguarda l'esercizio del controllo per conto di terzi soggetti»²⁵⁵.

Il principio dispone che il soggetto che è titolare di diritti decisori deve appurare se esso opera per conto proprio e pertanto la sua posizione è quella di un "principale" (*principal*), o se opera per conto di terzi e dunque la sua posizione è quella di un "agente" (*agent*).

Qualora il soggetto operi per conto di terzi e nell'interesse di quest'ultimi, ecco che il delegato non costituisce un *investor* e non può considerarsi il controllore dell'*investee* quando esercita la sua autorità decisionale. «*La delega del potere decisionale può riguardare solo alcune specifiche attività, oppure tutte le attività rilevanti. Nel valutare se vi sia o meno controllo, l'investor deve considerare come se i diritti decisionali da lui delegati ad un agente fossero esercitati direttamente da esso principale (e non dal delegato)*»²⁵⁶.

Per comprendere se un soggetto è *principal* o *agent*, bisogna valutare l'insieme di relazioni tra l'investitore, l'entità oggetto dell'investimento che viene gestita e le altre parti che partecipano alla sua amministrazione. In merito, il principio dispone all'Appendice B paragrafo 60, una serie di fattori che devono essere presi in considerazione, tali fattori sono:

- l'ampiezza e il grado di discrezionalità della autorità decisionale del soggetto sulla *investee*;
- i diritti posseduti da terzi;
- la retribuzione che spetta al soggetto per l'attività svolta in base agli accordi assunti;
- l'esposizione del soggetto, a rendimenti derivanti da altre partecipazioni detenute nella partecipata²⁵⁷.

«L'IFRS 10 evita di introdurre dei criteri quantitativi (*bright-line*) per stabilire la soglia oltre la quale l'esposizione diviene significativa e il potere gestionale diviene controllo. Piuttosto, fissa a monte un discrimine qualitativo per quanto riguarda la sussistenza del potere di controllo, stabilendo che, laddove il singolo mandante abbia il diritto incondizionato di rimuovere senza causa il mandatario, questo solo fatto è

²⁵⁵ QUAGLI, "IFRS 10" Op. cit., p. 10.

²⁵⁶ CARATOZZOLO, "Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali", *Contabilità finanza e controllo*, 11/2011, p. 907.

²⁵⁷ Cfr. Ibid.

sufficiente a far concludere che il mandante è il principal e colui che gestisce l'entità considerata (decision maker) è un agent»²⁵⁸.

L'investitore deve inoltre esaminare le relazioni con le altre parti, in particolare con quei soggetti che agiscono per suo conto e pertanto configurandosi come suoi agenti di fatto (*de facto agents*). Nel caso in cui si realizzi questa situazione, l'investitore deve considerare oltre ai propri anche i diritti decisionali posseduti da questi agenti e la loro esposizione ai rendimenti variabili derivanti della partecipata.

Il principio dispone alcuni esempi chiarificatori per l'individuazione di quei soggetti che possono essere reputati quali possibili agenti di fatto dell'investitore. Tali esempi sono:

- le parti correlate all'investitore;
- le parti che hanno ricevuto, da parte dell'investitore, un'interessenza nell'*investee* a titolo di contributo o prestito;
- coloro che si sono assunti l'impegno di non vendere o trasferire la propria interessenza nell'*investee* senza l'assenso dell'investitore;
- le parti che hanno significative relazioni d'affari con l'investitore;
- i soggetti che, senza il supporto dell'investitore non sono in grado di finanziare le proprie operazioni;
- le persone che contemporaneamente ricoprono ruoli di governo nell'*investor* e nell'*investee*²⁵⁹.

Da quanto esposto la nuova definizione di controllo elaborata dallo IASB, è stata resa ancora più sostanziale rispetto alla definizione preesistente. Questo risulta essere perfettamente in linea con la tendenza dei principi contabili internazionali, i quali sono orientati ad una visione di tipo *entity* del gruppo, e che quindi, ha giustamente comportato una maggiore sostanzialità alla definizione di controllo.

Enfatizzando ancor di più la sostanza sulla forma è stata consapevolmente adottata la scelta di far accrescere l'area di giudizio da parte dei redattori del bilancio in quanto sottoposta alla loro soggettività.²⁶⁰

La precedente versione però era alquanto più facile da applicare, soprattutto dopo l'ammissione, da parte del Board nel 2005, del controllo di fatto nella definizione. Non

²⁵⁸ CALANDRINI, Op. cit., pp. 71-72.

²⁵⁹ Cfr. QUAGLI, "IFRS 10" Op. cit., p. 11.

²⁶⁰ Cfr. BINI, Op. cit., p. 1068.

vi era dunque il «bisogno di effettuare complessi accertamenti e valutazioni su una quantità di elementi ulteriori rispetto al semplice possesso dei diritti di voto»²⁶¹.

La necessità di verificare la presenza contemporanea dei tre elementi rende più difficile l'applicazione della nuova definizione, in particolare in alcuni punti risulta essere alquanto complessa l'identificazione del controllo. Ne sono un esempio le situazioni in cui si è in presenza di più investitori nell'entità o di rapporti di agenzia.²⁶²

Viene così richiesta una elevata preparazione professionale, da parte dei redattori del bilancio consolidato.

Per comprendere meglio le principali differenze tra i due modelli si ripota la seguente tabella.

Tab. 6²⁶³: *Differenze tra modelli*

IAS 27/SIC 12	IFRS 10
<ul style="list-style-type: none"> • Il consolidamento dipende dal controllo • IAS 27: il controllo è il potere di governare le politiche finanziarie ed operative di un'impresa per ottenere benefici • SIC 12: in una SPE, l'esposizione alla maggioranza dei rischi e benefici è il maggior indicatore di controllo • Il controllo in una SPE richiede l'esposizione alla maggioranza dei rischi e benefici relativi alla SPE • Il controllo di fatto non è specificamente trattato • Diritti di voto potenziali considerati solo se correntemente esercitabili • <i>Agent</i>: non considerato 	<ul style="list-style-type: none"> • Il consolidamento dipende dal controllo • Il controllo è determinante dalla combinazione del potere di esercitabile sulle attività rilevanti e dell'esposizione alla variabilità dei ritorni • L'esposizione ai rischi e ai benefici è uno degli indicatori di controllo, ma non il fattore determinante • Il controllo di una SPE può esistere solo se l'investitore è esposto alla variabilità dei risultati e non è richiesta una specifica soglia di significatività • Il controllo di fatto è specificamente trattato • Diritti di voto potenziali sono inclusi nella analisi quando sono rilevanti • <i>Agent</i>: considerato

In merito al perimetro di consolidamento, una corrente della letteratura sostiene che la nuova definizione di controllo amplia l'area di consolidamento in quanto da rilievo a quelle situazioni che sotto l'aspetto formale sembrano distaccate invece, sotto l'aspetto sostanziale non lo sono. Viceversa, un'altra corrente sostiene che la ridefinizione di controllo, in alcuni casi amplia l'area del consolidamento e in altri la restringe rispetto a quanto veniva stabilito dalla definizione precedente. Se da un lato infatti l'aver reso la definizione più sostanziale determina l'inclusione di quelle situazioni in cui sotto l'aspetto formale non si avrebbe controllo, dall'altro la precisazione (come vedremo in

²⁶¹ CARATOZZOLO, Op. cit., p. 910.

²⁶² Ibid.

²⁶³ FERRARI, PANZIRONI, "IFRS 10 «consolidated financial statements»", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2/2013, p. 12.

seguito) di alcuni elementi per la determinazione del controllo stesso comportano una contrazione del perimetro. Altresì, come precedentemente illustrato, una riduzione dell'area può derivare dall'esclusione di alcune società veicolo dal consolidamento, in ragione dell'attuale formulazione della nuova definizione rispetto a quella contenuta nella SIC 12.

3.3.2. I diritti che conferiscono il controllo

Come precedentemente illustrato, il soggetto controllante «*esercita il proprio potere in virtù della titolarità di diritti che attribuiscono la capacità effettiva di gestire le attività rilevanti*»²⁶⁴. È bene analizzare come l'IFRS 10, nella Appendice B, affronti in maniera analitica questa tematica.

Il principio, al paragrafo 15 della suddetta Appendice, dispone un elenco, da non considerarsi esaustivo, di diritti che possono conferire il controllo all'investitore. I diritti individuati sono:

- i diritti di voto, compresi quelli potenziali;
- i diritti di nominare, di riassegnare o di destituire i soggetti con un ruolo chiave all'interno della partecipata, i quali siano in grado di amministrare le attività rilevanti;
- i diritti di nominare o di destituire un'altra entità che amministri le attività rilevanti;
- i diritti di condurre la partecipata ad effettuare operazioni che generino dei benefici per l'investitore;
- altri diritti decisionali che diano la capacità di condurre le attività rilevanti, al detentore degli stessi.²⁶⁵

Dopo questa elencazione, l'IFRS 10 introduce una novità importante relativa ai diritti, ossia la distinzione tra diritti sostanziali e diritti protettivi stabilendo che siano i primi a conferire il potere sulle attività rilevanti della partecipata, indipendentemente dalla forma di quest'ultimi (ad esempio: diritti potenziali, diritti contrattuali ecc.); questo in ragione del fatto che possono essere esercitati dal titolare degli stessi nel momento in cui è necessario assumere decisioni sulle attività rilevanti.

Il principio precisa nell'appendice B al paragrafo 23, che «*nel valutare la "sostanzialità" dei diritti, la società deve considerare l'esistenza di eventuali barriere finanziarie (ad esempio, elevato prezzo di conversione), economiche (ad esempio,*

²⁶⁴ MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il bil", Op. cit., p. 697.

²⁶⁵ Cfr. ANDREI, AZZALI, GAVANA, LAI, RINALDI, SACCON, VIGANÓ, Op. cit., p. 76.

penalità), informative (ad esempio, difficoltà a trovare manager con le medesime specializzazioni di quelli in carica) e legali (ad esempio, vincoli normativi)»²⁶⁶.

Come precedentemente disposto, il principio stabilisce che i diritti di protezione non conferiscono il potere agli investitori che li detengono, di conseguenza un soggetto che possiede esclusivamente tali diritti non è in grado di esercitare il controllo sulla partecipata.

L'Appendice B ai paragrafi 26-28 approfondisce il tema dei diritti di protezione. Essi tutelano l'investitore qualora avvengano modifiche sostanziali dell'attività dell'*investee* o si presentino delle circostanze speciali. «Quali possibili esempi, l'IFRS 10 cita il caso del diritto ad approvare investimenti per importi superiori a certe soglie o ad approvare l'emissione di strumenti finanziari, oppure, per un investitore – creditore, il diritto ad impedire che il debitore intraprenda attività particolarmente rischiose per il relativo grado di solvibilità o ad appropriarsi dei beni del debitore in caso di mancato rimborso del finanziamento concesso»²⁶⁷.

Un esempio di diritti di protezione, si riscontra negli accordi di franchising. In merito, il principio afferma che spesso tali accordi danno il diritto al *franchisor* di tutelare il marchio ma non gli conferiscono dei diritti tali da influenzare significativamente i risultati del *franchisee*. Quest'ultimo è tenuto sì ad operare in base a delle regole predisposte dal contratto ma opera comunque per un interesse proprio e non del *franchisor*. «Pertanto il controllo su alcune decisioni fondamentali come la forma legale che deve assumere l'impresa del *franchisee* e la sua struttura finanziaria può essere assunto da soggetti diversi dal *franchisor* e può influenzare significativamente i risultati dell'attività (i returns)»²⁶⁸. Conseguentemente, il *franchisor* risulta meno esposto alla variabilità dei risultati economici del *franchisee* quanto è minore il sostegno finanziario fornito allo stesso e pertanto aumenta la probabilità che sia titolare di diritti di protezione piuttosto che sostanziali.

La medesima appendice B, tratta il caso dei diritti di voto potenziali. A riguardo l'IFRS 10 introduce una importante novità, prevede infatti che al fine di accertare l'esistenza del potere di influenza sui rendimenti dell'entità, devono essere considerati quei diritti potenziali che conferiscano poteri sostanziali. Quindi in maniera del tutto

²⁶⁶ CALANDRINI, Op. cit., p. 69.

²⁶⁷ QUAGLI, "IFRS 10" Op. cit., p. 9.

²⁶⁸ CARATTOZZOLO, Op. cit., p. 905.

differente a quanto disponeva la previgente versione dello IAS 27, per la quale bastava che tali diritti fossero correntemente esercitabili indipendentemente dalle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti²⁶⁹, l'IFRS 10, richiede che tali diritti siano concretamente esercitabili consentendo di dirigere le attività principali della partecipata. Il principio precisa che, nello stabilire l'esistenza di controllo, l'investitore deve considerare non solo i propri, ma anche i diritti potenziali posseduti da altri soggetti per determinare se detiene il potere.

Alcuni commentatori dell'ED 10 hanno sollevato delle perplessità in merito alla sostanzialità dei diritti di voto potenziali. Essendo tali diritti strettamente correlati alle condizioni del mercato, temevano che si dovesse consolidare, o deconsolidare, una partecipata ogni qualvolta essi diventino *in o out of the money*. A tal ragione, l'IFRS 10 ha stabilito che per considerare i diritti di voto potenziali non è sufficiente considerare il prezzo di conversione degli strumenti finanziari, bensì che esso rappresenti uno dei vari fattori da tenere in considerazione nella determinazione dei diritti stessi.

Si devono quindi valutare lo scopo e le ragioni della costituzione dello strumento finanziario, *«oltre allo scopo e alla costituzione di qualsiasi altro coinvolgimento dell'investitore nella partecipata, inclusa la valutazione dei diversi termini e condizioni dello strumento finanziario, oltre alle aspettative, ai motivi e alle ragioni dell'investitore nell'accertare tali termini e condizioni»*²⁷⁰.

Analogamente alla precedente versione dello IAS 27, in fase di consolidamento, saranno evidenziati a bilancio soltanto i diritti effettivamente posseduti dalla controllante e non la quota relativa ai diritti potenziali. Tuttavia vige una eccezione, la quale prevede il consolidamento anche della parte relativa ai diritti di voto potenziali, qualora quest'ultimi diano il diritto, all'investitore che li possiede, di percepire il risultato economico della *investee* malgrado il loro esercizio non sia avvenuto²⁷¹.

Il principio affronta delle situazioni particolari, infatti, ogni tanto, si possono verificare dei casi in cui anche se si è in possesso della maggioranza dei diritti non si è in grado

²⁶⁹ Cfr. CALANDRINI, Op. cit., p. 70.

²⁷⁰ FERRARI, PANZIRONI, Op. cit., p. 15.

²⁷¹ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il cons" Op. cit., p. 54.

di esercitare il controllo. La Appendice B, nei paragrafi 36 e 37 espone due esempi in cui tale situazione potrebbe configurarsi.

Il primo esempio dispone che «*se un'altra entità è titolare di diritti esistenti che le conferiscono il diritto di condurre le attività rilevanti e tale entità non opera da agente dell'investitore, l'investitore non ha potere sulla partecipata*»²⁷².

Il secondo esempio prevede che il soggetto che detiene la maggioranza assoluta dei voti non sia in grado di esercitare il potere sull'entità oggetto di investimento in quanto le attività rilevanti sono sottoposte alla gestione di un ente pubblico, di un tribunale, di un amministratore, di un liquidatore o di un organo di vigilanza²⁷³.

Da quanto esposto, l'Appendice B risulta essere particolarmente utile, infatti approfondendo ed illustrando le varie ipotesi, aiuta i redattori del bilancio consolidato ad orientarsi nei vari casi che a volte rendono davvero difficile individuare il controllo. Inoltre, visto il maggior grado di giudizio che l'IFRS 10 offre ai redattori del bilancio consolidato, svolge un ruolo importante poiché riduce il rischio che gli stessi possano sviluppare interpretazioni non rispondenti all'intenzione del principio, riducendo in questo modo il rischio di applicazioni differenti dallo stesso.

3.3.3. Il controllo di fatto

Nel 2005 lo IASB aveva precisato che nella definizione di controllo, presente nello IAS 27, era inclusa la fattispecie del controllo di fatto. Però non era stata fornita una chiara guida, mediante la quale si esplicitavano le situazioni in cui tale fattispecie si manifestava, portando di conseguenza i redattori dei bilanci consolidati a differenti valutazioni. Per questa ragione il Board ha deciso che nell'IFRS 10 la fattispecie del controllo di fatto sia disciplinata.

L'Appendice B al paragrafo 38 dispone che l'investitore può detenere il controllo malgrado non possenga la maggioranza dei diritti di voto. Ciò può avvenire grazie: alla sussistenza di accordi contrattuali con altri azionisti, alla presenza di accordi contrattuali con la partecipata, all'esistenza di una maggioranza relativa di diritti di voto, alla presenza di diritti di voto potenziali ed infine una combinazione delle suddette situazioni²⁷⁴.

²⁷² IFRS 10 *Bilancio consolidato*, Appendice B, paragrafo 36.

²⁷³ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 10: un nuovo principio per il bil", Op. cit., p. 699.

²⁷⁴ Cfr. IFRS 10 *Bilancio consolidato*, Appendice B, paragrafo 38.

In particolare, se si dispone della maggioranza relativa dei diritti di voto, l'IFRS 10 al paragrafo 42 dell'Appendice B dispone una serie di elementi che l'investitore deve considerare al fine di verificare se i diritti di voto che possiede, gli conferiscono il potere sulle attività rilevanti della partecipata e dunque il controllo. Questi elementi sono:

- a) la quota di diritti di voto posseduti in rapporto a quelle detenute dagli altri investitori
- b) i diritti di voto potenziali e la loro presenza e distribuzione;
- c) l'esistenza di accordi contrattuali e i diritti da essi derivanti;
- d) eventuali fatti o circostanze che inducono a comprendere meglio se l'investitore detiene o meno il potere sulle attività rilevanti della partecipata²⁷⁵.

Il principio stabilisce che nell'eventualità in cui i fattori elencati nel paragrafo B42 (a)-(c) da soli non siano determinanti per l'investitore nell'individuazione del potere, è bene analizzare ulteriori fatti e circostanze, come ad esempio la natura passiva degli altri azionisti, la quale si manifesta mediante le tendenze al voto riscontrate nelle precedenti assemblee²⁷⁶.

Il principio inoltre dispone alcuni elementi che di fatto potrebbero condurre al controllo dell'entità malgrado non si disponga della maggioranza dei voti e devono pertanto essere presi in considerazione.

In merito, l'Appendice B evidenzia al paragrafo 18, alcune situazioni di fatto, le quali *«potrebbero suggerire l'esistenza di un potere di governance maggiore da quello desumibile dai diritti di voto detenuti e da altre fonti contrattuali»*²⁷⁷. Ne sono un esempio: la nomina del personale con un ruolo chiave all'interno della partecipata oppure il potere di veto nella conclusione di importanti transazioni a beneficio dell'investitore.

Nel paragrafo successivo vengono trattati alcuni "speciali rapporti" fra l'investitore e l'entità oggetto dell'investimento, i quali possono far presumere l'esistenza del controllo a capo dell'investitore e non un mero interesse passivo nella partecipata. A riguardo alcuni esempi sono: la dipendenza della partecipata nei confronti

²⁷⁵ Cfr. IFRS 10 *Bilancio consolidato*, Appendice B, paragrafo 42.

²⁷⁶ Cfr. IFRS 10 *Bilancio consolidato*, Appendice B, paragrafo 45.

²⁷⁷ CALANDRINI, Op. cit., p. 70.

dell'investitore per quanto attiene la sua attività operativa, economica e finanziaria oppure qualora i manager siano dipendenti o ex dipendenti dell'investitore²⁷⁸.

Al paragrafo 20 della medesima Appendice, viene esplicitata «*la presunzione generale che guida l'approccio concettuale dello standard: maggiore è l'esposizione alla variabilità dei risultati economici attesi dall'investimento, maggiore è l'incentivo per l'investitore a dotarsi dei diritti necessari ad esercitare il potere di controllo*»²⁷⁹. Va sottolineato che l'IFRS 10 afferma che il grado di esposizione ai rendimenti non comporta automaticamente una situazione di controllo, poiché devono sussistere altri elementi.

Infine, al paragrafo 21 viene stabilito che qualora siano considerati insieme gli elementi dei tre paragrafi, deve essere dato più peso al contenuto del primo.

Le difficoltà che accompagnano tale valutazione hanno indotto l'inserimento nell'IFRS 10 di una formula di salvaguardia di cui possono beneficiare i redattori del bilancio consolidato. La stessa stabilisce che il controllo di fatto sull'entità non sussiste qualora, dopo aver considerato gli elementi precedentemente elencati, non sia dimostrabile con sicurezza che l'investitore eserciti il controllo.


Da quanto esposto, vediamo come anche in questo caso, l'Appendice B, fornisce supporto ai redattori del bilancio consolidato nell'individuazione delle partecipate da consolidare, vista la mancanza della maggioranza dei diritti di voto che rende difficile valutare l'esistenza del controllo.

La seguente figura illustra le considerazioni contenute nell'IFRS 10 che devono essere effettuate per verificare l'esistenza del controllo di fatto.

²⁷⁸ Cfr. CALANDRINI, Op. cit., p. 70.

²⁷⁹ Ibid.

Fig. 6²⁸⁰: Elementi per la valutazione del controllo di fatto



3.3.4. Structured entities

«Nella nuova impostazione della disciplina IAS/IFRS del bilancio consolidato, la nozione di SPE è sostituita da quella, più ampia, di entità strutturate, ossia entità per le quali i diritti di voto, o diritti similari, non sono elementi determinanti in sede di valutazione del controllo»²⁸¹.

In coerenza con lo scopo di fornire una definizione di controllo unica e pertanto comune a tutte le partecipate, lo IASB ha giustamente ritenuto opportuno non predisporre un modello di consolidamento esclusivamente per le *Structured entities* (d'ora in poi SE)²⁸².

L'effetto di tale obiettivo comporta la presenza della definizione di entità struttura nell'Appendice A dell'IFRS 12 e non nell'IFRS 10.

²⁸⁰ PORTALUPI, Op. cit., p. 45.

²⁸¹ LUCIANI, "IFRS 10 «consolidated financial statements»", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 5/2012, p. 63.

²⁸² Cfr. Ibid.

Il principio definisce l'entità strutturata come un'«entità configurata in modo che i diritti di voto, o diritti simili, non siano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto si riferiscano solo ad attività amministrative e le relative attività operative siano dirette mediante accordi contrattuali»²⁸³. Con questa definizione il Board ha voluto uniformare in gran parte la definizione di SE con quella delle *variable interest entity* già presente negli US GAAP²⁸⁴, questo in concordanza con il processo di convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP.

Successivamente, i paragrafi 22-24 all'Appendice B dell'IFRS 12, individuano più precisamente le caratteristiche delle entità strutturate, che possono essere presenti singolarmente o in maniera combinata. Esse sono: attività esigue, con finalità limitate e ben circoscritte (ad esempio l'entità svolge attività di ricerca e sviluppo), con un insufficiente patrimonio che costringe le SE a ricorrere al finanziamento esterno per finanziare le proprie attività, «finanziamenti sotto forma di strumenti multipli contrattualmente collegati agli investitori che creano concentrazioni di credito o di altri rischi»²⁸⁵.

Vengono inoltre riportati dei casi a scopo puramente esemplificativo di possibili SE, oltre alle già citate società veicolo, sono individuati i finanziamenti garantiti da attività e alcune categorie di fondi comuni di investimento.

L'IFRS 12, ai paragrafi 14-17, dispone la *disclosure* relativa alle SE consolidate.

In bilancio consolidato devono essere indicati i termini degli accordi contrattuali che potrebbero condurre la controllante e le sue controllate a dover supportare finanziariamente la SE, comprese l'eventualità di esposizione alle perdite della stessa.

«Se invece, durante l'esercizio, la società avesse fornito supporto finanziario o altre forme di garanzia a una partecipata di questo tipo, pur in assenza di obblighi contrattuali, gli amministratori dovranno indicare il tipo di supporto fornito e il suo ammontare, oltre le motivazioni alla base dello stesso»²⁸⁶.

²⁸³ IFRS 12 *Informativa sulle interessenze in altre entità*, Appendice A.

²⁸⁴ POZZOLI, "IFRS 12: informativa sulle interessenze in altre imprese", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 16/2011, p. 66.

²⁸⁵ Ibid.

²⁸⁶ MEZZABOTTA, "IFRS 12: nuova informativa sulle partecipazioni", *Bilancio e reddito d'impresa*, 10/2011, p. 40.

Dovranno essere disposte le medesime informazioni nel caso in cui tale sostegno sia stato fornito a una SE precedentemente non consolidata, sostegno che ha conferito il controllo su tale SE comportando il suo consolidamento.

Sono altresì indicate le intenzioni che hanno indotto la controllante a fornire supporto finanziario o di altro genere alla SE consolidata, inclusa l'assistenza ad ottenere tale sostegno da terzi.²⁸⁷

Inoltre, vista la richiesta da parte del G20 di fornire una informativa per le SPE non consolidate, l'IFRS 12 introduce un'importante novità. Il principio prevede infatti che, per le SE non consolidate, l'entità fornisca nelle note esplicative una congrua informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di conoscere la natura e l'entità delle sue interessenze nelle SE non consolidate nonché di determinare la natura e le variazioni dei rischi relativi a tali interessenze²⁸⁸.

Come precedentemente affrontato, sono sorte delle critiche in merito alla nuova definizione di controllo in quanto potrebbe comportare, in alcuni casi, il deconsolidamento delle SE, diversamente da quanto disponeva la SIC 12. Questo viene visto da alcuni soggetti, come una minore trasparenza dell'informativa di gruppo, nonostante sia prevista per le SE non consolidate una maggiore *disclosure*, in particolar modo per quanto concerne la loro esposizione ai rischi.

Diverso è il punto di vista dello IASB, il quale «*sostiene che la valenza informativa del documento non sia misurata dal numero di imprese consolidate, bensì dalla capacità della nozione di controllo proposta di riflettere la sostanza economica delle relazioni tra la reporting entity e le sue investee*»²⁸⁹.

3.3.5. I silo

L'IFRS 10 introduce una novità, in quanto, nella Appendice B ai paragrafi 76-79, disciplina il controllo di una parte della *investee*. Queste parti separate della partecipata sono note anche con il termine “silo”.

«*Un investitore deve considerare una parte della partecipata come un'azienda distinta se è soddisfatta la condizione che specifici asset dell'investee e i flussi di cassa da essi derivanti rappresentino le uniche risorse impiegabili per rimborsare specifiche*

²⁸⁷ MEZZABOTTA, “IFRS 12” Op. cit., p. 40.

²⁸⁸ LUCIANI, Op. cit., p. 63.

²⁸⁹ Id., p. 64.

passività dell'investee e su tali asset non possono essere avanzate pretese da parte di creditori diversi»²⁹⁰. Una volta individuata la presenza della parte separata, l'investitore deve valutare se su di essa detiene il controllo, in base a quanto disposto dalla nuova definizione fornita dall'IFRS 10.

Nel momento in cui l'investitore individua il controllo su tale porzione di *investee*, dovrà consolidarla, e pertanto le altre parti escluderanno dalla valutazione del controllo e dal consolidamento tale parte separata della partecipata²⁹¹.

In questo modo, si ha il consolidamento di una parte del patrimonio di un'impresa. Esso viene chiamato “consolidamento parziale”, non regolamentato dal diritto contabile italiano²⁹².

Il consolidamento di una parte di un'impresa introdotta dall'IFRS 10 è coerente con quanto disposto dagli US GAAP, ancora una volta possiamo notare un esempio di convergenza tra i due Standard setter.

Il Board ha notato che questa situazione spesso nasce nei contesti in cui le *investee* non sono governate tramite voti o diritti simili. Tuttavia, il Board ha deciso di non restringere solamente a questa fattispecie la nuova disposizione, in quanto risulterebbe in contrasto con l'obiettivo di sviluppare un unico modello di controllo per tutte le entità, che lo stesso Board si è posto. Pertanto le disposizioni relative alle attività specifiche sono applicabili a tutte le entità²⁹³.

3.3.6. Informativa sulle partecipazioni: IFRS 12

L'informativa sulle partecipazioni in società controllate viene trattata nell'IFRS 12 *Informativa sulle interessenze in altre entità* e non nell'IFRS 10.

Precedentemente abbiamo visto che uno degli obiettivi dello IASB consiste nel delineare una informativa uniforme capace di rilevare i rischi associati ai rapporti partecipativi, pertanto si è giustamente deciso di unire in unico documento, l'IFRS 12 appunto, il tema della *disclosure*.

Il principio va così a sostituire i requisiti di *disclosure* contenuti nelle precedenti versioni dello IAS 27, IAS 28 e IAS 31, ad eccezione degli obblighi informativi per i

²⁹⁰ QUAGLI, “IFRS 10” Op. cit., p. 11.

²⁹¹ Cfr. IFRS 10 *Bilancio consolidato*, Appendice B, paragrafo 79.

²⁹² CARATTOZZOLO, Op. cit., p. 908.

²⁹³ Cfr. Basis for Conclusions and amendments to guidance International Financial Reporting Standard, IFRS 10 Consolidated Financial Statements, Control of specified assets, paragrafo BC148.

bilanci separati, i quali permangono all'interno della nuova versione dello IAS 27 *Bilancio separato*, con esclusione di quelle entità strutturate non consolidate per le quali si applica l'IFRS 12 nonostante sia redatto un bilancio separato.

Va altresì rilevato che l'IFRS 12 non si applica:

-ai piani per benefici ai dipendenti successivi al termine del rapporto di lavoro i quali vengono contabilizzati secondo lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*;

-alle partecipazioni in una società che aderisce ad un accordo a controllo congiunto senza possedere tale controllo a patto che non comporti un'influenza notevole sull'accordo o sia una partecipazione in una SE;

-alle partecipazioni per le quali si applica l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, con esclusione delle partecipazioni in collegate o in *joint venture* che vengono valutate al *fair value* o delle partecipazioni in SE non consolidate²⁹⁴.

L'IFRS 12 è composto da un testo principale e da quattro appendici, le quali «*recano rispettivamente un glossario dei principali termini tecnici utilizzati (Appendice A), una guida applicativa dettagliata (Appendice B), le date di entrata in vigore (Appendice C), le modifiche apportate ad altri standard che resteranno in vigore (Appendice D)*»²⁹⁵.

Nel testo principale viene trattato l'ambito di applicazione e gli obiettivi che il principio si pone, illustrando in un secondo tempo gli obblighi di informativa peculiari ad ogni singola categoria di partecipazioni.

La finalità dell'IFRS 12 consiste nel fornire agli utilizzatori del bilancio consolidato le informazioni concernenti la natura e i rischi derivanti dalle partecipazioni in altre entità e gli «*effetti degli investimenti sulla posizione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari generati e assorbiti nell'esercizio di riferimento*»²⁹⁶.

Per esse il principio dispone un livello minimale, sarà poi a discrezione degli amministratori stabilire se esporre ulteriori informazioni con l'intenzione di soddisfare gli obiettivi di ordine generale.

Il principio precisa, relativamente al livello di discrezionalità degli amministratori, che qualora siano significative, devono essere indicate le assunzioni e le valutazioni effettuate per la determinazione del controllo, per l'esistenza o meno dello stesso,

²⁹⁴ Cfr. IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre società*, paragrafo 6.

²⁹⁵ MEZZABOTTA, "IFRS 12" Op. cit., p. 38.

²⁹⁶ Ibid.

nonché per la determinazione dell'esistenza di controllo congiunto e della tipologia di controllo congiunto stesso. Il principio prevede inoltre che siano espresse le modifiche rispetto alle precedenti valutazioni ed assunzioni effettuate.

Sono inoltre disposte dal principio, al paragrafo 9, una serie di esempi nei quali riportare le valutazioni e le assunzioni adottate:

-qualora non si è in presenza di controllo malgrado la partecipante posseda la metà dei diritti di voto della partecipata;

-qualora si detiene il controllo anche se la partecipante detiene meno della metà dei diritti di voto della partecipata;

-nello stabilire se la società che predispose il bilancio agisce come *agent* o un *principal*;

-qualora non si sia in presenza di influenza notevole nonostante la partecipante detenga il possesso di una partecipazione che superi il 20%;

-qualora si sia in presenza di influenza notevole nonostante la partecipante abbia il possesso di una partecipazione che non superi il 20%.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi sulle partecipazioni in società controllate, il principio ha come scopo principale quello di consentire agli utilizzatori del bilancio consolidato di conoscere la composizione del gruppo e l'interessenza degli interessi di minoranza, in particolare nelle attività di gruppo e nei flussi finanziari. Non solo, le informazioni devono consentire di stabilire la natura e la misura di possibili restrizioni in relazione alla capacità della controllante di accedere o usufruire delle attività e di far fronte alle obbligazioni della controllata²⁹⁷.

«Devono risultare comprensibili anche la natura e le eventuali variazioni del rischio connesso alle partecipazioni in società strutturate e consolidate, le conseguenze dei cambiamenti nell'entità delle partecipazioni senza che ci sia perdita di controllo e le conseguenze della perdita di controllo, quando avviene durante l'esercizio di riferimento»²⁹⁸.

Analogamente a quanto contenuto nel precedente IAS 27, l'IFRS 12 dispone che qualora venga utilizzato un bilancio d'esercizio di una controllata con data difforme da quello della controllante devono essere indicati in nota, la data di chiusura d'esercizio di tale bilancio e i motivi che hanno indotto ad usufruire di quest'ultimo.

²⁹⁷ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 12" Op. cit., p. 39.

²⁹⁸ Ibid.

Relativamente le informazioni sugli interessi di minoranza, nel bilancio consolidato devono essere resi noti:

- la denominazione e la sede operativa e/o legale della controllata;
- l'entità di partecipazione relativa alle minoranze e, se difforme, l'eventuale percentuale dei diritti di voto posseduti;
- la quota di risultato economico dell'esercizio spettante alle minoranze;
- la quota di patrimonio netto a fine periodo;
- una sintesi delle informazioni economico-finanziarie delle controllata²⁹⁹.

Ponendo in evidenza questa serie di informazioni sugli interessi delle minoranze il Board vuole aiutare gli utilizzatori del bilancio consolidato, a comprendere meglio i risultati economici e i flussi finanziari prodotti dalla capogruppo; per questo motivo, ove le minoranze assumono un peso significativo, è fondamentale disporre di approfondite informazioni sul loro ruolo³⁰⁰.

Per quanto concerne la natura e la misura di eventuali restrizioni, il principio dispone che devono essere indicati:

-le restrizioni relative alla possibilità della controllante di aver accesso e di usufruire delle attività della controllata e di farsi carico delle sue passività, derivanti da contratti o da norme di legge. Ne sono un esempio le restrizioni che limitano l'operatività finanziaria o obblighi di garanzia che possono interessare l'erogazione o l'apertura di finanziamenti con altre entità del gruppo, capogruppo compresa, o la stessa distribuzione di dividendi³⁰¹;

-«la natura e l'entità di eventuali restrizioni derivanti da norme poste dallo statuto o dalla legge a protezione delle minoranze;

-i valori contabili delle attività e delle passività presenti nel bilancio consolidato a cui si applicherebbero tali restrizioni»³⁰².

Le variazioni di interessenza partecipativa nelle entità controllate, che non determinano la perdita di controllo, devono essere esposte in un apposito prospetto, il quale evidenzia le informazioni inerenti la modifica nonché gli effetti che la stessa

²⁹⁹ MEZZABOTTA, "IFRS 12" Op. cit., p. 40.

³⁰⁰ Cfr. TEODORI, *Il bilancio consolidato: la metodologia di costruzione e il profilo informativo*, Giuffrè editore, 2012, p. 287.

³⁰¹ MEZZABOTTA, "IFRS 12" Op. cit., p. 40.

³⁰² Ibid.

comporta sul patrimonio netto della controllante³⁰³. Inoltre, dovranno essere rilevate, sempre in un simile prospetto, gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di percentuale delle partecipazioni, che però comportino la perdita di controllo su essa. In aggiunta si dovranno precisare, gli effetti economici della valutazione al *fair value* della partecipazione, che dovranno essere valutati alla data di perdita del controllo, e la voce di conto economico in cui l'utile o la perdita risultano iscritti³⁰⁴.

Per concludere, la scelta compiuta dal Board di raggruppare in un unico documento tutta l'informativa relativa alla natura e ai rischi connessi al possesso delle partecipazioni nelle varie entità, sia che siano consolidate o non, sembra vincente. Tale scelta inoltre è accolta in maniera positiva da buona parte della letteratura.

3.4. Accordi a controllo congiunto: IFRS 11

L'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto* sostituisce lo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture* e ingloba quanto contenuto nella SIC 13 *Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo*³⁰⁵.

Come l'IFRS 10, il nuovo principio è composto da un testo principale, sintetico, composto da 27 paragrafi e da quattro appendici che accompagnano il testo principale arricchendo così il suo contenuto e fornendo supporto agli utilizzatori del principio.

Il testo principale disciplina l'ambito di applicazione e gli obiettivi del principio, in seguito illustra le regole principali per stabilire l'esistenza del controllo congiunto, oltre ad individuare le varie tipologie di accordi a controllo congiunto, ed infine, stabilisce le modalità di contabilizzazione di tali partecipazioni sia nel bilancio consolidato che nel bilancio separato.

Per quanto riguarda le Appendici invece, l'Appendice A definisce la terminologia impiegata nel principio, l'Appendice B consiste in una dettagliata guida applicativa, l'Appendice C fornisce informazioni riguardanti la data di prima applicazione del principio e le disposizioni transitorie, infine l'Appendice D illustra le modifiche che l'IFRS 11 arreca agli altri principi contabili internazionali.

³⁰³ IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*, paragrafo 18.

³⁰⁴ MEZZABOTTA, "IFRS 12" Op. cit., p. 40.

³⁰⁵ Cfr. MEZZABOTTA, "Nuove norme per le Joint Venture", *Rivista dei dottori commercialisti*, 2/2013, p. 479.

L'IFRS 11 deve essere applicato a tutte quelle entità aderenti ad un accordo a controllo congiunto, inoltre esso si pone la finalità di stabilire le regole di rendicontazione contabile per quest'ultime³⁰⁶.

3.4.1. Controllo congiunto

La definizione di controllo congiunto disposta dall'IFRS 11 si basa, giustamente, sulla nuova definizione di controllo fornita dall'IFRS 10. Infatti, rispetto allo IAS 31 che definiva l'esistenza del controllo congiunto solo qualora le decisioni strategiche finanziarie ed operative dell'attività richiedono il consenso unanime delle parti, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta, il nuovo principio contabile internazionale *«pone invece particolare enfasi sul concetto di “attività rilevanti”, definendo il controllo congiunto come la fattispecie in cui, in virtù di un accordo contrattuale, le controparti possono prendere decisioni sullo svolgimento di tali “attività” solo se esiste tra loro un accordo unanime»*³⁰⁷.

In sintesi, la novità sulla definizione del controllo congiunto introdotta dall'IFRS 11, sta appunto nel fatto che è solamente necessaria l'unanimità per quelle decisioni che influiscono sulle attività rilevanti e non nella totalità delle decisioni economiche, operative e finanziarie come stabiliva lo IAS 31. In letteratura sono concordi nell'affermare che, con tale novità, il Board ha sicuramente voluto porre più importanza alla sostanza degli accordi contrattuali stipulati tra i *venturer* che alla loro forma giuridica. Nonostante ciò, è bene precisare, che già lo IAS 31 prestava una maggiore attenzione a tale aspetto.

Il principio prevede inoltre, l'esistenza del controllo congiunto anche qualora *«esistano più investitori e il controllo non è a capo di tutti in modo equanime»*³⁰⁸, per affermare la sua esistenza è indispensabile che esso sussista almeno per due di essi.

Infine, il principio stabilisce al paragrafo 13, che l'entità dovrà nuovamente valutare l'esistenza del controllo congiunto nel caso in cui le circostanze mutano.

³⁰⁶ Cfr. IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, paragrafo 1 e 3.

³⁰⁷ MEZZABOTTA, “Nuove norme” Op. cit., p. 479.

³⁰⁸ Id., p. 480.

3.4.2. Una nuova distinzione tra *joint operation* e *joint venture*

Per identificare gli accordi a controllo congiunto il Board ha deciso di sostituire il termine *joint venture* con il termine *joint arrangements*.³⁰⁹

Una delle principali novità che l'IFRS 11 introduce, è la nuova classificazione di tali accordi, infatti, a differenza dello IAS 31 che prevedeva l'esistenza di tre tipologie di accordi, ne individua due che sono: *le joint operation* e *le joint venture*.

Per come erano suddivisi gli accordi nello IAS 31, la contabilizzazione delle *joint venture* dipendeva dalla forma e dalla struttura con le quali si realizzavano tali forme di collaborazione. Basti pensare che la sola costituzione di un'entità autonoma, il cui controllo è detenuto dai partecipanti dell'accordo attraverso delle partecipazioni, comportava la qualifica della *joint venture* in un'entità a controllo congiunto, senza però considerare i diritti e gli obblighi dei partecipanti. Classificazione che risulta in contrasto con le finalità che il nuovo principio vuole perseguire che vedono prevalere, nella valutazione delle categorie, la sostanza sulla forma giuridica. L'IFRS 11 affronta così questo problema ricorrendo a questa nuova suddivisione.

La distinzione tra *joint operation* e *joint venture* « si basa sull'analisi dei diritti e degli obblighi delle parti che esercitano il controllo congiunto tramite il *joint arrangement* »³¹⁰.

Mentre infatti nelle *joint operation* i soggetti partecipanti detengono diritti sulle attività ma anche obbligazioni sulle passività relative all'accordo, nell'ambito delle *joint venture* i diritti detenuti sono relativi esclusivamente alle attività nette dell'accordo.

In un primo momento la distinzione può sembrare intuitiva e di facile valutazione, ma il confine tra le due categorie è sottile e molto spesso deve essere effettuata una analisi approfondita per poter comprendere meglio la sostanza economica dell'accordo.³¹¹

Infatti, può accadere che gli accordi a controllo congiunto, sotto il profilo formale, costituiscano un soggetto giuridicamente separato dai *venturer*, il quale viene chiamato “veicolo”³¹².

³⁰⁹ Cfr. VERGANI, “«Joint arrangements»: recenti sviluppi”, *Guida alla contabilità & bilancio*, 17/2010, p. 56.

³¹⁰ BIANCHI, PEDOTTI, “IFRS 11, “Joint arrangements”: principali novità rispetto allo IAS 31”, *Contabilità finanza e controllo*, 8-9/2012, p. 650.

³¹¹ Cfr. DE GENNARO, MAZZEO, “Lo IAS 31 «Interests in joint ventures» lascia il posto all'IFRS 11 «joint arrangements»”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 14-15/2011, p. 61.

«In linea di principio, l'assenza di un'entità diversa e indipendente alle parti presuppone che ci sia la presenza di una joint operation, dove un contratto stabilisce i diritti e le obbligazioni delle varie parti nonché la partecipazione a proventi e oneri realizzati o sostenuti nell'esercizio di quest'attività condivisa»³¹³.

Qualora invece l'accordo preveda la costituzione di un'entità distinta esso può classificarsi come *joint venture* o come *joint operation*. Per stabilire a quale categoria appartiene devono essere presi in considerazione:

- la forma legale del veicolo societario;
- i termini contrattuali dell'accordo;
- altri fatti e circostanze se rilevanti.

In altre parole, la sostanza e non solo la forma dell'accordo a controllo congiunto devono essere considerate³¹⁴.


A chiarimento di quanto appena detto si riporta il seguente schema, presente nella Appendice B.

³¹² Cfr. SOTTI, "Il consolidamento delle partecipazioni in joint venture", *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 1-2/2012, p. 48.

³¹³ SOTTI, Op. cit., p. 48.

³¹⁴ Cfr. BETANCOURT, BARIL, "Accounting for joint ventures moves closer to convergence", *The CPA Journal*, 2/2013, p. 28.

Fig. 7³¹⁵: Joint operation o joint venture?



L'Appendice B stabilisce che il punto di partenza per l'analisi è la forma legale del veicolo separato. Se quest'ultimo, in base la sua forma legale, possiede le sue attività e passività che non sono riferibili alle singole parti, è immediato pensare che ci si trovi in presenza di una *joint venture*, tuttavia tale condizione non è sufficiente.

Solamente nell'ipotesi in cui la forma legale dell'accordo con cui è costituito il veicolo separato non stabilisce una separazione tra le parti e il veicolo, si può immediatamente affermare che si è di fronte a una *joint operation* e così interrompere l'analisi.

Successivamente si devono tenere in considerazione i termini contrattuali dell'accordo. In merito l'Appendice B dispone una serie di esempi, che non devono considerarsi esaustivi, di possibili accordi presenti nelle rispettive tipologie «oltre che ai termini generali, anche a specifici diritti sulle attività, obblighi sulle passività,

³¹⁵ LUMERIDI, "Joint venture e joint operation: definizioni e aspetti contabili", *Amministrazione & finanza*, 10/2011, p. 28.

*allocazione di costi e ricavi, garanzie»*³¹⁶. Di seguito si riportano alcuni degli esempi forniti dall'Appendice.

In relazione ai termini generali si è in presenza di una *joint operation* nel caso in cui l'accordo dispone che le parti vantino dei diritti sulle attività e degli obblighi sulle passività relative all'accordo. Se invece l'accordo stabilisce che è il veicolo separato a vantare dei diritti sulle attività e degli obblighi sulle passività inerenti l'accordo, si è di fronte a una *joint venture*.

Per quanto concerne i diritti sulle attività, si ha una *joint operation*, se l'accordo prevede che le parti condividano tutte le interessenze (come ad esempio i diritti o i titoli) delle attività relative all'accordo secondo una determinata proporzione, ad esempio la quota di partecipazione posseduta. Viceversa, si è in presenza di una *joint venture* qualora l'accordo disponga che le parti non posseggano nessuna interessenza nelle attività dell'accordo.³¹⁷

Infine, devono essere analizzati quei fatti e quelle circostanze rilevanti, qualora i termini dell'accordo non stabiliscono dettagliatamente i diritti relativi alle attività e gli obblighi derivanti dalle passività³¹⁸.

In merito, l'Appendice dispone che nell'eventualità in cui le attività di un accordo sono principalmente destinate alla produzione a favore delle parti, si intende che le parti traggano i benefici economici dalle attività. «*L'effetto di un tale accordo comporta che le passività generate siano, nella sostanza, ripagate dai flussi di cassa attraverso l'acquisto del prodotto*»³¹⁹. Se le parti costituiscono l'unica fonte di finanziamento, ciò indica che esse hanno una obbligazione per le passività dell'accordo.

La medesima Appendice B riporta un diagramma di flusso in modo da rendere più chiari i passaggi che devono essere effettuati per determinare a quale tipologia di accordo a controllo congiunto faccia riferimento il veicolo separato costituito.


³¹⁶ LUMERIDI, Op. cit., p. 28.

³¹⁷ Cfr. IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, Appendice B paragrafo 27.

³¹⁸ Cfr. LUMERIDI, Op. cit., p. 28.

³¹⁹ Id. p. 29.

Fig. 8³²⁰: Definizione di un accordo contrattuale attraverso un veicolo societario



Anche per l'IFRS 11 l'Appendice B risulta essere particolarmente utile, in quanto guida i redattori del bilancio consolidato, nella corretta individuazione di categoria di accordo a controllo congiunto, alla quale la partecipazione appartiene. Inoltre, in aggiunta all'esposizione di esempi, si avvale di rappresentazioni grafiche che chiariscono maggiormente il contenuto delle disposizioni contenute nel principio.

3.4.3. Eliminazione del metodo di consolidamento proporzionale per le *joint venture*

La novità fondamentale che l'IFRS 11 apporta consiste nell'eliminazione del metodo di consolidamento proporzionale per la contabilizzazione delle *joint venture*.

³²⁰ LUMERIDI, Op. cit., p. 29.

Quest'ultime vengono dunque contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto, disciplinato nello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*.

Questa importante modifica nasce dalla volontà dello IASB di evitare l'utilizzo di diversi trattamenti contabili per la medesima fattispecie economica, «*così ché, come già illustrato nell'Exposure Draft 9, Joint Arrangements, la sostituzione dello IAS 31 con l'IFRS 11*»³²¹ comportava l'abbandono del metodo di consolidamento proporzionale, individuando così un unico trattamento contabile.

Come brevemente accennato nel capitolo precedente, questa modifica è sopraggiunta a seguito di una serie di critiche, che a livello internazionale, erano state rivolte allo IASB per la preferenza dello IAS 31 nell'impiego del metodo di consolidamento proporzionale, inoltre, è bene sottolineare, che lo stesso principio aveva ammesso la presenza di alcune debolezze concernenti l'uso di tale metodo.

In aggiunta, l'eliminazione del metodo di consolidamento proporzionale, ha anche la finalità di ridurre le differenze tra gli IFRS e gli US GAAP³²². Quest'ultimi infatti, prevedono già da tempo, l'utilizzo esclusivo del metodo del patrimonio netto, anche se sono previste delle eccezioni per quei casi che operano in settori economici specifici (gas, petrolio, costruzioni), per i quali è consentita l'applicazione del metodo proporzionale³²³.

Quindi, in coerenza con le motivazioni esposte, il nuovo IFRS 11 prevede per le *joint venture* un unico criterio di contabilizzazione, *l'equity method*.

Il principio contabile internazionale, al paragrafo 24, specifica che il metodo del patrimonio netto non viene applicato nell'eventualità in cui l'entità sia esentata, secondo quanto previsto nello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, il quale sarà trattato nel seguente paragrafo.

Nel paragrafo successivo, il principio dispone che i soggetti che partecipano ad una *joint venture*, senza però detenerne il controllo congiunto, dovranno contabilizzare tale partecipazione in base all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, il quale non è ancora entrato in vigore, e pertanto sino ad allora dovrà essere applicato lo IAS 39, ad eccezione che

³²¹ SOTTI, Op. cit., p. 49.

³²² Cfr. KEPLER, STOCKINGER, LEITNER-HANETSEDER, "What impact does the application of IFRS 11 have on (European) companies? An empirical study of the impacts on selected financial statement figures and key financial ratios", *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, 1/2014, p. 208.

³²³ Cfr. TALAMONTI, "La contabilizzazione delle partecipazioni nelle imprese collegate e nelle joint ventures: IAS 28 e IAS 31", *Impresa Ambiente Management*, 3/2008, p. 413.

non si eserciti una influenza notevole, e dunque la partecipazione dovrà essere contabilizzata secondo lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*.

Se in precedenza una partecipazione in *joint venture* veniva contabilizzata con il metodo di consolidamento proporzionale, l'Appendice C dell'IFRS 11 fornisce supporto descrivendo «*le modalità di contabilizzazione della prima applicazione ed il passaggio dalla contabilizzazione precedente a quella attualmente prevista*»³²⁴.

Il principio stabilisce che nell'ambito della prima applicazione, nel caso di passaggio da un metodo all'altro, la contabilizzazione dell'investimento nella *joint venture* dovrà avvenire all'inizio del primo esercizio oggetto di presentazione.

Di conseguenza deve essere effettuato l'adeguamento dei valori comparativi, sia a stato patrimoniale che a conto economico.

Il principio spiega che l'impatto rilasciato dal cambiamento del metodo, il quale andrà a valorizzare l'investimento iniziale, deve essere valutato quale somma delle poste dell'attivo e del passivo che l'entità aveva precedentemente iscritto con il metodo proporzionale, inclusa l'eventuale quota di avviamento rilevata al termine dell'acquisizione. «*Se l'avviamento precedentemente apparteneva a una unità generatrice di flussi finanziari di dimensioni maggiori, o a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, l'entità deve attribuire l'avviamento alla joint venture in base ai relativi valori contabili della joint venture e dell'unità generatrice di flussi finanziari, o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, di appartenenza*»³²⁵.

Il saldo determinato, quale somma delle poste dell'attivo e del passivo, dei costi e dei ricavi, sarà considerato come il costo iniziale da iscrivere a bilancio, il quale deve successivamente essere sottoposto a test di *impairment* ed eventualmente rilevata qualsiasi perdita per riduzione di valore contabilizzandola negli utili a nuovo del patrimonio netto. Qualora, dall'applicazione del processo appena illustrato, risultasse un saldo attivo netto negativo, il principio richiede l'effettuazione di verifiche al fine di accertare l'eventuale presenza di obbligazioni legali derivanti da tale valore. Nel caso in cui non vengano riscontrate obbligazioni legali, la passività non verrà contabilizzata, bensì sarà effettuata una rettifica sugli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Tale fatto dovrà essere menzionato nelle note esplicative ed, ai fini dell'eshaustività dell'informativa, dovranno essere esposti i

³²⁴ LUMERIDI, Op. cit., p. 30.

³²⁵ IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, Appendice C, paragrafo 2.

dettagli dell'attivo e del passivo che sono stati ricondotti, aggregati, nella singola linea della partecipazione. Le entità devono presentare in modo aggregato le informazioni sopra richieste per tutte le *joint venture* che si avvalgono delle disposizioni transitorie. Le scritture derivanti dalle operazioni appena descritte sono rilevanti ai fini della fiscalità differita, e pertanto si applicherà lo IAS 12.

A chiarimento di quanto poc' anzi esposto si fornisce il seguente esempio numerico. Consideriamo una società X, che a partire dall'esercizio 2014 (coincidente con l'anno solare) applica l'IFRS 11. La società ha verificato che la partecipazione che secondo lo IAS 31 era una entità a controllo congiunto, la quale era consolidata mediante il metodo proporzionale, con il nuovo principio risulta essere una *joint venture*. Al 1 gennaio 2013 (inizio del periodo comparativo) la società dovrà pertanto: sommare il valore delle attività e delle passività (compresi eventuali avviamenti), il valore così determinato sostituisce il costo dell'investimento. Se l'ammontare delle attività nette della *joint venture* è 2.000 la scrittura contabile sarà la seguente:

Partecipazioni in <i>joint venture</i>	Attività nette della <i>joint venture</i>
2.000	2.000

Se invece il valore della attività nette fosse negativo, si dovrà rilevare la relativa passività allorquando esista un obbligo legale o implicito corrispondente. In questo caso si avrebbe la seguente scrittura contabile³²⁶:

Passività nette della <i>joint venture</i>	Fondi
2.000	2.000

In caso contrario verranno adeguate le riserve di utili di apertura al 1 gennaio 2013 e sarà fornita in bilancio l'informativa necessaria.

Dopo la rilevazione iniziale la partecipazione in *joint venture* sarà contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto in base a quanto disposto nello IAS 28.

Relativamente al trattamento contabile delle *joint operation*, è prevista «la rilevazione, pro-quota delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri, da valutarsi

³²⁶ Cfr. DE GENNARO, MAZZEO, "Lo IAS 31 «Interests in joint ventures» lascia il posto all'IFRS 11 «joint arrangements»", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 14-15/2011, p. 62.

applicando gli IFRS/IAS che disciplinano i singoli elementi patrimoniali o reddituali oggetto all'accordo»³²⁷.

Le novità apportate dall'IFRS 11 sia sotto l'aspetto formale che sotto quello sostanziale sono ben accolte da una parte della letteratura.

In particolare, sotto l'aspetto formale, *le joint venture* e *le joint operation* sono meglio disciplinate perché, nell'IFRS 11 si illustra la loro rilevazione, mentre nello IAS 28 si disciplina la loro contabilizzazione.

Sotto l'aspetto sostanziale invece, i termini per l'individuazione delle *joint venture* sono strettamente correlati «*al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, poiché prescindono proprio dall'esistenza di un soggetto giuridico indipendente che fa capo alla joint venture*»³²⁸.

Infine, l'abbandono del metodo di consolidamento proporzionale e la scelta dell'utilizzo esclusivo dell'*equity method*, comporta un miglioramento della significatività dei valori esposti in bilancio consolidato. A supporto di tale tesi, nelle *Basis for conclusion* dell'IFRS 11, viene esplicitato che tale metodo «*meglio rappresenta l'interessenza della società nelle attività nette della joint venture*»³²⁹.

Nello specifico, per quest'ultimo punto, troviamo, una corrente della letteratura che critica la scelta compiuta dall'*Exposure Draft* 9, e di conseguenza dall'IFRS 11, in quanto secondo questa corrente questa scelta pone le *joint venture* sullo stesso piano delle partecipazioni in società collegate, e ciò non risulta essere coerente vista la differente rilevanza strategica che l'investimento in una *joint venture* può rappresentare rispetto all'investimento in una società collegata.

L'impatto che le novità dell'IFRS 11 apportano nei bilanci consolidati non sono di facile individuazione. Questo perché, prima di tutto, bisogna stabilire se con la nuova definizione il controllo congiunto permane; una volta accertato, è necessario individuare se si tratta di una *joint operation* o di una *joint venture*, il che può portare ad un risultato differente rispetto alla precedente classificazione.

³²⁷ SOTTI, Op. cit., p. 49.


³²⁸ Id., p. 58.

³²⁹ DE GENNARO, MAZZEO, "IFRS 11 «JOINT ARRANGEMENTS»: impatti applicativi sul bilancio", *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 4/2012, p. 63.

Infine, se si individua una *joint venture*, e quest'ultima precedentemente veniva contabilizzata con il metodo proporzionale, ora non più previsto dal principio, è necessario modificare il metodo di consolidamento ed applicare l'*equity method*.

Possiamo quindi notare che ci sono vari *step* che divergono rispetto lo IAS 31, e pertanto non è semplice prevedere l'impatto che l'IFRS 11 avrà sui bilanci consolidati. La figura riportata rende una idea immediata delle principali differenze tra i due principi contabili internazionali.

Fig. 9³⁰: Differenze IAS 31- IFRS 11



3.4.4. La disclosure per partecipazioni in *joint arrangement* e in collegate: IFRS 12

L'IFRS 12 disciplina, ai paragrafi 20-23, la *disclosure* relativa alle partecipazioni in società a controllo congiunto e in società collegate.

Gli utilizzatori del bilancio devono essere in grado di stabilire attraverso l'informativa fornita, la natura, l'entità e gli effetti economico-finanziari conseguenti dalla detenzione di tali partecipazioni, compresi, se presenti, gli effetti degli accordi contrattuali con gli altri investitori³³¹. In merito, il principio dispone che devono essere fornite «le informazioni finanziarie di sintesi delle interessenze in oggetto che

³³⁰ DE GENNARO, MAZZEO, "Lo IAS 31", Op. cit., p. 60.

³³¹ Cfr. MEZZABOTTA, "IFRS 12" Op. cit., p. 4.

risultano significative (per esempio, denominazione, natura del rapporto, principale area di attività, quote e percentuale di voti possedute), la tecnica utilizzata per l'iscrizione in bilancio, e le eventuali limitazioni alla gestione della liquidità»³³².

Se si è utilizzato un bilancio della partecipata in *joint venture* o in collegata con data difforme da quello della partecipante, devono essere indicate la data e le ragioni del perché si utilizzi una data differente.

Se l'entità interrompe l'applicazione del metodo del patrimonio netto per la rilevazione di una partecipata in *joint venture* o in collegata, deve essere indicata la quota di perdite (d'esercizio e cumulate) non contabilizzate derivanti da tale partecipazione.

Il principio richiede infine, che siano fornite le informazioni inerenti la natura e le variazioni dei rischi relativi a tali tipologie di partecipazioni. In merito, devono essere indicati, gli impegni presi per le *joint venture* e le passività potenziali relative alla partecipazione in *joint venture* o in collegata separatamente alle altre passività potenziali, in conformità a quanto disposto dallo IAS 37 *Accantonamenti passività e attività potenziali*. Nello specifico per gli impegni presi per le *joint venture* sono inclusi anche quelli non ancora rilevati, ad esempio, «*l'impegno a contribuire a fornire risorse per la realizzazione di un progetto o l'impegno ad acquisire un'altra parte dell'interessenza nel caso in cui si verifichi un determinato evento*»³³³

La scelta di allineare l'informativa di *joint arrangements* e collegate da parte del Board, nonostante la consapevolezza che tali situazioni appaiono differenti, nasce dal presupposto che le finalità conoscitive dei lettori del bilancio, per le rispettive fattispecie, sono essenzialmente simili³³⁴.

In aggiunta l'IFRS 12 stabilisce che le informazioni debbano essere esposte in riferimento a ciascuna fattispecie, *joint arrangement* o collegata, e non in forma aggregata, a meno che, non si reputi necessario che le informazioni sulla situazione finanziaria delle interessenze interessate debbano essere riportate congiuntamente, in quanto, individualmente non sono significative³³⁵.

³³² POZZOLI, "IFRS 12", Op. cit., p. 66.

³³³ Ibid.

³³⁴ Cfr. Ibid.

³³⁵ Cfr. Ibid.

Da quanto esposto si può notare un forte interesse dell'IFRS 12 nel fornire informazioni inerenti l'esposizione al rischio, inoltre, il principio si ispira agli US GAAP, e dunque in linea con il processo di convergenza tra i due *standard setter*. «L'intenzione dello IASB di ridefinire completamente il mondo della contabilizzazione e dell'informativa degli strumenti finanziari (qualificati e non) sta, in sintesi individuando un modello che appare sempre più orientato a implementare le prassi statunitensi, allontanandosi, allo stesso tempo, dalle disposizioni delle direttive contabili»³³⁶.

3.5.I nuovi IAS 28: Partecipazioni in società collegate e joint venture e IAS 27:

Bilancio separato

Con l'introduzione del nuovo set di principi contabili internazionali, sono state emanate le due nuove versioni dello IAS 28 e dello IAS 27, le quali vengono rispettivamente intitolate *Partecipazioni in società collegate e joint venture* e *Bilancio separato*.

Entrambi i principi non constano di una struttura articolata come i tre IFRS precedenti, infatti sono privi di Appendici.

Il nuovo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, sostituisce il precedente IAS 28 *Partecipazioni in collegate*, rivedendolo ed integrandolo nei suoi contenuti³³⁷.

Il nuovo principio contabile internazionale, oltre a disciplinare il trattamento contabile delle partecipazioni in entità collegate, regola anche quello delle partecipazioni in *joint venture*. Come già esposto infatti, lo IAS 31 è stato eliminato ed è ora previsto come unico metodo di consolidamento per le *joint venture* l'*equity method*, eliminando così la possibilità di scelta tra quest'ultimo e quello proporzionale.

«La tematica delle *joint venture* è già stata esaminata: è importante solo definire il collegamento tra l'IFRS 11 e lo IAS 28: il primo definisce i criteri per identificare la *joint venture*, il secondo per valutare l'investimento specifico»³³⁸.

³³⁶ POZZOLI, "IFRS 12", Op. cit., p. 67.

³³⁷ Cfr. MEZZABOTTA, "Nuovo IAS 28: cosa cambia per società collegate e joint venture", *Amministrazione & finanza*, 6/2013, p. 21.

³³⁸ TEODORI, Op. cit., p. 283.

L'ambito di applicazione della nuova versione del principio concerne tutte le entità che detengono il controllo congiunto sulla partecipata o che vi esercitano un'influenza significativa³³⁹.

Nello specifico, la definizione di influenza notevole è analoga a quella contenuta nella precedente versione dello IAS 28, inoltre, ai fini d'individuazione dei soggetti che la esercitano, vengono considerati, come la versione precedente ed in armonia con le disposizioni contenute nell'IFRS 10, i diritti di voto potenziali. Anche la disposizione relativa alla perdita dell'influenza notevole non è modificata. Questo conferma la scelta del Board, effettuata già in passato, di correlare il concetto di influenza notevole alla sostanza economica dei rapporti esistenti tra partecipante e partecipata e non alla sola forma giuridica³⁴⁰.

Per quanto concerne il metodo del patrimonio netto, il nuovo principio ne disciplina le modalità di applicazione, per le quali non sono presenti significative modifiche rispetto a quanto contenuto nella versione precedente; ad eccezione del caso in cui la quota di partecipazione in collegata o in una *joint venture* non subisca una riduzione. In tale circostanza il nuovo principio dispone che *«l'entità che redige il bilancio riclassifica proporzionalmente a conto economico la quota di utili o perdite rilevata nel prospetto di Other comprehensive income (OCI), mentre soltanto la quota ceduta rientra nell'applicazione dell'IFRS 5. La stessa regola si applica ad una partecipazione in joint venture che, a seguito della cessione parziale, diviene una collegata»*³⁴¹.

Sono presenti alcuni casi di esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in collegate e in *joint venture*. *«In particolare, la partecipante non deve utilizzare il metodo del patrimonio netto quando non redige il bilancio consolidato perché è esente da tale obbligo in virtù del paragrafo 4 dell'IFRS 10»*³⁴², oppure qualora contemporaneamente si verificano una serie di ipotesi, le quali sono del tutto analoghe a quelle presenti nella precedente versione dello IAS 28, e già esposte nel capitolo precedente.

³³⁹ Cfr. IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, paragrafo 2.

³⁴⁰ Cfr. MEZZABOTTA, "Nuovo IAS 28" Op. cit., p. 23.

³⁴¹ VERGANI, "IAS 27 e IAS 28: novità 2011 e nuovo concetto di controllo", *Guida alla contabilità & bilancio*, 4/2012, p. 55.

³⁴² MEZZABOTTA, "Nuovo IAS 28" Op. cit., p. 26.

In aggiunta, e ciò rappresenta una novità, possono usufruire dell'esonero dall'applicazione del metodo del patrimonio netto le entità quali, le società di *venture capital*, i fondi comuni di investimento, le società finanziarie di investimento e simili, che preferiscono valutare le loro partecipazioni in collegate o in *joint venture*, in conto economico al loro *fair value* secondo quanto disposto dall'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. «*La medesima opzione è disponibile per l'entità che detiene gli investimenti in oggetto indirettamente tramite uno degli intermediari citati*»³⁴³.

Infine, se la partecipazione viene classificata come posseduta per la vendita, la valutazione deve avvenire secondo quanto disposto dall'IFRS 5, ovvero al minore tra il valore contabile e il valore netto di realizzo³⁴⁴. Il metodo del patrimonio netto deve essere applicato alla parte di partecipazione che non è destinata alla vendita, finché quest'ultima non viene alienata.

Se dopo la vendita permane una partecipazione residua, la quale conferisce ancora all'investitore collegamento o controllo congiunto, «*questa deve essere valutata con il metodo del patrimonio netto; in caso contrario si applicano le norme stabilite da IFRS 9*»³⁴⁵.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione in società collegata o in accordo congiunto, precedentemente classificata per la vendita non fosse più alienata, contrariamente a quelle che erano le intenzioni, si dovrà valutare la partecipazione con l'*equity method*, con efficacia retroattiva in tutti quegli esercizi in cui era stata valutata attraverso l'IFRS 5.

In linea con l'IFRS 10, l'IFRS 11 e con quanto disposto dal precedente IAS 28, la nuova versione del principio stabilisce che, nell'eventualità in cui si è impossibilitati ad usufruire di bilanci redatti alla stessa data della collegata o della *joint venture*, per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, si possono utilizzare bilanci con date difformi, apportando le opportune rettifiche, purché la differenza temporale non superi i tre mesi. Viene inoltre richiesto che «*la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio*»³⁴⁶. Infine, i

³⁴³ TEODORI, Op. cit., p. 284.

³⁴⁴ Cfr. Id., p. 285.

³⁴⁵ MEZZABOTTA, "Nuovo IAS 28" Op. cit., p. 27.

³⁴⁶ IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, paragrafo 34.

bilanci delle varie entità devono essere redatti mediante «*principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili*»³⁴⁷.

Per concludere, un'altra novità che il nuovo IAS 28 introduce riguarda la *disclosure* relativa alle partecipazioni in entità collegate. Come precedentemente esplicitato, essa viene esposta nell'IFRS 12 insieme alla *disclosure* relativa le partecipazioni a controllo congiunto, e non più nel medesimo principio, come invece avveniva nella precedente versione dello IAS 28.

Da quanto esposto, possiamo affermare che il nuovo IAS 28 ha apportato due principali novità.

La prima riguarda il fatto che il nuovo principio disciplina il trattamento contabile delle *joint venture*, dato che lo IAS 31 è stato eliminato ed è stata eliminata la possibilità di scegliere tra i due metodi di consolidamento (proporzionale o patrimonio netto). «*Dette partecipazioni sono ora equiparate, per ciò che concerne la loro rilevazione e valutazione, alle partecipazioni di collegamento*»³⁴⁸.

La seconda concerne le informazioni da esporre nelle note al bilancio, tali informazioni, sono ora raggruppate in un unico documento, l'IFRS 12, e non sono più presenti nello IAS 28. In particolare, esse sono presentate insieme a quelle per le società a controllo congiunto, il Board reputa così che le finalità conoscitive dei lettori siano le medesime per le rispettive fattispecie.

Il nuovo IAS 27 *Bilancio separato* disciplina solamente le disposizioni relative il bilancio separato. Di conseguenza, lo IAS 27 che in precedenza regolava la materia relativa al bilancio consolidato, vede la sua degradazione dal ruolo di principio cardine e il suo ambito di applicazione ridursi. Esso ha come finalità il trattamento contabile delle partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto nei bilanci separati e la relativa informativa.

La nuova versione del principio riconferma come criteri di valutazione delle partecipazioni sopradette nel bilancio d'esercizio dell'investitore, il costo storico e in alternativa, il *fair value* in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*³⁴⁹. Per quanto riguarda l'applicazione dell'IFRS 9 all'interno dell'UE, si deve ancora fare riferimento

³⁴⁷ IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, paragrafo 35.

³⁴⁸ MEZZABOTTA, "Nuovo IAS 28" Op. cit., p. 28.

³⁴⁹ Cfr. MEZZABOTTA, "EFRAG e IASB: le ultime novità", *Rivista dei dottori commercialisti*, 1/2013, p. 219.

allo IAS 39, in quanto l'IFRS 9 non è ancora entrato in vigore. Inoltre, una volta stabilito quale criterio applicare, l'entità deve utilizzare lo stesso per ciascuna categoria di partecipazioni.

Il nuovo IAS 27, a differenza degli altri principi contabili internazionali in precedenza esaminati, continua a disciplinare la *disclosure*, che analogamente alla precedente versione prevede alcune differenze in funzione alla tipologia di entità che redige il bilancio separato³⁵⁰. Le indicazioni richieste sono le medesime di quelle contenute nella previgente versione dello IAS 28, sia che si riferiscano ad una tipologia (entità esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato), che all'altra (entità differenti dalla precedente).

Da quanto appena esposto, la novità principale che caratterizza il nuovo IAS 27 è la enucleazione della sezione relativa al bilancio consolidato, la quale ora è trattata nell'IFRS 10³⁵¹, per quanto riguarda invece le disposizioni in merito al bilancio separato non sono state apportate modifiche.

3.6. Considerazioni conclusive

Il progetto che il Board aveva in serbo da anni, ha finalmente trovato la sua realizzazione attraverso il nuovo set di principi contabili internazionali.

Grazie all'IFRS 10 sono ora contenute in un unico documento tutte le disposizioni per la redazione del bilancio consolidato, lasciando alla nuova versione dello IAS 27 il mero compito di disciplinare il tema del bilancio separato. Il Board evidenzia in questo modo una divisione formale tra il differente ruolo del bilancio consolidato, espressione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, e del bilancio separato, rilevatore delle *performance* delle partecipazioni detenute dall'entità capogruppo.

Per quanto concerne l'aspetto sostanziale dell'IFRS 10, la novità più importante introdotta, riguarda la disposizione di un'unica definizione di controllo applicabile a tutte le entità, comprese le *Structured entities* (ovvero le SPE), per le quali era stata elaborata una apposita definizione nella SIC 12. Rispetto alla precedente versione dello IAS 27 la nuova definizione di controllo risulta essere più ampia, organica ed ancora più sostanziale.

³⁵⁰ Cfr. TEODORI, Op. cit., p. 291.

³⁵¹ Cfr. MEZZABOTTA, "I nuovi principi IFRS 10-12" Op. cit., p. 500.

Grande importanza riveste l'apparato di Appendici che accompagnano il principio, in particolare, l'Appendice B aiuta i redattori del bilancio consolidato nell'individuazione del controllo in tutte quelle casistiche in cui la sua determinazione risulta essere complessa. Soprattutto qualora esista il controllo nonostante non si disponga della maggioranza dei diritti di voto (controllo di fatto), o in presenza di rapporti di agenzia e di diritti protettivi.

Va però detto che la nuova definizione di controllo risulta essere molto più difficile da applicare, in quanto dovranno essere effettuate una serie di valutazioni e considerazioni su una maggiore quantità di elementi, oltre al mero possesso dei diritti di voto. Infatti si dovranno accertare, oltre al potere sull'entità oggetto di investimento, l'esposizione ai rendimenti variabili della stessa e specialmente la capacità di utilizzare tale potere per influenzare tali rendimenti. Gli amministratori si troveranno così, nella condizione di dover effettuare delle valutazioni sensibilmente complesse, che richiederanno un maggior ricorso del loro giudizio ed ad una loro migliore preparazione professionale. Nonostante la preziosa guida fornita dall'Appendice B, permane il rischio che gli amministratori sviluppino delle interpretazioni differenti da quella che è l'intenzione del principio. Questo è dato anche dalla scelta compiuta dal Board di aver reso la definizione ancora più sostanziale, consapevole che in un sistema contabile *principle based*, questo comporta l'ampliamento dell'area sottoposta alla soggettività degli amministratori.

Che dalla ridefinizione derivi un ampliamento o una riduzione dell'area di consolidamento è difficile, almeno sul piano teorico, dare una risposta certa. In alcune situazioni si potrà avere una estensione del perimetro in altre invece una sua contrazione.

In merito, discusso è il caso delle SE, le quali con la nuova definizione di controllo potrebbero non essere consolidate, come invece avveniva dalla definizione predisposta dalla SIC 12. Questo comporta delle preoccupazioni da parte degli analisti del bilancio, in quanto comporterebbe una minore trasparenza dell'informativa di gruppo, nonostante mediante l'IFRS 12 sia stata introdotta una maggiore *disclosure* per le SE non consolidate. Risulta difficile stabilire se questo incremento quantitativo di informativa, si svilupperà in un beneficio per gli analisti del bilancio e per il mercato.

Infine, relativamente alle procedure di consolidamento e alla perdita di controllo non sono state apportate significative modifiche.

Con l'IFRS 11 si ha l'abbandono dello IAS 31 e l'introduzione di alcune importanti novità. La prima, seppur di tipo formale, consiste nella sostituzione del termine *joint venture* con *joint arrangements* per identificare gli accordi a controllo congiunto. Ancora più importante è la nuova classificazione di tali accordi, la quale si basa, non più sulla struttura e sulla forma con le quali tali forme di collaborazione si realizzano, bensì vengono valutati in base alla loro sostanza. Notiamo dunque la tendenza del Board di privilegiare sempre più l'aspetto sostanziale che quello formale. Analogamente per quanto avviene nell'IFRS 10, anche per l'IFRS 11, l'Appendice B svolge un ruolo utile, infatti illustra e chiarisce, mediante esempi e grafici, il percorso da seguire per individuare correttamente a quale tipologia di accordo a controllo congiunto la partecipazione appartiene.

La novità fondamentale che il principio apporta è l'eliminazione del metodo di consolidamento proporzionale per le *joint venture*, individuando così nell'*equity method* l'unico trattamento contabile per questa tipologia di accordi. Questa scelta apporta un miglioramento della rappresentazione del bilancio consolidato, specialmente in relazione alla composizione del patrimonio aziendale. Nonostante in passato siano state rivolte parecchie critiche alla preferenza da parte del Board di applicare il metodo di consolidamento proporzionale, la sua eliminazione ha comportato delle osservazioni da parte di una corrente della letteratura, ritenendo non corretto equiparare le partecipazioni in *joint venture* con quelle in società collegate, vista la differente rilevanza strategica dei rispettivi investimenti.

L'eliminazione del metodo di consolidamento proporzionale ha comportato un ulteriore avvicinamento alla teoria dell'entità, a cui i principi contabili internazionali si ispirano, in quanto permane per le sole partecipazioni controllate il consolidamento analitico, essendo le uniche entità considerate parte del gruppo.

La scelta di raggruppare in un unico documento, l'IFRS 12, la *disclosure* relativa ai rapporti partecipativi risulta essere azzeccata.

Il principio pone particolare enfasi all'informativa concernente l'esposizione al rischio, ciò è dato dall'orientamento dello IASB nell'agevolare gli analisti e i mercati finanziari, nel loro giudizio. Va inoltre precisato che, anche l'IFRS 12, è stato

predisposto traendo in parte ispirazione dagli US GAAP, a conferma della volontà di uniformare i due *standard setter*.

Peculiare è la scelta di allineare la *disclosure* per le partecipazioni in accordi a controllo congiunto con quelli in società collegate, nonostante le due partecipazioni abbiano un peso diverso all'interno del gruppo, il Board ritiene che per i lettori del bilancio le finalità conoscitive siano simili.

Il nuovo IAS 28 vede riconfermato il suo ruolo di principio che disciplina le partecipazioni in società collegate e, in aggiunta, si ritrova ad essere l'unico documento che dispone il trattamento contabile per le partecipazioni in *joint venture*, mentre il nuovo IAS 27 vede drasticamente ridotto il suo ambito di applicazione, regolando esclusivamente la materia relativa al bilancio separato.

Per concludere, l'introduzione del set dei nuovi principi contabili internazionali e la revisione dei precedenti comporta, una nuova organizzazione e definizione dei criteri di rilevazione, presentazione e contabilizzazione delle varie fattispecie di partecipazioni nel bilancio consolidato e separato.

Capitolo 4 L'analisi dell'impatto dei nuovi principi contabili internazionali sul bilancio consolidato condotta su un campione di aziende

4.1.Premessa

Il presente capitolo, ha come scopo quello di analizzare l'impatto provocato dall'applicazione del set dei nuovi principi contabili internazionali su un campione di aziende.

Inizialmente saranno brevemente presentate le aziende che sono oggetto di analisi, esplicitando in particolare per quali, l'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali ha avuto un impatto e per quali no.

Successivamente saranno esaminate delle specifiche voci del bilancio consolidato, per il singolo caso aziendale, che nell'applicazione dei nuovi principi ha riscontrato delle variazioni.

Infine, in merito a quanto emerge dall'analisi condotta, si procederà all'esposizione di alcune riflessioni.

4.2.Il campione di aziende

Il campione esaminato è costituito delle seguenti 15 aziende multinazionali, che nell'anno indicato, hanno adottato per la redazione del bilancio consolidato i nuovi principi contabili internazionali.

Tab. 7: Il campione di aziende

Aziende	Adozione dei nuovi principi per l'anno conclusosi
Anheuser-Busch InBev	31-dic-13
Basf	31-dic-13
Bayer	31-dic-13
BP	31-dic-13
British American Tobacco	31-dic-13
GlaxoSmithKline	31-dic-13
Nestlé	31-dic-13
Novartis	31-dic-13
Rio Tinto	31-dic-13
Roche	31-dic-13
Sanofi	31-dic-13
Total	31-dic-13
Unilever	31-dic-13
Veolia Environnement	31-dic-13
Vodafone Group	31-mar-14

Ai fini di una migliore contestualizzazione dell'analisi, è bene conoscere la sede principale ed il settore predominante in cui ciascuna multinazionale del campione opera.

Tab. 8: Sede e settore predominante

Aziende	Sede	Settore predominante
Anheuser-Busch InBev	Belgio	Produzione di bevande alcoliche a analcoliche
Basf	Germania	Chimico
Bayer	Germania	Chimico e farmaceutico
BP	Regno Unito	Energetico
British American Tobacco	Regno Unito	Sigarette
GlaxoSmithKline	Regno Unito	Farmaceutico
Nestlé	Svizzera	Alimentare
Novartis	Svizzera	Farmaceutico
Rio Tinto	Regno Unito-Australia	Ricerca, estrazione e lavorazione delle risorse minerarie
Roche	Svizzera	Farmaceutico
Sanofi	Francia	Farmaceutico
Total	Francia	Petrolifero
Unilever	Regno unito-Paesi Bassi	Proprietaria di molti marchi in campo alimentare, bevande, prodotti per l'igiene e la casa
Veolia Environnement	Francia	Servizio pubblico
Vodafone Group	Regno Unito	Telefonia cellulare e fissa

La seguente tabella riporta quali aziende hanno riscontrato un impatto nei bilanci consolidati, dall'adozione dei nuovi principi contabili internazionali; viene inoltre indicato il metodo di consolidamento precedentemente adottato per le entità a controllo congiunto in base a quanto disponeva lo IAS 31.

Tab. 9: Impatto dei nuovi principi contabili internazionali

Aziende	Impatto IFRS 10	Impatto IFRS 11	Trattamento contabile per le entità a controllo congiunto IAS 31
Anheuser-Busch InBev	No	No	Consolidamento proporzionale
Basf	Si	Si	Consolidamento proporzionale
Bayer	No	Si	Consolidamento proporzionale
BP	No	Si	Metodo del patrimonio netto
British American Tobacco	No	No	Metodo del patrimonio netto
GlaxoSmithKline	No	No	Metodo del patrimonio netto
Nestlé	No	Si	Consolidamento proporzionale
Novartis	No	No	Metodo del patrimonio netto
Rio Tinto	No	Si	Metodo del patrimonio netto
Roche	No	No	Consolidamento proporzionale
Sanofi	No	No	Metodo del patrimonio netto
Total	No	No	Metodo del patrimonio netto
Unilever	No	No	Metodo del patrimonio netto
Veolia Environnement	Si	Si	Consolidamento proporzionale
Vodafone Group	No	Si	Consolidamento proporzionale

Si nota che 8 aziende non hanno riscontrato dei cambiamenti nell'impiego dei nuovi principi, mentre, solo per 2 si rileva un impatto causato dall'IFRS 10, al quale si affianca quello derivante dall'IFRS 11. Per le restanti 5 invece, si osserva che l'impatto è causato esclusivamente dall'IFRS 11.

Si evidenzia come le aziende che non hanno avuto alcun impatto dall'impiego dei nuovi principi (ad esclusione dell'Anheuser-Busch InBev e della Roche), precedentemente utilizzavano il metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione delle entità a controllo congiunto, metodo che con l'IFRS 11 è ora l'unico consentito.

4.3.L'analisi

Per l'analisi dei bilanci delle aziende che hanno avuto delle variazioni nell'applicazione dei nuovi principi, si procede nell'esaminare quattro voci: Avviamento, Partecipazioni, Utile netto e EBIT, quest'ultimo sia in valore assoluto che in percentuale rispetto al fatturato. Sono state scelte queste quattro variabili in quanto la modifica del perimetro di consolidamento va ad impattare principalmente su di esse. Nello specifico, si andranno ad analizzare le variazioni riscontrate tra le voci

pubblicate nei bilanci consolidati pubblicati nell'esercizio precedente, in continuità con i previgenti principi, ed il dato comparativo ricalcolato in conformità ai nuovi *standard* emanati dallo IASB.

Si ricorda che il grado di dettaglio dell'analisi effettuata dipende dai dati forniti nelle note al bilancio di ciascuna multinazionale, considerando anche le dimensioni delle stesse. In alcuni casi, ai fini di una esauriente analisi, possono essere riportati ulteriori dati.

4.3.1. Basf

La multinazionale Basf, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 10 e dall'IFRS 11. Va specificato che il gruppo, con lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* attraverso il metodo di consolidamento proporzionale.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di euro.

La tabella seguente riporta gli effetti iniziali dei due principi al 1 gennaio 2012 relativamente la voce Partecipazioni.

Tab. 10: Effetto iniziale nell'impiego dell'IFRS 10 e 11 sulla voce Partecipazioni

1 gennaio 2012				
	Publicato originariamente	IFRS 10	IFRS 11	Ricalcolato
Partecipazioni	1.852	217	1.417	3.486

Come si può notare la voce Partecipazioni aumenta sia per effetto dell'IFRS 10 che dell'IFRS 11. In particolare, mediante l'applicazione dell'IFRS 10, 4 controllate non sono più consolidate integralmente, ma sono contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto. Per 3 di queste, il controllo non sussiste più in base alla nuova definizione fornita dal principio, in quanto i partner di Basf in queste aziende hanno la capacità di influenzare la determinazione e l'attuazione di talune attività rilevanti attraverso gli organi di vigilanza. Per la quarta invece, il possesso del 51% della partecipazione non determina il controllo, in quanto per la società produttiva di petrolio e gas in Libia sono presenti degli accordi contrattuali con il governo libico che limitano significativamente l'influenza sui rendimenti variabili dopo le imposte sul reddito³⁵².

³⁵² Cfr. Basf Annual Report 2013, p. 149.

In aggiunta si rileva, che nonostante BASF non detenga una quota di maggioranza in Zao Gazprom YRGM Trading, la multinazionale ha diritto ai guadagni della società a causa di accordi di distribuzione di profitto, per tale ragione la società è consolidata integralmente nel bilancio consolidato di gruppo³⁵³.

L'applicazione dell'IFRS 11 ha comportato l'impiego del metodo del patrimonio netto per 14 partecipate, cessando così l'applicazione del metodo proporzionale precedentemente applicato. Infine, 8 partecipazioni rientrano sotto la definizione di *joint operation* e pertanto sono state rilevate le quote proporzionali di attività, passività, ricavi e costi, in quanto commercializzano i loro prodotti con le partecipate e non hanno accesso al finanziamento esterno³⁵⁴.

Di seguito si riporta la tabella che contiene i valori delle quattro voci di bilancio al 31 dicembre 2012 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i nuovi principi, si evidenzia inoltre, la variazione originata dall'IFRS 10 e dall'IFRS 11.

Tab. 11: Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012

31-dic-12				
	Pubblicato originariamente	IFRS 10	IFRS 11	Ricalcolato
Avviamento	6.385		-1	6.384
Partecipazioni	2.045		1.414	3.459
Utile netto	8.436			5.977
EBIT	8.976			6.742
EBIT %	11,40%			9,35%

Come si può notare la voce Partecipazioni aumenta, mentre l'Avviamento diminuisce seppur di un importo poco significativo, ciò risulta essere in linea con quanto appena esposto, ovvero l'applicazione del metodo del patrimonio netto per alcune partecipazioni precedentemente consolidate integralmente ed il passaggio, dal metodo di consolidamento proporzionale a quello del patrimonio netto, per le *joint venture*.

Si segnala che relativamente all'EBIT ed all'Utile netto, i dati forniti nelle note esplicative sono inficiati dall'applicazione dello IAS 19 revisionato e conseguentemente non è stato possibile ricostruire la variazione derivante dall'applicazione dell'IFRS 10 e dell'IFRS 11. A seguito dell'applicazione di questi ultimi si evidenzia però un diverso posizionamento della voce Proventi da partecipazioni valutate con l'*equity method*. Antecedentemente all'applicazione dei

³⁵³ Cfr. Basf Annual Report 2013, p. 149.

³⁵⁴ Cfr. Id., p. 150.

nuovi principi tale voce non partecipava alla formazione dell'EBIT, successivamente BASF ha scelto l'opzione di far concorrere tale voce alla formazione dell'EBIT in quanto, la nuova presentazione dei proventi da operazioni, riflette il carattere operativo delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto³⁵⁵.

4.3.2.Bayer

La multinazionale Bayer, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 11. Si precisa che il gruppo, mediante lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* con il metodo proporzionale.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di euro.

Di seguito si illustrano le variazioni che le voci Avviamento e Partecipazioni, hanno subito nell'applicazione dell'IFRS 11 in data 1 gennaio 2012.

Tab. 12: Variazioni voci al 1 gennaio 2012

01-gen-12				
		IFRS 11		
	Publicato originariamente	Joint operations	Transition to Equity method	Ricalcolato
Avviamento	9.160	–	-12	9.148
Partecipazioni	319	-89	35	265

Notiamo che entrambe le voci sono diminuite, questo è dovuto dal fatto che l'IFRS 11 nel bilancio consolidato della Bayer ha causato due differenti impatti. Il primo, ha portato le entità a controllo congiunto, precedentemente contabilizzate mediante il metodo del patrimonio netto, a rientrare sotto la definizione di *joint operation*, causando una diminuzione del valore delle partecipazioni. Il secondo, ha comportato l'applicazione del metodo del patrimonio netto al posto del metodo di consolidamento proporzionale, impatto che ha fatto sì che l'importo iscritto nella voce Avviamento diminuisse.

Di seguito si riporta la tabella che contiene i valori delle quattro voci di bilancio al 31 dicembre 2012 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i nuovi principi, si evidenzia inoltre, la variazione originata dall'IFRS 11. Ai fini di una corretta analisi, viene riportata anche la variazione derivante dall'applicazione dello IAS 19 revisionato, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla

³⁵⁵ Cfr. Basf Annual Report 2013, p. 150.

modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

Tab. 13: Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012

31-dic-12						
	IFRS 11					
	Publicato originariamente	Joint operations	Transition to Equity method	Ricalcolato	IAS 19 R	Valore riesposto in bilancio
Avviamento	9.293	-		9.293	-	9.293
Partecipazioni	284	-63	4	225	-	225
Utile netto	2.496	2	-1	2.497	-44	2.453
EBIT	3.960	-27	-2	3.931	-3	3.928
EBIT %	9,9598%	-0,0639%	-0,0047%	9,89%	-0,0071%	9,8840%

L'Avviamento non subisce alcun tipo di variazione, mentre le Partecipazioni diminuiscono.

Per quanto concerne l'Utile netto, la variazione è prevalentemente causata dall'applicazione dello IAS 19 revisionato, mentre le variazioni derivanti dall'applicazione dell'IFRS 11 sono praticamente poco significative.

L'EBIT invece diminuisce sia in termini assoluti che percentuali, l'andamento delle poste di costo e di ricavo infatti evidenzia una diminuzione dei ricavi ed un aumento dei costi consolidati che è di difficile ricostruzione.

Per comprendere meglio quanto accaduto alla voce Partecipazioni, nella tabella seguente sono riportate le partecipazioni in *joint venture* possedute da Bayer a fine 31 dicembre 2012, per le quali si è provveduto alla modifica del metodo di consolidamento.

Tab. 14³⁵⁶: Partecipazioni in joint venture al 31 dicembre 2012

Joint venture	Paese	Percentuale partecipazione
Bayer IMSA	Messico	50
Bayer Zydus Pharma Private Limited	India	50
Indurisik Rückversicherung AG	Lussemburgo	50

Si precisa che in base alla nuova classificazione di *joint arrangements* disposta dall'IFRS11, la Indurisik Rückversicherung AG, risulta essere una *joint operation* e pertanto non viene contabilizzata mediante l'*equity method*³⁵⁷.

In data 31 marzo 2012 la Bayer ha acquisito le azioni rimanenti della Baulé S.A.S., la quale a partire da tale data è stata consolidata integralmente. Per i primi tre mesi

³⁵⁶ Cfr. Bayer Annual Report 2012, p. 203.

³⁵⁷ Cfr. Bayer Annual Report 2013, p. 263.

dell'esercizio, la partecipazione, che configurava essere una entità a controllo congiunto, era stata contabilizzata proporzionalmente e pertanto, per il relativo arco temporale mediante l'IFRS 11, si è dovuto applicare l'*equity method*.

Nella tabella seguente sono riportate le partecipazioni in società collegate possedute da Bayer a fine 31 dicembre 2012.

Tab. 15³⁵⁸: Partecipazioni in società collegate al 31 dicembre 2012

Società collegate	Paese	Percentuale partecipazione
DIC Bayer Polymer Ltd.	Giappone	50
Lyondell Bayer Manufacturing Maassvlakte VOF	Olanda	50
Paltough Industries (1998) Ltd.	Israele	25
PO JV, LP	USA	39,7

La Lyondell Bayer Manufacturing Maassvlakte VOF, nonostante il possesso del 50%, era una partecipazione in società collegata, e dunque veniva contabilizzata attraverso l'*equity method*. Con l'applicazione dell'IFRS 11 tale partecipazione risulta essere una *joint operation*, di conseguenza si ha l'interruzione dell'applicazione dell'*equity method* e la rilevazione pro-quota delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri³⁵⁹.

4.3.3 BP Group

La multinazionale BP Group, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 11. Va precisato che il gruppo, mediante lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* con il metodo del patrimonio netto.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di dollari.

Di seguito si riporta la tabella che contiene i valori delle voci di bilancio al 31 dicembre 2012 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i nuovi principi, si evidenzia inoltre, la variazione originata dall'IFRS 11. Ai fini di una corretta analisi, viene riportata anche la variazione derivante dall'applicazione dello IAS 19 revisionato, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

³⁵⁸ Cfr. Bayer Annual Report 2012, p. 204.

³⁵⁹ Cfr. Bayer Annual Report 2013, p. 237.

Tab. 16: Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012

31-dic-12					
	Pubblicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato	IAS 19 R	Valore riesposto in bilancio
Avviamento	11.861	329	12.190	–	12.190
Partecipazioni	18.722	-7.110	11.612	–	11.612
Utile netto	11.816	22	11.838	-587	11.251
EBIT	19.733				19.769
EBIT %	5,25%				5,26%

Come si può notare, la voce Partecipazioni diminuisce mentre l'Avviamento aumenta, questo è causato dall'IFRS 11, il quale ha portato le entità a controllo congiunto, precedentemente contabilizzate mediante il metodo del patrimonio netto, a rientrare sotto la definizione di *joint operation* e conseguentemente alla rilevazione pro-quota delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri. Tale modifica ha determinato un incremento dell'Utile netto, il quale è stato totalmente riassorbito dall'applicazione dello IAS 19 revisionato che ha comportato una diminuzione del risultato complessivo.

Per quanto concerne l'EBIT, nelle note esplicative non sono state fornite sufficienti informazioni per poter risalire alla variazione causata dall'impiego dell'IFRS 11.

Per una migliore comprensione si veda come si è comportata la voce Partecipazioni, suddivisa tra quelle in *joint venture* e in società controllate.

Tab. 17: Suddivisione voce Partecipazioni

31-dic-12			
	Pubblicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato
Partecipazioni in <i>joint venture</i>	15.724	-7.110	8.614
Partecipazioni in collegate	2.998	–	2.998

La tabella sopra esposta evidenzia come le partecipazioni in *joint venture* abbiano subito una diminuzione in ragione della diversa classificazione in *joint operation*, mentre non si rilevano variazioni nella voce partecipazioni in società collegate.

4.3.4. Nestlé

La multinazionale Nestlé, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 11. Si precisa che il gruppo, mediante lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* con il metodo proporzionale.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di franchi svizzeri.

Si sottolinea che a fine novembre 2012 ha avuto luogo l'acquisizione della Wyeth Nutrition e che nel corso dell'esercizio non sono avvenute rilevanti cessioni³⁶⁰. Per tale motivo la tabella seguente riporta i valori dell'Avviamento e delle Partecipazioni iscritti in bilancio, al 31 dicembre 2012 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i nuovi principi, evidenziandone la variazione originata dall'IFRS 11 ed i valori ricalcolati dopo l'acquisizione della Wyeth Nutrition.

Tab. 18: Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012

31-dic-12					
	Publicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato	Aggiustamento dovuto all'acquisizione di Wyeth Nutrition	Ricalcolato aggiustato
Avviamento	32.615	-398	32.217	471	32.688
Partecipazioni	9.846	1.733	11.579	7	11.586

Notiamo che l'impatto causato dall'IFRS 11 comporta una riduzione dell'Avviamento e un aumento delle Partecipazioni. Questo perché le partecipazioni in *joint venture* erano precedentemente contabilizzate con il metodo proporzionale mentre, con l'IFRS 11 sono rilevate mediante l'*equity method*. Per tale ragione l'Avviamento diminuisce ma l'acquisizione della Wyeth Nutrition comporta l'iscrizione del relativo avviamento, che ha completamente compensato in questo modo l'impatto provocato dall'IFRS 11. Per completare l'analisi, nella tabella seguente sono riportati i valori dell'Utile netto e dell'EBIT, sia in valore assoluto che in percentuale rispetto il fatturato, al 31 dicembre 2012, evidenziando la variazione provocata dall'IFRS 11. Ai fini di una corretta analisi, viene riportata anche la variazione derivante dall'applicazione dello IAS 19 revisionato, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

Tab. 19: Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012

31-dic-12					
	Publicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato	IAS 19	Valore riesposto in bilancio
Utile netto	11.060	–	11.060	-383	10.677
EBIT	13.932	-284	13.648	-260	13.388
EBIT %	15,11%	-0,10%	15,01%	-0,09%	14,92%

³⁶⁰ Nestlé Consolidated Financial Statements 2012, p. 63.

L'Utile netto non ha riscontrato nessuna variazione dall'applicazione dell'IFRS 11 mentre l'EBIT sia in valore assoluto che in termini percentuali è diminuito. Questo in ragione del fatto che le partecipazioni in *joint venture* sono ora contabilizzate mediante l'*equity method* e sono esposte nel prospetto di conto economico tra le poste di natura finanziaria.

4.3.5. Rio Tinto

La multinazionale Rio Tinto, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 11. Va specificato che il gruppo, mediante lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* mediante il metodo del patrimonio netto.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di dollari.

Di seguito si illustrano le variazioni che le voci Avviamento e Partecipazioni hanno subito nell'applicazione dell'IFRS 11 in data 1 gennaio 2012, Ai fini di una corretta analisi, viene riportata anche la variazione derivante dall'applicazione dell'IFRIC 20, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

Tab. 20: Variazioni voci al 1 gennaio 2012

01-gen-12					
	Publicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato	IFRIC 20	Valore riesposto in bilancio
Avviamento	8.187	1.371	9.558	–	9.558
Partecipazioni	9.833	-2.109	7.724	-176	7.548

L'Avviamento aumenta mentre le Partecipazioni diminuiscono.

Per quanto riguarda le partecipazioni, ai fini di una migliore comprensione di quanto avvenuto con l'applicazione dell'IFRS 11, si riportano le principali entità a controllo congiunto possedute da Rio Tinto.

Tab. 21³⁶¹: Partecipazioni in entità a controllo congiunto al 31 dicembre 2012

Entità a controllo congiunto	Paese	Percentuale partecipazione
Boyne Smelters Limited	Australia	59,4
Queensland Alumina Limited	Australia	80
Minera Escondida Limitada	Chile	30
Rio Tingo Benga Limited	Mozambico	65
New Zealand Aluminium Smelters Limited	Nuova Zelanda	79,4
Sor-Norge Aluminium A.S.	Norvegia	50
Sohar Aluminium Company L.L.C.	Oman	20
Halco Inc.	USA	45
Pechiney Reynolds Quebec Inc.	USA	50,3

Con l'applicazione dell'IFRS 11 Queensland Alumina Limited, New Zealand Aluminium Smelters Limited e Pechiney Reynolds Quebec Inc risultano essere delle *joint operation* e pertanto non vengono più valutate a patrimonio netto, ma si procede alla rilevazione pro-quota delle loro attività, passività, proventi e oneri. Nelle note al bilancio viene specificato che questo deriva dal fatto che tali accordi sono stati principalmente progettati per la fornitura della produzione delle parti che condividono il controllo congiunto. Ciò indica che le parti hanno diritti sostanzialmente su tutto il beneficio economico delle attività. Le passività degli accordi sono in sostanza soddisfatti dai flussi di cassa ricevuti dalle parti, questo indica che le parti hanno obbligazioni effettive per i debiti³⁶². Per questo motivo il valore iscritto nella voce Partecipazioni diminuisce, mentre l'Avviamento aumenta, probabilmente in ragione del fatto che il differenziale tra partecipazione e il patrimonio netto delle rispettive società non è risultato allocabile agli *assets* materiali o immateriali del bilancio delle consolidate.

È opportuno richiamare anche quali sono le partecipazioni in società collegate a fine 2012.

Tab. 22³⁶³: Partecipazioni in società collegate al 31 dicembre 2012

Società collegate	Paese	Percentuale partecipazione
Mineração Rio Do Noste S.A.	Brasile	12
Compagnie Camerounaise de l'aluminium	Cameroon	46,7

Di seguito si riporta la tabella che contiene i valori delle quattro voci di bilancio oggetto di analisi al 31 dicembre 2012 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i

³⁶¹ Cfr. Rio Tinto Annual Report 2012, p. 198.

³⁶² Cfr. Rio Tinto Annual Report 2013, p. 118.

³⁶³ Cfr. Rio Tinto Annual Report 2012, p. 198.

nuovi principi, si evidenzia inoltre, la variazione originata dall'IFRS 11. Ai fini di una corretta analisi, vengono riportate anche le variazioni derivanti dall'applicazione dello IAS 19 revisionato e dell'IFRIC 20, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

Tab. 23: *Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012*

31-dic-12						
	Publicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato	IFRIC 20	IAS 19	Valore riesposto in bilancio
Avviamento	2.774	–	2.774	–	–	2.774
Partecipazioni	5.312	-1.371	3.941	–	–	3.941
Utile netto	-3.004	-3	-3.007	27	-47	-3.027
EBIT	-1.153					-2.395
EBIT %	-2,26%					-4,70%

Da quanto esposto si rileva nessuna variazione per l'Avviamento mentre le Partecipazioni diminuiscono.

L'aumento registrato dall'avviamento, in ragione del differente metodo di consolidamento delle *joint operation*, è stato integralmente assorbito dalle maggiori svalutazioni rilevate a seguito dell'*impairment test*, che ha comportato la totale svalutazione dell'avviamento rilevato a seguito dell'applicazione del principio IFRS 11. L'avviamento esposto nel bilancio consolidato risulta pertanto pari a quello pubblicato nel Annual Report 2012.

Le partecipazioni diminuiscono ciò è in linea con quanto sopra esposto.

Per quanto attiene l'Utile netto si rileva che la variazione derivante dall'impiego dell'IFRS 11 non è significativa.

Si deve precisare che per quanto concerne l'EBIT non si riesce a disporre dell'impatto provocato dall'IFRS 11 in quanto non sono forniti dati sufficienti nelle note esplicative.

4.3.6. Veolia Environnement

La multinazionale Veolia Environnement, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 10 e dall'IFRS 11. Va specificato che il gruppo, con lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* attraverso il metodo di consolidamento proporzionale.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di euro.

Di seguito si riporta la tabella contenente i valori delle voci di bilancio al 31 dicembre 2013 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i nuovi principi, si evidenzia inoltre, la variazione originata dall'IFRS 10 e dall'IFRS 11. Ai fini di una corretta analisi, vengono riportate anche la variazioni derivanti dall'applicazione dell'IFRS 5 e dello IAS 19 revisionato, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

Tab. 24: Variazione delle voci presenti in bilancio al 31 gennaio 2012

31 dicembre 2012							
	Publicato originariamente	IFRS 10	IFRS 11	Ricalcolato	IFRS 5	IAS 19 R	Valore riesposto in bilancio
Avviamento	4.795,0	-189,6	-693,5	3.911,9	-	-	3.911,9
Partecipazioni	441,5	245,7	2.513,2	3.200,4	193,6	-1,5	3.392,5
Utile netto	529,8	-15,5	-76,8	437,5	-	2,1	439,6
EBIT	1095	-65,9	-329,4	699,7	-	11,6	711,3
EBIT %	3,72%	-0,11%	-0,57%	3,01%	0,00%	0,02%	3,06%

Si osserva una riduzione dell'Avviamento e un aumento di valore per le partecipazioni.

Questo a ragione del fatto che, con l'applicazione dei nuovi principi, il metodo di consolidamento cambia. In particolare, per le *joint venture* si è passati dal metodo di consolidamento proporzionale a quello del patrimonio netto, di conseguenza si ha l'iscrizione del valore nelle partecipazioni e la riduzione dell'avviamento. Nella tabella seguente si può constatare quanto appena scritto.

Tab. 25: Dettaglio voce Partecipazioni

	Publicato originariamente	IFRS 10	IFRS 11	Ricalcolato
Partecipazioni in <i>joint venture</i>	0,0	246,0	2.476,7	2.914,8
Partecipazioni in <i>collegate</i>	441,5	-0,3	36,5	477,7

Le principali entità interessate dall'applicazione di tali principi e, in particolare, dall'IFRS 11 sono: Dalkia International, Proactivia Group, The Chinese Water concessions e Transdev Group³⁶⁴.

Nelle note esplicative non sono fornite ulteriori informazioni. Analizzando i dati esposti nella tabella è possibile dedurre che alcune delle partecipazioni precedentemente considerate entità controllate, a seguito dell'applicazione dell'IFRS 10, sono state valutate delle *joint venture*.

³⁶⁴ Cfr. Veolia Annual Report 2013, p. 254.

Per quanto concerne le partecipazioni in collegate, l'aumento deriva dalla classificazione di alcune partecipazioni, che precedentemente erano considerate delle *joint venture*, quali partecipazioni in società collegate ai sensi dell'IFRS 11. Viceversa si può notare alcune partecipazioni precedentemente considerate collegate, a seguito dell'applicazione dell'IFRS 10, sono considerate entità controllate.

Come conseguenza di quanto appena esposto, l'Utile netto e l'EBIT diminuiscono. Si segnala che i proventi e gli oneri derivanti dalle partecipazioni contabilizzate mediante l'*equity method* non concorrono alla formazione dell'EBIT, in quanto esposte tra le poste di natura finanziaria.

4.3.7.Vodafone Group

Infine, la multinazionale Vodafone Group, nell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, rileva un impatto derivante dall'IFRS 11. Va specificato che il gruppo, mediante lo IAS 31, contabilizzava le partecipazioni in *joint venture* con il metodo proporzionale.

Si ricorda che d'ora in poi, i valori presentati nelle tabelle sono in milioni di sterline.

Di seguito si riporta la tabella che contiene i valori delle quattro voci di bilancio al 31 marzo 2013 ed i valori, in tal data, ricalcolati impiegando i nuovi principi, si evidenzia inoltre, la variazione originata dall'IFRS 11. Ai fini di una corretta analisi, viene riportata anche la variazione derivante dall'applicazione dello IAS 19 revisionato, permettendo la completa ricostruzione degli effetti rilasciati dalla modificazione dei principi vigenti anche se, l'analisi verte solo sugli effetti derivanti dall'IFRS10, IFRS11.

Tab. 26: *Variazione delle voci presenti nel bilancio al 31 marzo 2013*

31-mar-13					
	Publicato originariamente	IFRS 11	Ricalcolato	IAS 19 R	Valore riesposto in bilancio
Avviamento	30.372	-5.982	24.390	–	24.390
Partecipazioni	38.635	7.812	46.447	–	46.447
Utile netto	673	–	673	-16	657
EBIT	4.728				2.202
EBIT %	10,64%				5,79%

Come si può notare la voce Partecipazioni aumenta, mentre l'Avviamento diminuisce, ciò risulta essere in linea con il passaggio dal metodo di consolidamento proporzionale a quello del patrimonio netto.

Per quanto concerne la voce Partecipazioni, il gruppo al 31 marzo 2013, si ritrovava ad avere le seguenti partecipazioni in *joint venture*.

Tab. 27³⁶⁵: *Joint venture al 31 marzo 2013*

Joint venture	Attività principale	Paese	Percentuale partecipazione
Indus Towers Limited	Network infrastructure	India	35,5
Vodafone Hutchison Australia Pty Limited	Network operator	Australia	50
Vodafone Fiji Limited	Network operator	Fiji	49
Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited	Network infrastructure	UK	50
Vodafone Omnitel B.V.	Network operator	Olanda	76,9

Quest'ultime, ad eccezione della Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited, risultano ora contabilizzate mediante il metodo del patrimonio netto³⁶⁶. In particolare, nonostante la capogruppo posseda una partecipazione pari al 76,9% sulla Vodafone Omnitel B.V., non ne detiene il controllo, in quanto riconosce l'esistenza di diritti sostanziali di partecipazione detenuti dagli azionisti non di controllo, tali diritti forniscono agli azionisti non di controllo, il diritto di veto sulle politiche finanziarie ed operative significative della Vodafone Omnitel B.V.³⁶⁷.

In base la nuova classificazione di *joint arrangements* la Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited, risulta essere una *joint operation* e pertanto non viene contabilizzata mediante l'*equity method*.

Va per altro rilevato che al 31 marzo 2013 la multinazionale possedeva due partecipazioni in società collegate.

Tab. 28³⁶⁸: *Partecipazioni in società collegate al 31 marzo 2013*

Società collegate	Attività principale	Paese	Percentuale partecipazione
Cellco Partnership	Network operator	US	45
Safaricom Limited	Network operator	Kenya	40

Per concludere, la variazione dell'Utile netto dipende dall'applicazione dello IAS 19 revisionato³⁶⁹, pertanto l'IFRS 11 non ha generato alcun impatto su di essa. Si sottolinea inoltre che per quanto concerne l'EBIT non sono fornite informazioni sufficienti nelle note esplicative per determinare la variazione derivante dall'impiego

³⁶⁵ Cfr. Vodafone Annual Report 2013 p. 116.

³⁶⁶ Cfr. Vodafone Annual Report 2014, p. 107.

³⁶⁷ Cfr. Vodafone Annual Report 2013, p. 116.

³⁶⁸ Cfr. Id., p. 117.

³⁶⁹ Cfr. Id., p. 107.

dell'IFRS 11. Va però rilevato che la voce Proventi da partecipazioni valutate con l'*equity method* partecipa alla formazione dell'EBIT.

4.4. Riflessioni sui risultati ottenuti

Dall'analisi condotta emerge un debole impatto provocato dall'IFRS 10, infatti, solamente 2 multinazionali su 15 hanno registrato una variazione determinata dal suo utilizzo, ed in entrambi i casi l'area di consolidamento è stata ridotta. Le partecipazioni, che pertanto non sono più consolidate integralmente, vengono contabilizzate mediante l'*equity method* ed iscritte nella voce Partecipazioni, comportando di riflesso una contrazione della voce Avviamento.

Sul piano teorico l'effetto di questo nuovo principio era incerto perché in alcuni casi poteva ampliare e in altri ridurre l'area di consolidamento, nei casi pratici illustrati abbiamo potuto osservare una sua contrazione.

Il principio che in realtà ha provocato un significativo impatto nei bilanci consolidati delle multinazionali è l'IFRS 11, infatti ben 7 multinazionali su 15 hanno riscontrato delle variazioni generate dalla sua applicazione.

Dai risultati emersi si evince che con la nuova definizione di controllo congiunto alcune partecipazioni risultano essere delle società collegate.

Inoltre si è constatato che a volte, con la nuova classificazione di accordi a controllo congiunto, alcune *joint venture* ricadono sotto la definizione di *joint operation* e viceversa, pertanto il metodo di consolidamento varia, avendo come conseguenza una dilatazione o una contrazione della voce Partecipazioni.

Infine, ciò che si è maggiormente riscontrato è l'impatto derivante dall'abbandono del metodo di consolidamento proporzionale, per quelle partecipazioni in *joint venture*, a favore del metodo del patrimonio netto. Le aziende che precedentemente applicavano il metodo proporzionale si ritrovano ad avere un maggior valore nella voce Partecipazioni ed una riduzione dell'avviamento.

Da quanto esaminato, le conseguenze dell'applicazione dell'IFRS 11 risultano essere coerenti con quelle che erano le aspettative dal punto di vista teorico, ovvero che l'impatto sarebbe stato di difficile individuazione visti i vari *step* che si devono affrontare nell'impiego del nuovo principio.

Viste le molteplici casistiche riscontrate nel corso dell'analisi si riporta una tabella riepilogativa delle variazioni medie percentuali rilevate dalle voci Partecipazioni ed Avviamento derivanti dall'applicazione dell'IFRS 10 e dell'IFRS 11. Nonostante l'analisi sia stata svolta includendo anche l'EBIT e l'utile netto, queste ultime non sono state espone in quanto non disponibili nella totalità del campione oggetto di analisi.

Tab. 29: Riepilogativa

	IFRS 10	IFRS 11	
	Contrazione dell'area	Passaggio da <i>joint venture</i> a <i>joint operation</i>	Cambio metodo di consolidamento da proporzionale all' <i>equity method</i>
Avviamento	-3,95%	0,92%	-7,08%
Partecipazioni	32,42%	-21,49%	136,02%

Relativamente l'IFRS 10 si può notare che la contrazione dell'area, avvenuta nei due casi aziendali, comporta un incremento della voce Partecipazioni e una diminuzione dell'Avviamento.

Per quanto concerne le variazioni derivanti dall'IFRS 11; il passaggio da *joint venture* a *joint operation*, ha registrato per la voce Avviamento un incremento medio dello 0,92%, e ha avuto come dati estremi un aumento dello 2,8% e dello 0%, mentre la voce Partecipazioni ha una diminuzione media del 28,66% ed ha avuto degli estremi pari a -37,9% e -22,18%. Il cambio di metodo di consolidamento ha comportato per la voce Avviamento una diminuzione media dello 7,08% ma ha avuto degli estremi pari a -14% e dello 0%, mentre la voce Partecipazioni ha rilevato un aumento in media del 136,02% e ha avuto degli estremi pari a +1,41% e +560,95%.

Da quanto riportato in tabella e da quanto appena esposto, si può affermare che in tutti i casi la voce Partecipazioni ha riscontrato il maggior impatto derivante dall'applicazione dei nuovi principi.

Delle considerazioni devono essere effettuate per quanto concerne l'EBIT; nonostante per esso non sia stato sempre possibile risalire alla variazione derivante dall'applicazione dell'IFRS 10 e 11. Si rileva ad eccezione, di Basf e Vodafone Group, che tutte le altre multinazionali hanno scelto l'opzione di non far concorrere la voce Proventi da partecipazioni valutate con l'*equity method* alla formazione dell'EBIT.

Il lungo percorso che ha portato il Board pubblicare questo set di nuovi principi e la grande importanza data a tale progetto ha avuto successo solo in parte.

L'obiettivo principale di ridefinire il concetto di controllo fornendone un'unica definizione, risulta essere al di sotto delle aspettative in relazione al limitato impatto rilevato, tuttavia è bene ricordare che il campione esaminato, pur trattando di imprese multinazionali, è contenuto.

Conclusioni

L'introduzione della disciplina contabile internazionale per il bilancio consolidato nel nostro Paese, ha reso rilevante lo studio della sua evoluzione.

La scelta dell'Unione Europea di adottare gli IAS/IFRS, quali principi contabili per la redazione del bilancio consolidato nei Paesi comunitari, ha posto il Board nella condizione di dover costantemente studiare e trattare nuovi argomenti, nonché ad aggiornare gli *standard* già pubblicati, al fine di trattare contabilmente in modo adeguato e le diverse fattispecie contrattuali moltiplicatesi con l'incremento del numero di Paesi che hanno optato per l'applicazione dei principi IAS/IFRS. Allo stesso modo sono aumentate in modo significativo le modifiche, e degli aggiornamenti, che si sono rese necessarie a seguito della crisi economico-finanziaria mondiale che da alcuni anni insiste nella generalità dei sistemi economici globali.

Il presente elaborato ha come obiettivo l'analisi degli impatti che il nuovo set di principi contabili internazionali apporta ai bilanci consolidati.

Muovendo da questa premessa, e considerando l'orientamento del Board all'accettazione di una logica di tipo *entity*, che predilige l'aspetto sostanziale a quello formale, si è riscontrato nel secondo capitolo una evoluzione dei previgenti principi per la redazione del bilancio consolidato. In particolare, il concetto di controllo contenuto nello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, è stato ampliato e definito in modo più dettagliato nel 2005 con l'inclusione, anche se non espressamente prevista, della fattispecie del controllo di fatto. Altresì, è necessario evidenziare la presenza di un'altra definizione di controllo per le società veicolo, contenuta nella SIC 12, la quale si basa sul "trasferimento dei benefici economici e sulla esposizione dei rischi".

La costante eliminazione dei casi di esclusione dall'area di consolidamento, denota una tendenza all'ampliamento del perimetro sino a farlo, quasi, coincidere con il gruppo.

Il concetto di influenza notevole, e le modifiche avvenute per l'esenzione dall'applicazione dell'*equity method*, rispecchiano il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Per quanto riguarda la definizione di controllo congiunto, contenuta nello IAS 31, di particolare rilevanza è stata l'introduzione, nel 2004, del consenso unanime quale

criterio necessario per l'esistenza del controllo congiunto. L'inserimento di questo criterio è stato fondamentale per evitare possibili abusi dello IAS 31 finalizzati a non applicare le regole di contabilizzazione dell'IFRS 3

Il principio ha saputo disciplinare in modo esauriente la materia, individuando l'esistenza di tre tipologie di *joint venture* e trattando la rispettiva contabilizzazione.

Criticata ed in contrasto con l'orientamento del Board stesso era la preferenza per l'applicazione del metodo di consolidamento proporzionale per le entità a controllo congiunto.

Il progetto di revisione dei principi contabili internazionali inerenti il bilancio consolidato, latente da anni, trova realizzazione nella pubblicazione dell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, dell'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, dell'IFRS 12 *Informativa sulle interessenze in altre entità*, dello IAS 27 *Bilancio separato* e dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e in joint venture*, avvenuta nel maggio del 2011. La relativa materia è affrontata nel terzo capitolo.

Obiettivo principale del progetto è la ridefinizione del concetto di controllo, specialmente colmando i vuoti dottrinali in quegli ambiti in cui non vi è il controllo di diritto della partecipata ma la partecipante esercita ben più di una mera influenza notevole sulla partecipata; sono questi il controllo di fatto, le relazioni di mandato, il controllo esclusivo di alcune attività della partecipata. La nuova definizione, contenuta nell'IFRS 10, non è più legata al possesso della maggioranza dei diritti di voto, ma si basa sulla presenza contemporanea di tre elementi: l'esercizio di potere sull'entità oggetto di investimento, l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'*investee* e la relazione tra questi due fattori, ovvero la capacità di utilizzare il potere per influenzare i rendimenti. In questo modo la definizione è resa ancora più sostanziale rispetto alla precedente, ed accresce l'area di giudizio dei redattori del bilancio in quanto sottoposta alla loro soggettività. Soggettività che viene contenuta grazie al rilevante apparato di Appendici che affiancano il principio, in particolare l'Appendice B, la quale guida gli utilizzatori in tutte quelle casistiche in cui la determinazione del controllo risulta essere complessa. Il revisionato IAS 27 si ritrova dunque a disciplinare solamente le disposizioni concernenti il bilancio separato.

Nell'IFRS 11 la definizione di controllo congiunto trova fondamento sulla definizione di controllo fornita nell'IFRS 10, inoltre la nuova classificazione di accordi a controllo congiunto predilige l'aspetto sostanziale rispetto a quello formale, ciò, è in coerenza con l'orientamento dello IASB e con il processo di convergenza, in atto, tra gli IFRS e gli US GAAP.

Con l'individuazione del metodo del patrimonio netto come unico criterio di consolidamento per le *joint venture*, eliminando così la possibilità di impiegare il metodo proporzionale, il Board conferma ancora una volta la sua accettazione della logica *entity*.

La definizione di influenza notevole, presente nel revisionato IAS 28, non subisce modifiche, esso si ritrova inoltre ad essere l'unico documento che disciplina il trattamento contabile per le *joint venture*.

Nell'IFRS 12 è raccolta la *disclosure* inerente i rapporti partecipativi, inoltre va sottolineata la volontà, mediante questo principio, di agevolare gli analisti e i mercati finanziari nel loro giudizio grazie la scelta di enfatizzare l'informativa concernete l'esposizione al rischio.

L'analisi effettuata, nel quarto capitolo, su un campione di aziende, ha condotto ad un risultato in parte differente da quelle che erano le aspettative sul piano prettamente teorico.

Relativamente all'impatto dell'IFRS 10, e conseguentemente la nuova definizione di controllo, dall'analisi compiuta emerge un debole impatto del principio e, in entrambi i casi, si riscontra un restringimento del perimetro di consolidamento. Questo risultato si pone in contrasto con una delle due correnti della letteratura, la quale, con l'applicazione del nuovo *standard*, si aspettava un ampliamento dell'area. L'analisi effettuata va invece a confermare quanto sostenuto dalla corrente della letteratura che prevedeva in alcuni casi un ampliamento e in altri un restringimento del perimetro.

Per quanto attiene alle conseguenze dell'applicazione dell'IFRS 11, dall'esamina del campione si evince un significativo impatto del principio. Tale risultato risulta essere del tutto in linea con quelle che erano le aspettative dal punto di vista teorico, ovvero che l'impatto sarebbe stato di difficile individuazione a causa dei diversi *step* che devono essere affrontati nell'impiego del nuovo *standard*. Infatti, sono emerse molteplici casistiche differenti derivanti dalla nuova definizione di controllo

congiunto, dalla nuova classificazione di accordi a controllo congiunto, nonché dall'abolizione del metodo di consolidamento proporzionale per le *joint venture*.

A parere di chi scrive l'introduzione di questo set di nuovi principi deve essere ben accolta da parte degli *users* e dei *preparers* del bilancio. Nonostante il debole impatto riscontrato nell'analisi, il nuovo concetto di controllo, definito nell'IFRS 10, chiarisce e precisa l'esistenza dello stesso in tutte quelle situazioni in cui era difficile identificarlo /o di dubbia interpretazione.

In merito l'IFRS 11, la scelta di favorire la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, e conseguentemente scindere gli accordi a controllo congiunto nelle categorie *joint venture* e *joint operation*, è condivisa; questo in quanto la forma stessa prescinde dall'esistenza di un soggetto giuridico indipendente a capo della partecipata. Altresì, la modifica del metodo di consolidamento delle società riconosciute quali *joint venture*, favorendo il metodo del patrimonio netto a discapito del proporzionale, contribuisce ad aumentare la qualità delle rappresentazioni di bilancio. Il miglioramento risulta particolarmente rilevante in riferimento alla composizione del patrimonio aziendale, il quale non sarà più inficiato dalla commistione di *assets* valutati al *fair value* e *assets* mantenuti al costo storico a causa del metodo di consolidamento proporzionale.

Per concludere, è da non sottovalutare l'importanza di questo progetto che con l'attualizzazione di un processo di convergenza tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP, pone le basi per una armonizzazione a livello mondiale dei principi contabili per la redazione dei bilanci consolidati, consentendone dunque una maggiore confrontabilità e creando una spinta all'infittirsi delle relazioni tra i vari operatori/soggetti economici.

Bibliografia

Andrei P., *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, G. Giappichelli editore, Torino, 2006.

Andrei P., Azzali S., Gavana G., Lai A., Rinaldi L., Saccon C., Viganò R., *Bilancio consolidato*, editore Il Sole 24 Ore, Milano, 2011.

Antonelli V., *Il bilancio consolidato: tecniche di redazione: D.lgs. 32/2007, novità OIC e IAS/IFRS, esempi e casi pratici, check-list*, editore Il Sole 24 ore, Milano 2007.

Azzali S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali: problemi applicativi, soluzioni operative e potenzialità informative*, editore Il Sole 24 ore, Milano, 2002.

Basis for Conclusions and amendments to guidance International Financial Reporting Standard, IFRS 10 Consolidated Financial Statements.

Betancourt L., Baril C. P., “Accounting for joint ventures moves closer to convergence”, The CPA Journal, 2013, vol. 83, fasc. 2, pp. 26-31.

Bianchi L. A., “Note sulla nozione di “controllo” nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato”, Rivista delle società, 2011, vol. 56, fasc. 2-3, pp. 253-280.

Bianchi S., Pedotti P., “IFRS 11, “Joint arrangements”: principali novità rispetto allo IAS 31”, Contabilità finanza e controllo, 2012, vol. 35, fasc.8-9, pp. 650-656.

Biancone P. P., Busso D., Cisi M., Pisoni P., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Giuffrè editore, Milano, 2007.

Bini M., “La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali”, Le Società, 2011, vol. 30, fasc. 9, pp. 1067-1073.

Calandrini C., “L’IFRS 10 Consolidated Financial Statements: fu vera gloria?”, Bancaria, 2013, vol. 69, fasc. 1, pp. 66-74.

Cairns D., “Consolidated Financial Statements”, Accountancy, 2012, vol. 148, p. 58.

Cairns D., “IASB”, Accountancy, 2011, vol. 147, p. 75.

Caratozzolo M., “Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali”, *Contabilità finanza e controllo*, 2011, vol. 34, fasc. 11, pp. 898-911.

Cascone C., Villa M., “Nuovo consolidato al via già dal 2013”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2014, fasc. 1, pp. 46-51.

Cecchi M., *Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato*, editore Angeli, Milano, 2010.

Confalonieri M., “Le partecipazioni e i principi contabili internazionali IAS/IFRS”, *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 2007, vol. 107, fasc. 11-12, pp. 602-615.

Costa A., *Il bilancio consolidato e l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Cacucci editore, Bari, 2007.

Davies A., “A weighty subject”, *Accountancy*, 2011, vol. 148, p. 61.

De Gennaro G., Mazzeo R., “IFRS 11 «JOINT ARRANGEMENTS»: impatti applicativi sul bilancio”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2012, fasc. 4, pp. 62-65.

De Gennaro G., Mazzeo R., “Lo IAS 31 «Interests in joint ventures» lascia il posto all’IFRS 11 «joint arrangements»”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2011, fasc. 14-15, pp. 59-64.

Dezzani F., ““Bilancio separato”, “bilancio individuale” e “bilancio consolidato” secondo i “principi IAS””, *Impresa commerciale e industriale*, 2005, vol. 27, fasc. 7-8, pp. 1119-1124.

D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 *Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.*

Fabi T., “Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 10 sul bilancio consolidato novità e criticità”, *ANDAF magazine*, 2012, fasc. 3, pp. 12-16.

Ferrari A., Panzironi F., “IFRS 10 «consolidated financial statements»”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2013, fasc. 2, pp. 10-27.

Ferrari A., Storti A., “Bilancio consolidato secondo gli IAS”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2009, fasc. 4, pp. 64-66.

Ferrari A., Storti A., “Bilancio consolidato e separato e partecipazioni”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2008, fasc. 13, pp. 71-76.

Fornaciari L., *Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia*, G. Giappichelli editore, Torino, 2011.

Gardini S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè editore, Milano, 2010.

Ghiotto R., Pignotti S., *IAS: principi contabili internazionali e consulenza del lavoro*, IPSOA, Milanofiori, Assago, 2006.

Gillard G., Khatri G. R., “Regaining control”, *Accountancy Ireland*, 2011, vol. 43, fasc. 5, pp. 36-38.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 27, *Bilancio consolidato e separato*, 2008.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 27, *Bilancio separato*, 2012.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 28, *Partecipazioni in società collegate*, 2008.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 28, *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, 2011.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*, 2008.

International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 10, *Bilancio consolidato*, 2011.

International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 11, *Accordi a controllo congiunto*, 2011.

International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 12, *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*, 2011.

International Accounting Standard Board (IASB), SIC 12, *Consolidamento – Società a destinazione specifica*, 2008.

Iori M., Pozzoli M., “Il punto sugli IAS: consolidamento e problematiche affini negli IAS/IFRS”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2005, fasc. 3, pp. 49-51.

Kepler J., Stockinger M., Leitner-Hanetseder S., “What impact does the application of IFRS 11 have on (European) companies? An empirical study of the impacts on selected financial statement figures and key financial ratios”, *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, 2014, vol. 9, fasc. 1, pp. 208-214.

Luciani V., “IFRS 10 «consolidated financial statements»”, Guida alla Contabilità & Bilancio, 2012, fasc. 5, pp. 59-64.

Lumeridi M., “Joint venture e joint operation: definizioni e aspetti contabili”, Amministrazione & finanza, 2011, vol. 26, fasc.10, pp. 25-31.

Mari L. M., “Il consolidamento delle partecipazioni a controllo congiunto: il caso delle joint ventures”, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 2001, vol. 101, fasc. 11-12, pp. 609-619.

Mezzabotta C., “IFRS 10: controllo e area di consolidamento”, Amministrazione & finanza, 2014, vol. 29, fasc. 6, pp. 6-12.

Mezzabotta C., “Nuovo IAS 28: cosa cambia per società collegate e joint venture”, Amministrazione & finanza, 2013, vol. 28, fasc. 6, pp. 21-28.

Mezzabotta C., “IFRS nel bilancio individuale e separato: un commento”, Amministrazione & finanza, 2012, vol. 27, fasc. 3, pp. 25-30.

Mezzabotta C., “IFRS: cessione di attivi a società veicolo”, Amministrazione & finanza, 2009, vol. 24, fasc. 8, pp. 11-16.

Mezzabotta C., “IFRS 10: un nuovo principio per il consolidamento”, Bilancio e reddito d’impresa, 2011, vol. 2, fasc. 8, pp. 49-54.

Mezzabotta C., “Bilancio consolidato: esempi IFRS 10”, Bilancio e reddito d’impresa, 2011, volume 2, fascicolo n. 9, pp. 38-44.

Mezzabotta C., “IFRS 12: nuova informativa sulle partecipazioni”, Bilancio e reddito d’impresa, 2011, vol. 2, fasc. 10, pp. 37-43.

Mezzabotta C., “EFRAG e IASB: le ultime novità”, Rivista dei dottori commercialisti, 2013, vol. 64, fasc. 1, pp. 215-223.

Mezzabotta C., “Nuove norme per le Joint Venture”, Rivista dei dottori commercialisti, 2013, vol. 64, fasc. 2, pp. 475-484.

Mezzabotta C., “I nuovi principi IFRS 10-12 e le modifiche a IAS 27 e IAS 28; il nuovo principio IFRS 13, FAIR VALUE MEASUREMENT; i principali progetti in corso presso lo IASB”, Rivista dei dottori commercialisti, 2012, vol. 63, fasc. 2, pp. 495-505.

Mezzabotta C., “IFRS 10: un nuovo principio per il bilancio consolidato”, *Rivista dei dottori commercialisti*, 2012, vol. 63, fasc. 3, pp. 689-701.

Montrone A., *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali: un quadro alla luce di nuovi principi contabili internazionali*, editore Angeli, Milano, 2010.

Moscarini F., “La nozione di «controllo» nella disciplina del bilancio consolidato. Confronto con i principi contabili internazionali”, *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 2006, vol. 106, fasc. 3-4, pp. 168-183.

Organismo Italiano Contabilità (OIC), OIC 17, *Il bilancio consolidato*, 2005.

Portalupi A., “La nuova definizione di controllo nell’IFRS 10: novità e impatti nell’area del consolidamento”, *Bilancio e reddito d’impresa*, 2013, vol. 4, fasc. 9, pp. 41-47.

Pozzoli M., “IFRS 10: bilancio consolidato”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2013, fasc. 12, pp. 43-48.

Pozzoli M., “Perimetro di consolidamento e «rapporti» partecipativi e non partecipativi tra imprese”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2011, fasc. 14-15, pp. 48-51.

Pozzoli M., “IFRS 12: informativa sulle interessenze in altre imprese”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2011, fasc. 16, pp. 63-67.

Pozzoli M., “Consolidamento delle società veicolo nei bilanci conformi agli IAS”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2007, fasc. 22, pp. 56-60.

Pozzoli M., Pozzoli S., “IAS 28: partecipazioni in società collegate”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2005, fasc. 3, pp. 61-66.

Prencipe A., Tettamanzi P., *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e analisi secondo i nuovi principi internazionali*, editore Egea, Milano, 2009.

Quagli A., “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, *Amministrazione & Finanza*, 2011, vol. 26, fasc. 9, pp. 6-15.

Quagli A., “Dalle joint ventures ai joint arrangements (IFRS 11)”, *Amministrazione & Finanza*, 2011, vol. 26, fasc. 11, pp. 7-11.

Quagli A., “Informazioni sul coinvolgimento in altre aziende: l’IFRS 12”, *Amministrazione & Finanza*, 2011, vol. 26, fasc. 11, pp. 14-17.

Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004.

Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione dell’11 dicembre 2012.

Rija M., *Comunicazione economico-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei gruppi aziendali: analisi teorica e riscontri empirici*, editore Angeli, Milano 2010.

Rinaldi L., Toselli G. A., *La variazione della quota di partecipazione nel bilancio consolidato*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012.

Rocca E., “Le quote dei soci di minoranza nel bilancio consolidato secondo gli IAS”, *Amministrazione & Finanza*, 2005, vol. 20, fasc. 2, pp. 7-13.

Saccon C., *Il sistema regolativo del bilancio di gruppo*, editore Cafoscarina, Venezia, 2008.

Saccon C., *L’area di consolidamento nella previsione normativa internazionale*, G. Giappichelli editore, Torino, 2003.

Santesso E., Sostero U., *I principi contabili per il bilancio d’esercizio*, Il Sole 24 ore, Milano, 2011.

Savioli G., *I principi contabili internazionali*, Giuffrè editore, Milano, 2008.

Sotti F., “Il consolidamento delle partecipazioni in joint venture”, *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 2012, vol. 112, fasc. 1-2, pp. 45-58.

Talamonti M. F., “La contabilizzazione delle partecipazioni nelle imprese collegate e nelle joint ventures: IAS 28 e IAS 31”, *Impresa Ambiente Management*, 2008, vol. 2, fasc. 3, pp. 373-419.

Taliento M., “Partecipazioni di controllo nei bilanci consolidati e separati IAS/IFRS”, *Contabilità finanza e controllo*, 2008, vol. 31, fasc. 10, pp. 792-798.

Teodori C., *Il bilancio consolidato: la metodologia di costruzione e il profilo informativo*, Giuffrè editore, Milano, 2012.

Vagnozzi O., “IFRS 10, il bilancio consolidato”, Strumenti finanziari e fiscalità, 2012, fasc. 6, pp. 151-152.

Vagnozzi O., “IFRS 11”, Strumenti finanziari e fiscalità, 2012, fasc. 8, pp. 129-130.

Vagnozzi O., “IFRS 12, Joint arrangements”, Strumenti finanziari e fiscalità, 2012, fasc. 7, pp. 115-117.

Vergani M., “IAS 27 e IAS 28: novità 2011 e nuovo concetto di controllo”, Guida alla contabilità & bilancio, 2012, fasc. 4, pp. 54-61.

Vergani M., “IFRS 10: nuovo concetto di controllo”, Guida alla contabilità & bilancio, 2011, fasc. 12, pp. 44-47.

Vergani M., “IFRS 11: «Joint arrangements»”, Guida alla contabilità & bilancio, 2011, fasc. 13, pp. 59-64.

Vergani M., “«Joint arrangements»: recenti sviluppi”, Guida alla contabilità & bilancio, 2010, fasc. 17, pp. 54-58.

Vergani M., “IAS 31: partecipazioni in “joint venture””, Guida alla contabilità & bilancio, 2007, fasc. 16, pp. 49-54.

Vinzia M. A., Tedoldi A., “IAS 27: regole e valutazioni per il bilancio consolidato”, Guida alla Contabilità & Bilancio, 2004, fasc. 1, pp. 41-46.

Bilanci consultati e sitografia

Anheuser-Busch InBev Annual Report 2013.

Basf Annual Report 2013.

Bayer Annual Report 2013.

Bayer Annual Report 2013.

BP Annual Report 2013.

British American Tobacco Annual Report 2013.

GlaxoSmithKline Annual Report 2013.

Nestlé Consolidated Financial Statements 2013.

Nestlé Consolidated Financial Statements 2012.

Novartis Annual Report 2013.

Rio Tinto Annual Report 2013.

Rio Tinto Annual Report 2012.

Roche Annual Report 2013.

Sanofi Annual Report 2013.

Total Annual Report 2013.

Unilever Annual Report 2013.

Veolia Environnement Annual Report 2013.

Vodafone Annual Report 2014.

Vodafone Annual Report 2013.

<http://www.andafl.it>

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com>

<http://www.fondazioneoic.eu>

<http://www.ifrs.org>